

fino al 5.12.50

A.V

LIBERA CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEI LAVORATORI



Contratto collettivo nazionale di lavoro
del 31 gennaio 1947 per gli addetti alle
industrie tessili



Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it



ROMA
TIPOGRAFIA DEL SENATO
DEL DOTT. G. BARDI
1949

**CONTRATTI NAZIONALI DI LAVORO DEL 31 GENNAIO 1947
PER GLI ADDETTI ALLE INDUSTRIE TESSILI**

I rapporti di lavoro del personale addetto alle industrie tessili sono regolati, per la parte normativa, da un unico testo contrattuale, riprodotto nei 14 contratti distintamente stipulati, tutti in data 31 gennaio, dalle seguenti Associazioni nazionali di categoria:

Associazione Cotoniera Italiana;
Sindacato Laniero Italiano;
Associazione Italiana fabbricanti seterie;
Associazione Canapieri e Lanieri;
Associazione Italiana Industriali Jutieri;
Associazione Italiana dei Filandieri;
Associazione Italiana dei torcitori della seta e affini;
Associazione Nazionale Industriali tintori, stampatori e finitori per conto terzi;
Associazione Nazionale fra gli industriali tintori, stampatori apparecchiatori e coesionatori seta e raion;
Associazione Nazionale produttori tessili vari;
Associazione Italiana produttori maglierie e calzetterie;
Associazione Industriali filatori cascami seta;
Associazione Commercianti e industriali di recuperi tessili.

Viene qui di seguito riprodotto il testo del contratto comune a tutti i settori e, più appresso, sono riportate le tabelle salariali e le particolari disposizioni in vigore per le singole categorie, nonché l'accordo sottoscritto in data 7 ottobre 1947 per gli assistenti.

PARTE GENERALE

Art. 1. - Contratto.

Il presente contratto consta di una parte generale; tre parti riguardanti operai, categorie speciali od intermedie ed impiegati; una parte contenente le tabelle retributive e una conclusione riguardante le dichiarazioni a verbale ed i protocolli aggiuntivi.

Art. 2. - *Categorie soggette ed efficacia del contratto.*

Il presente contratto si applica a tutte le categorie rappresentate da entrambe le parti contraenti: ha efficacia nazionale e sostituisce ed abroga tutti i contratti in vigore regolanti la stessa materia.

Art. 3. - *Interpretazione.*

Nella soluzione delle controversie individuali o collettive le norme del presente contratto dovranno essere interpretate in base alle disposizioni legislative riguardanti sia il contratto che il rapporto di lavoro.

Art. 4. - *Commissioni interne.*

In ogni stabilimento devono essere formalmente riconosciuti la Commissione Interna o il Fiduciario di Azienda, coi poteri, nei limiti e secondo la procedura stabiliti dal vigente accordo interconfederale.

Salvo quanto specificatamente indicato nei singoli articoli del contratto le parti convengono che, in attesa del nuovo regolamento interconfederale circa le Commissioni Interne e i Fiduciari di Azienda, in discussione fra le due Confederazioni, a tutte le industrie del settore tessile si applicheranno integralmente le norme stabilite dall'accordo Buozzi-Mazzini. (Allegato 1).

Art. 5. - *Immunità sindacale.*

Al lavoratore che ricopra cariche sindacali o sia investito di incarichi sindacali riconosciuti e regolarmente notificati alla ditta, il datore di lavoro deve assicurare e garantire la libertà di esplicazione della conseguente attività la quale dovrà essere svolta senza recare pregiudizio all'andamento del lavoro nell'azienda.

Qualora il predetto lavoratore incorra in una delle mancanze di cui al presente contratto, le sanzioni relative - previste dagli articoli 40 per gli operai e 38 per gli impiegati - operano pienamente anche nei suoi confronti, salvo che la sanzione non sia connessa all'attività sindacale dell'interessato, nel qual caso la sanzione stessa dovrà essere preventivamente autorizzata dalle rispettive organizzazioni territoriali competenti.

Se queste ultime si trovassero in disaccordo, la questione verrà risolta con l'intervento del competente Circolo dell'Ispettorato del Lavoro.

Art. 6. - *Cariche pubbliche e sindacali.*

Il lavoratore chiamato a coprire cariche pubbliche o sindacali ha diritto alla conservazione del posto per la durata normale della carica. Le parti raccomandano alle aziende di conservargli anche la decorrenza dell'anzianità.

Art. 7. - *Regolamento interno.*

Presso ciascun stabilimento deve essere redatto dal datore di lavoro, udita la Commissione Interna, un regolamento da collocare in luogo chiaramente visibile.

Art. 8. - *Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore.*

Le disposizioni del presente contratto nell'ambito di ogni istituto sono correlative ed inscindibili fra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.

Ferma restando detta inscindibilità, le parti col presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli al lavoratore in servizio alla data di applicazione non derivanti da accordi nazionali, le quali dovranno essere mantenute in vigore *ad personam*, esclusione fatta del caso in cui derivassero da accordi provvisori di cui sia prevista la decadenza nel caso di stipulazione del contratto nazionale.

Art. 9. - *Controversie.*

I reclami e le controversie di carattere individuale, seguendo le consuetudinarie norme disciplinari di azienda, saranno risolti e trattati tra lavoratori e datori di lavoro con l'intervento della Commissione Interna o del Fiduciario.

Nel caso che non si raggiunga l'accordo, il reclamo e la controversia saranno sottoposti all'esame delle competenti Associazioni territoriali. Riuscito vano il tentativo di componimento in sede sindacale, le parti hanno facoltà di promuovere un lodo arbitrale.

A tale uopo sarà costituito un collegio di cinque membri composto di due membri designati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori, due membri designati dalla corrispondente Organizzazione dei datori di lavoro, un membro presidente scelto di comune accordo.

In caso di disaccordo su tale scelta, dovrà esserne richiesta la designazione al competente Circolo dell'Ispettorato del Lavoro.

Le controversie collettive per l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto saranno deferite, a seconda della loro natura, alle competenti Associazioni nazionali o provinciali per l'ulteriore esame e risoluzione.

Art. 10. - *Decorrenza e durata.*

La data di decorrenza del presente contratto è fissata al 1° gennaio 1947 ed il contratto stesso avrà vigore per la durata di anni due.

Tuttavia, trascorso un anno dalla data di cui sopra, ciascuna delle parti avrà la facoltà di chiedere la revisione delle clausole concernenti la parte retributiva, purché ne dia preavviso all'altra parte contraente con lettera raccomandata almeno due mesi prima.

Le clausole a carattere normativo rimarranno ferme per l'intera durata del contratto.

PARTE PRIMA

OPERAI

Art. 1. - *Assunzione.*

Per l'assunzione al lavoro valgono le disposizioni sul collocamento, salvo eventuali accordi e disposizioni locali.

All'atto dell'assunzione l'operaio dovrà presentare i documenti prescritti dalla legge oltre - se richiesto - un certificato penale di data non anteriore a tre mesi.

Quando l'operaio venga assunto nonostante la mancanza di qualche documento, l'assunzione definitiva opera soltanto dopo la presentazione dei documenti mancanti. Se i documenti risultano regolari e consentono la prosecuzione del rapporto di lavoro, il periodo di prova si considera decorrente dall'inizio delle prestazioni. Il datore di lavoro, nel caso di mancanza od irregolarità di documenti riguardanti il trattamento previdenziale, è tenuto a regolarizzare la posizione dell'operaio dal giorno della sua assunzione.

Il datore di lavoro potrà sottoporre a visita medica il personale da assumere.

Art. 2. - *Periodo di prova.*

L'assunzione al lavoro dell'operaio si intende fatta per un periodo di prova la cui durata in via normale non potrà essere superiore a sei giorni lavorativi. Nel caso di assunzione di operai specializzati il periodo stesso potrà essere prorogato d'accordo fino a dodici giorni lavorativi.

Durante il periodo di prova è ammessa, in qualsiasi momento, da entrambe le parti, la rescissione del rapporto di lavoro senza alcun preavviso, mediante il solo pagamento del salario corrispondente al lavoro compiuto.

All'operaio confermato la Direzione fisserà la paga che non potrà essere inferiore al minimo stabilito dal presente contratto per la categoria alla quale viene assegnato, a decorrere dal giorno dell'assunzione.

Tale paga dovrà essere corrisposta con decorrenza dal giorno di assunzione, dal quale decorrerà pure - a tutti gli effetti - l'anzianità dell'operaio.

L'operaio che non venga confermato, o che non creda di accettare le condizioni propostegli, lascerà senz'altro lo stabilimento, e gli verrà pagato il salario corrispondente al lavoro compiuto, senza diritto ad alcuna indennità.

In mancanza di accordo circa la retribuzione nel periodo di prova, all'operaio sarà corrisposta l'ultima paga risultante dal suo libretto di lavoro, purché si riferisca ad un lavoro di almeno tre mesi compiuto nella stessa categoria o reparto e, in difetto, gli sarà corrisposta la paga stabilita dal presente contratto per la categoria nella quale ha lavorato durante il periodo di prova.

Art. 3. - *Apprendistato.*

È considerato apprendista l'operaio compreso fra i 14 ed i 18 anni di età che venga assunto nello stabilimento per acquistare un addestramento pratico atto a farlo divenire operaio qualificato.

Riconosciuta per le particolari condizioni dell'industria tessile l'opportunità di avviare ed addestrare al lavoro anche personale non esperto che abbia superato il limite di cui sopra, è consentita l'assunzione di tale personale come apprendista fino ad una età massima di anni 21.

Durante il periodo di apprendistato, l'apprendista deve lavorare a giornata e, nel caso che venga adibito a lavoro a cottimo, egli acquista automaticamente la qualifica di operaio ancorché non siano trascorsi i termini di durata massima dell'apprendistato e gli devono essere applicate le medesime tariffe di cottimo.

Il periodo di addestramento iniziato presso altra ditta deve essere computato per intero nella nuova azienda, ai fini del compimento del periodo prescritto, sempreché riguardi le stesse mansioni e non sia intercorsa fra un periodo e l'altro una interruzione superiore ai 18 mesi.

Se l'apprendista di filatura o di tessitura e loro lavorazioni complementari provenga da altri reparti, sempre di filatura o tessitura anche complementari, nei quali abbia compiuto il periodo di apprendistato, il nuovo periodo viene ridotto alla metà. Parimenti viene ridotto a metà il periodo di apprendistato per coloro che abbiano frequentato scuole professionali tessili.

L'apprendista che abbia superato metà del periodo di apprendistato, indipendentemente dall'età, può richiedere di essere ammesso a prova intensa ad accertare la sua capacità di lavoro quale operaio.

In caso di esito favorevole della prova avrà diritto al passaggio alla rispettiva categoria.

Per la durata e per le percentuali di retribuzione dell'apprendistato si rimanda alle norme relative a ciascun settore e che si riproducono in appendice. In ogni caso, al termine del periodo di apprendistato o superata favorevolmente la prova di cui al precedente capoverso, sarà corrisposta all'operaio la paga contrattuale prevista per gli operai adulti della categoria cui esso viene assegnato.

Art. 4. - *Trattamento dei minori.*

Per gli operai non soggetti ad apprendistato, la paga verrà commisurata all'età secondo i seguenti criteri:

dai 14 ai 16 anni per i manovali, operai comuni e qualificati di prima e di seconda categoria: Uomini 70 % - Donne 80 %;

dai 16 ai 18 anni per i soli manovali ed operai comuni: Uomini 80 % - Donne 90 %.

Art. 5. - *Lavori nocivi.*

Nelle lavorazioni che si svolgono in condizioni di particolare disagio e con impiego di sostanze nocive dovranno essere dalle aziende osservate le vigenti disposizioni di legge riguardanti:

- a) l'età ed il sesso dei lavoratori che vi possono essere adibiti;
- b) le modalità e la periodicità di visita medica o di ispezione sanitaria ai luoghi di lavoro;
- c) gli apprestamenti preventivi o difensivi occorrenti;
- d) gli orari di lavoro prescritti.

Potranno del pari essere adottate di concerto fra le parti le ulteriori misure atte a verificare l'osservanza delle disposizioni di legge ed a integrarle, occorrendo, nell'interesse della salute fisica del lavoratore.

Art. 6. - *Orario di lavoro.*

La durata normale dell'orario di lavoro è quella fissata dalle norme legislative e interconfederali con un massimo di otto ore giornaliere, salvo le deroghe relative e quelle del presente contratto nonché quelle riguardanti il personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia.

All'inizio dell'orario di lavoro, l'operaio deve trovarsi al suo posto, pronto ed in condizioni di iniziare il lavoro.

L'accesso allo stabilimento sarà sospeso cinque minuti prima del segnale di inizio del lavoro, considerandosi ritardatari tutti gli operai che sopraggiungessero in seguito.

Gli operai ritardatari saranno riammessi trascorsi cinque minuti dopo l'inizio di lavoro e per ulteriori dieci minuti. Potrà essere loro applicata una multa da lire 2 a lire 3 salvo il caso di recidiva.

La distribuzione dell'orario giornaliero viene stabilita dalla ditta udita la Commissione Interna e comunicata agli operai in apposita tabella da affiggersi all'entrata dello stabilimento.

Art. 7. - *Lavoro straordinario, domenicale e notturno.*

Il lavoro straordinario potrà essere effettuato solo nei casi, nei limiti e con la procedura previsti dalle vigenti norme legislative o interconfederali.

Il lavoro autorizzato e prestato fra le ore 22 e le ore 6 è considerato notturno.

Il lavoro straordinario, domenicale e notturno deve essere retribuito con una percentuale di maggiorazione.

Art. 8. - *Percentuali per lavoro straordinario, domenicale e notturno.*

Sono considerate ore straordinarie quelle eseguite oltre l'orario normale stabilito per legge, salve ed impregiudicate le eventuali situazioni economiche di miglior favore già stabilite con accordi locali.

Salvo eventuali diverse determinazioni di legge circa un primo scaglione di ore, le percentuali di maggiorazione sono le seguenti:

lavoro notturno a turni non avvicendati	30 %
» » » » avvicendati	25 %

lavoro straordinario diurno	30 %
» » notturno	60 %
» domenicale senza riposo compensativo	80 %
» » con riposo compensativo	15 %
» notturno festivo straordinario	100 %

Le percentuali di cui sopra si applicheranno sul salario individuale di fatto maggiorato delle percentuali di cottimo, esclusa la contingenza.

Le dette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili; la maggiore assorbe la minore.

L'operaio in possesso di documenti comprovanti la frequenza a scuole serali o festive deve essere esonerato dal lavoro straordinario compatibilmente con l'esigenza del lavoro ed in quanto le prestazioni del lavoro straordinario gli impediscano di frequentare le scuole medesime.

Art. 9. - *Pulizia del macchinario.*

Qualora la pulizia del macchinario venga effettuata oltre l'orario normale di lavoro essa sarà considerata come prestazione straordinaria.

Art. 10. - *Interruzioni del lavoro.*

In caso di interruzioni di lavoro sarà riservato agli operai il seguente trattamento:

1° per le ore perdute, ma passate in stabilimento a disposizione dell'azienda sarà corrisposta la paga di fatto e la indennità di contingenza con facoltà per l'azienda di adibire gli operai stessi ad altri lavori;

2° per le ore perdute, per le quali gli operai pur non essendo trattenuti in stabilimento, non vennero preavvisati in termine utile in relazione alla prevedibilità dell'evento, sarà corrisposta l'intera paga di fatto ed il 50 % dell'indennità di contingenza per la prima giornata di sospensione;

3° per le ore perdute e per le quali gli operai siano stati tempestivamente preavvisati, non sarà dovuta alcuna retribuzione.

Restano ferme le norme sulla Cassa Integrazione Salari per quanto riguarda il rimborso da richiedersi dalle aziende.

Nel caso di sospensione del lavoro per un periodo maggiore di 15 giorni, l'operaio ha facoltà di dimettersi con diritto alla indennità sostitutiva del preavviso ed a quella di anzianità.

Art. 11. - *Recuperi.*

È ammesso il recupero a salario normale delle ore di lavoro perdute per le cause di cui all'articolo precedente e per le interruzioni di lavoro concordate fra le parti, purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno oltre le otto ore normali nella giornata, o in caso di orario ridotto sino alla concorrenza di 9 ore, o

in caso di giornata libera trasferendo le ore perdute a tale giornata e si effettuino entro le due quindicine immediatamente successive a quella in cui è avvenuta l'interruzione.

Art. 12. - *Lavori discontinui.*

L'orario normale degli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, di cui alla tabella annessa al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, non può superare le 10 ore giornaliere.

Per i custodi ed i portieri aventi alloggio nello stabilimento o immediate dipendenze, tale orario è portato fino a 12 ore, fermo restando l'obbligo per i lavoratori di cui sopra di rispondere, senza diritto a compensi ulteriori, alle eventuali chiamate di carattere eccezionale che potessero aver luogo oltre i predetti limiti di orario.

Per le ore eccedenti i limiti di orario suddetti, verranno corrisposte le normali maggiorazioni per lavoro straordinario.

La prestazione dei guardiani notturni non comporta la corresponsione della percentuale per lavoro notturno.

Agli effetti della contingenza sarà riconosciuta la corresponsione della intera quota giornaliera per le prime otto ore di prestazione, di mezza quota oraria (quota oraria uguale quota giornaliera diviso otto) per ogni ora eccedente le otto e fino ai limiti dell'orario normale di cui al presente articolo e di una intera quota oraria (quota oraria uguale quota giornaliera diviso otto) per ogni eventuale ora straordinaria.

Art. 13. - *Lavoro a squadre.*

Il tempo impiegato da gruppi di operai avvicendati ad una stessa macchina o nelle medesime mansioni, entro le 24 ore, anche se a turni di non uguale durata, è considerato lavoro a squadre.

L'orario ordinario del lavoro a squadre è di otto ore per turno ivi compresa la mezz'ora di riposo e sarà stabilito dal datore di lavoro udita la Commissione Interna.

Nel lavoro a squadre deve essere consentito per ogni turno un intervallo di riposo di mezz'ora. Detto riposo deve essere possibilmente fruito fuori del locale di lavoro ed in ogni caso a macchine ferme, salvo il diritto di fruire di detta mezz'ora di riposo fuori dello stabilimento per singoli casi determinati.

Per turni fino a sei ore, non è previsto l'intervallo di riposo.

Il lavoro a squadre deve essere retribuito con una maggiorazione del 10 % sulla paga oraria o sulla tariffa di cottimo stabilita per il lavoro a turno unico.

La predetta maggiorazione verrà corrisposta sia nel caso di squadre composte di soli uomini e di sole donne, come nel caso di squadre promiscue di uomini e donne, e non è dovuta nelle riduzioni di orario a non più di 11 ore complessive se si tratta di lavoro a due squadre (ore cinque e mezzo giornaliere per ciascuna squadra) e di ore tredici e mezzo se si tratta di tre squadre (ore quattro e mezzo giornaliere per ciascuna squadra).

Le modificazioni dei turni devono essere notificate 24 ore prima mediante avviso collocato in luogo esposto, salvo i casi di forza maggiore.

Il turno unico è soggetto alla disciplina del lavoro a squadre anche se compiuto senza avvicendamenti solo nel caso che il relativo orario coincida come inizio o termine con uno degli orari dei turni avvicendati.

Nel caso di orario settimanale di 40 ore di lavoro, il lavoro a squadre verrà effettuato possibilmente in cinque giorni.

Art. 14. - *Turni a scacchi.*

I turni a scacchi potranno sussistere solo nelle aziende ove attualmente esistono. Nel caso che le maestranze ne richiedano la soppressione le Organizzazioni Sindacali territoriali competenti interverranno per adottare le risoluzioni del caso.

Art. 15. - *Assegnazione del macchinario.*

L'assegnazione del macchinario dovrà essere effettuata, tenendo presente, oltretutto le esigenze della produzione, anche le possibilità di prestazione degli operai, in relazione alla natura del macchinario, alla specie dell'articolo prodotto ed al rendimento del lavoro.

Le eventuali contestazioni circa la ripercussione che una errata applicazione di detti criteri potrebbe avere nei confronti della salute fisica degli operai, saranno sottoposte ad una Commissione tecnica paritetica presieduta da un rappresentante del competente Circolo dell'Ispettorato del Lavoro. In caso di ulteriore disaccordo, potrà, su richiesta delle Organizzazioni e nel termine di 15 giorni dal ricorso alla Commissione, essere interposto appello all'organo tecnico centrale preposto per la risoluzione delle controversie in materia di cottimi.

Art. 16. - *Giorni festivi e riposo settimanale.*

Sono giorni festivi non recuperabili i seguenti:

- | | |
|--|------------|
| 1° Capodanno | 1 gennaio |
| 2° Epifania | 6 gennaio |
| 3° S. Giuseppe | 9 marzo |
| 4° Ascensione | |
| 5° Corpus Domini | |
| 6° Ss. Pietro e Paolo | 29 giugno |
| 7° Assunzione M. V. | 15 agosto |
| 8° I Santi | 1 novembre |
| 9° Immacolata Concezione | 8 dicembre |
| 10° S. Natale | |
| 11° S. Patrono della località ove ha sede lo stabilimento. | |

Per i giorni festivi anzidetti sarà corrisposta agli operai la normale retribuzione, intendendosi per tale quella che avrebbero percepito se avessero lavorato secondo l'orario normale giornaliero.

In caso di prestazione di lavoro in dette giornate, oltre la retribuzione suddetta sarà corrisposta la retribuzione globale per le ore lavorate come in giorno feriale.

Sono pure giorni festivi, non retribuiti, e recuperabili a regime normale, i seguenti.

1° il giorno dell'Angelo
2° S. Stefano 26 dicembre

È ammessa la facoltà in sede aziendale o territoriale di sostituire queste due festività con altri due giorni.

Per le festività nazionali si applicano le norme legislative o interconfederali vigenti (1).

Il giorno di riposo settimanale sarà normalmente di domenica salvo che la domenica ricada in turni regolari o periodici di lavoro; non è consentito il riposo compensativo in altro giorno della settimana per il lavoro domenicale non compreso in turni regolari di lavoro e salvo beninteso le eccezioni di legge.

In caso di modificazione dei turni di riposo, l'operaio dovrà venire preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto di recuperare, entro il periodo di due settimane, il giorno di riposo non effettuato.

Art. 17. - Ferie.

All'operaio che abbia una anzianità di 12 mesi consecutivi presso la Ditta nella quale è occupato, saranno concessi ogni anno dodici giorni di ferie pagate. La retribuzione delle ferie sarà calcolata in base alla retribuzione di fatto per il lavoro ad economia, e per il lavoro a cottimo alla media del guadagno orario percepito dall'operaio nelle ultime quattro quattordicine o quindicine immediatamente antecedenti alla concessione delle ferie stesse.

L'epoca delle ferie sarà normalmente stabilita, secondo le esigenze del lavoro, dal maggio all'ottobre, contemporaneamente per l'intero stabilimento, per reparti, per scaglioni o individualmente.

Il pagamento delle ferie sarà effettuato in via anticipata e in ragione dei giorni concessi.

Il diritto alle ferie si intende maturato quando sia decorso un anno dall'epoca in cui fu maturato il diritto alle ferie per l'anno precedente. In caso di anticipo

(1) Decreto legge legislativo 22 aprile 1946, n. 185:

Omissis.

Art. 3. — Fino a quando non venga diversamente stabilito, nelle ricorrenze dell'anniversario della Liberazione (25 aprile), della festa del lavoro (1° maggio), dell'anniversario della Vittoria in Europa (8 maggio) che sono dichiarate giorni festivi a tutti gli effetti civili, nell'anniversario della Vittoria della Guerra 1915-1918 (4 novembre), lo Stato, gli enti pubblici ed i privati datori di lavoro sono tenuti a corrispondere ai lavoratori da essi dipendenti, ancorché non vi sia prestazione d'opera, la normale retribuzione giornaliera, compreso ogni elemento accessorio di questa.

Ai lavoratori che, nei casi previsti, prestano la loro opera nelle suindicate solennità è dovuta una doppia retribuzione nella misura anzidetta con la maggiorazione per il lavoro festivo effettivamente prestato.

In caso di trasgressione i datori di lavoro incorrono nelle sanzioni previste dal primo comma dell'articolo 509 del Codice penale.

della concessione delle ferie, l'anzianità, agli effetti della decorrenza del nuovo periodo feriale, decorrerà dal giorno in cui l'operaio avrebbe maturato il diritto alle ferie già godute in via anticipata.

In caso di ferie collettive all'operaio che non ha maturato il diritto alle ferie, spetterà il compenso di una giornata (otto ore) per ogni mese intero di anzianità o frazione di mese non minore di quindici giorni.

In caso di licenziamento, comunque avvenuto, o di dimissioni, ove sia maturato il diritto alle ferie, spetterà all'operaio il godimento delle ferie stesse; ove il diritto alle ferie non sia maturato spetterà all'operaio il godimento di una giornata per ogni mese intero di anzianità o frazione di mese non minore di quindici giorni con decorrenza dal periodo feriale dell'anno precedente, oppure dal giorno di assunzione in servizio se questa sia avvenuta successivamente.

Il periodo di preavviso non può essere considerato di ferie.

Non è ammessa la rinuncia né espressa, né tacita alle ferie salvo la deroga, convenuta per l'anno 1946-47 dall'accordo interconfederale 27 ottobre 1946.

Art. 18. - *Malattia ed infortunio.*

All'operaio non in prova saranno conservati il posto e gli eventuali diritti di anzianità:

per mesi 6 in caso di anzianità nella stessa azienda fino a 5 anni;

per mesi 8 in caso di anzianità nella stessa azienda da 5 anni in poi.

In caso di ripetizione della medesima malattia dopo non più di due mesi dalla guarigione della prima, la successiva conservazione del posto avverrà rispettivamente per 3 o per 4 mesi a seconda della anzianità dell'operaio come sopra precisato.

All'operaio infortunato nell'azienda sarà conservato il posto con gli eventuali diritti di anzianità fino alla guarigione clinica, intesa questa nel senso che la stessa coincida con il rilascio del certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro.

In tal caso ove, per postumi invalidanti, l'operaio non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, sarà possibilmente adibito a mansioni più adatte alla propria capacità lavorativa.

In caso di prolungamento dell'assenza al di là del limite massimo stabilito nei precedenti capoversi, il datore di lavoro potrà effettuare e l'operaio potrà chiedere la risoluzione del rapporto, conservando in ogni caso l'operaio il diritto alla indennità di anzianità e al preavviso.

L'assenza deve essere comunicata alla ditta nello spazio di 24 ore e il certificato medico relativo deve essere consegnato o fatto pervenire entro tre giorni dall'inizio dell'assenza stessa.

Art. 19. - *Congedo matrimoniale.*

Agli operai di ambo i sessi sarà concesso in occasione del loro matrimonio un periodo di congedo della durata di 8 giorni consecutivi in base alle norme e secondo le modalità di cui all'accordo interconfederale stipulato in materia. (Allegato 2).

Art. 20. - *Trattamento salariale.*

Il trattamento salariale è regolato dalle tabelle allegate e dalle norme relative.

Art. 21. - *Corresponsione della retribuzione.*

La corresponsione della retribuzione può effettuarsi a settimana, a quattordicina, a quindicina o a mese, secondo le consuetudini aziendali. Nel caso che sia effettuata a mese sono dovuti acconti quindicinali di almeno il 95 % dell'importo quindicinale. Eventuali variazioni a dette modalità di pagamento saranno concordate tra le parti interessate. Il pagamento deve essere comunque effettuato entro sette giorni dalla scadenza del periodo di paga.

La consegna della paga all'operaio deve essere accompagnata da un prospetto che può essere riprodotto sulla medesima busta paga, contenente le seguenti indicazioni:

1° categoria dell'operaio, anche espressa col solo numero corrispondente nelle tabelle salariali;

2° elementi costitutivi del guadagno;

3° elementi costitutivi delle trattenute.

L'operaio ha diritto di reclamo sulla rispondenza della somma pagata a quella indicata sulla busta paga, o prospetto, nonché sulla qualità legale della moneta, a condizione che tale reclamo avvenga all'atto del pagamento. Tale diritto a reclamo non è necessario che sia esercitato all'atto del pagamento per gli errori puramente contabili o di inquadramento.

Il datore di lavoro sulla busta paga dovrà fare esplicito riferimento agli estremi del presente contratto.

Art. 22. - *Disciplina del cottimo.*

1. - A seconda delle possibilità tecniche delle varie lavorazioni è ammesso il lavoro a cottimo secondo i sistemi in uso nei vari settori tessili, accentuandone, ove tecnicamente possibile, la forma collettiva.

2. - Le tariffe di cottimo devono essere fissate dall'azienda in modo da consentire alla generalità degli operai cottimisti di normale capacità ed operosità, addetti alla lavorazione di uno stesso tipo di manufatto o su un medesimo tipo di macchina, nei periodi di paga normalmente considerati, un guadagno che sia di almeno il 20 per cento superiore ai minimi di paga della loro categoria.

Nel caso di pluralità di tariffe per pluralità di articoli lavorati sul complesso di macchine, o contemporaneamente o con successione di tempi, dai medesimi operai, verrà fatto riferimento al complesso delle relative tariffe.

3. - Nel caso in cui, per cause non dipendenti dalla sua capacità o volontà, un operaio lavorando a cottimo non raggiunga il guadagno minimo di cui al punto secondo, la retribuzione gli sarà integrata fino a raggiungerlo.

Tale integrazione invece non verrà corrisposta nell'ipotesi in cui il mancato raggiungimento del minimo contrattuale di cottimo dipenda da cause riferibili all'operaio.

Contestazioni circa la valutazione delle cause di cui sopra saranno esaminate dalla Direzione e dalla Commissione Interna aziendale.

In ogni caso all'operaio dovrà essere garantita la sua paga ad economia.

4. - Quando l'operaio passi dal lavoro a cottimo al lavoro ad economia nella medesima lavorazione, avrà diritto alla conservazione dell'utile di cottimo sempreché rimangano inalterate le condizioni di lavoro e la produzione individuale.

5. - È proibito alle aziende di servirsi di cottimisti, i quali abbiano alle proprie dipendenze altri operai da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il lavoro a cottimo intercorrente tra l'operaio e l'azienda, e la dipendenza di un operaio da un altro unicamente intesa agli effetti tecnici disciplinari.

6. - Agli operai interessati dovranno essere comunicate per iscritto all'inizio del lavoro le indicazioni del lavoro da eseguire e del compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente. Dovranno poi essere comunicati agli operai interessati per ogni cottimo la quantità del lavoro eseguito ed il tempo complessivamente impiegato.

Qualunque contestazione non risolvibile nell'ambito aziendale in materia di cottimo riguardante la precisazione di elementi tecnici e l'accertamento di fatti determinanti la tariffa di cottimo è rimessa all'esame di un Organo tecnico composto di un rappresentante per ciascuna delle due organizzazioni sindacali interessate e presieduto da un funzionario dell'Ispettorato del Lavoro. Tale organo ha facoltà di eseguire i sopralluoghi e gli accertamenti necessari ai fini dell'esame della controversia.

Contro le decisioni del predetto Organo tecnico è ammesso ricorso entro quindici giorni alle superiori organizzazioni ed in ultima istanza, su ricorso delle due Confederazioni, al Ministero del Lavoro che le deciderà attraverso un apposito organo tecnico centrale.

Art. 23. - *Trasferte e trasferimenti.*

All'operaio comandato in trasferta, oltre al rimborso dell'importo del viaggio e di altre eventuali spese incontrate per conto della Ditta, dovranno essere corrisposte particolari indennità da determinarsi dalle Organizzazioni sindacali competenti.

L'operaio trasferito ad altro posto di lavoro fuori sede ha diritto al rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per sé e, occorrendo, per i familiari, per gli effetti domestici, nonché ad una indennità per vitto ed alloggio. La misura del rimborso e della indennità deve essere concordata direttamente ed in difetto dalle Organizzazioni sindacali territoriali.

L'operaio ha diritto al rimborso dell'indennizzo che per effetto del trasferimento abbia dovuto corrispondere per anticipata risoluzione del contratto di affitto della propria abitazione fino alla concorrenza del canone locatizio per un massimo di sei mesi.

Art. 24. - *Nuova destinazione.*

I trasferimenti di operai dall'una all'altra azienda del medesimo complesso industriale nazionale devono essere limitati ai casi strettamente indispensabili.

Art. 25. - *Cambiamento di mansioni.*

L'operaio passato temporaneamente per comprovate esigenze di ordine tecnico a mansioni che comportano maggiore retribuzione, ha diritto oltre alla paga di competenza della propria categoria, alla differenza tra detta paga e quella prevista per le nuove mansioni per il tempo in cui vi rimane adibito.

Dopo due mesi di permanenza nelle nuove mansioni l'operaio acquisterà definitivamente la nuova qualifica e la relativa retribuzione. Nel caso di passaggio per sostituzione di altro operaio assente per malattia, infortunio, gravidanza, puerperio, anche in più riprese, la nuova qualifica sarà acquisita alla scadenza del termine di conservazione del posto all'operaio assente, previsto dal presente contratto.

L'operaio che ritorna alle precedenti mansioni inferiori dopo aver sostituito per almeno sei mesi un assente per malattia, infortunio, gravidanza, puerperio, ha diritto a conservare il 40 per cento della differenza fra le due paghe.

Data la doppia stagione di lavoro sono ammessi anche due passaggi di mansioni entro l'anno della durata massima di due mesi ciascuno, frazionabili.

L'operaio passato temporaneamente per comprovate esigenze di ordine tecnico a mansioni inferiori ha diritto di conservare la qualifica e la retribuzione di propria competenza. La permanenza nelle nuove mansioni non può durare oltre due mesi nell'anno, salvo i casi di forza maggiore; le eventuali contestazioni saranno deferite all'esame delle competenti organizzazioni territoriali.

Art. 26. - *Abiti di lavoro.*

Quando la ditta richieda, o la natura del lavoro imponga, l'uso di abiti o indumenti di lavoro, la ditta deve fornirli a sue spese.

La sostituzione di tali abiti e indumenti sarà fatta più o meno frequentemente in relazione alla più o meno rapida usura degli stessi in conseguenza della natura delle lavorazioni.

Art. 27. - *Indennità scolastica.*

Il datore di lavoro corrisponderà all'operaio capo famiglia una indennità scolastica per i figli fino a 14 anni di età che, per mancanza di scuola elementare locale, debbano incontrare spese per accedere alla più vicina scuola.

La misura di tale indennità è rimessa al datore di lavoro udita la Commissione Interna.

Il datore di lavoro corrisponderà analoga indennità scolastica per i figli di operai che siano alle dipendenze della azienda da almeno tre anni per la frequenza con accertato profitto e regolarità di corsi professionali tessili.

La misura di tale indennità è rimessa al datore di lavoro udita la Commissione Interna.

Art. 28. - *Indennità di bicicletta.*

Il datore di lavoro deve corrispondere all'operaio che fa uso di propria bicicletta per ragioni di servizio una indennità in misura da determinarsi udita la Commissione Interna.

Art. 29. - *Zona malarica.*

L'operaio in zona malarica ha diritto ad una indennità di rischio la cui entità deve essere concordata dalle Organizzazioni territoriali competenti.

Le zone malariche saranno determinate dalle parti contraenti con il concorso delle autorità sanitarie.

Art. 30. - *Servizio militare.*

Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro e l'operaio conserva per tutta la durata del servizio il diritto al suo posto ed il decorso della anzianità agli effetti della liquidazione. Esaurito il servizio l'operaio deve ripresentarsi in azienda, nel termine di quindici giorni; tale termine potrà essere prorogato sino al massimo di un mese nel caso di comprovato e giustificato motivo. In difetto viene considerato dimissionario.

Per la chiamata alle armi per obblighi di leva, si intendono applicabili le norme di legge. (Allegato 3).

Art. 31. - *Risoluzione del rapporto di lavoro.*

Il rapporto di lavoro si risolve:

- a) per licenziamento;
- b) per dimissioni;
- c) per scadenza del termine contrattuale individuale;
- d) per cessazione dell'azienda;
- e) per trapasso dell'azienda o per nuova destinazione dell'operaio;
- f) per fallimento o scioglimento dell'azienda;
- g) per morte dell'operaio.

Art. 32. - *Preavviso.*

Il termine di preavviso per il licenziamento o per le dimissioni è di una settimana per ciascuna parte, o di un periodo maggiore comunque non superiore ai 15 giorni per gli operai specializzati.

Il datore di lavoro può esonerare dal servizio l'operaio licenziato o dimissionario per il termine di preavviso corrispondendogli ugualmente la relativa retribuzione.

L'operaio che risolve il rapporto senza dare o compiere il periodo di preavviso, non ha diritto alla retribuzione corrispondente.

Art. 33. - *Indennità di anzianità in caso di licenziamento.*

All'operaio licenziato non ai sensi dell'articolo 40 sarà corrisposta, per ogni anno compiuto di anzianità non interrotto presso l'azienda, una indennità nella seguente misura:

- dal 1° al 5° anno di anzianità: quattro giornate di remunerazione globale;
- dal 6° al 12° anno di anzianità: sei giornate di remunerazione globale;
- dal 13° al 20° anno di anzianità: otto giornate di remunerazione globale;
- oltre il 20° anno di anzianità: dieci giornate di remunerazione globale.

Trascorso il primo anno di anzianità ininterrotta, per la liquidazione di tale indennità le frazioni di anno si computano in dodicesimi, con l'esclusione delle frazioni di mese.

La predetta regolamentazione si applica alle anzianità maturate a partire dal 1° gennaio 1945.

Le anzianità pregresse, espresse in numero di giorni e consolidate come tali per ogni operaio, in base alle norme contrattuali precedentemente in atto per i singoli settori, verranno liquidate al momento del licenziamento nella misura del 40 per cento della remunerazione globale.

Ai fini del presente articolo si intende per remunerazione globale il complesso della paga di fatto, della indennità di contingenza, e per il centro sud dell'eventuale terzo elemento, il tutto riferito all'orario normale e nella misura in atto al momento della risoluzione del rapporto.

Art. 34. - *Indennità di anzianità in caso di dimissioni.*

Nel caso di risoluzioni del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni verranno corrisposte all'operaio le sotto indicate aliquote della indennità di cui all'articolo 33:

- 100 % agli uomini che abbiano compiuto i 55 anni di età; alle donne che abbiano compiuto i 50 anni di età; ai dimissionari per malattia, maternità, matrimonio, infortunio, trasferimento; ai dimissionari che abbiano compiuto 20 anni di anzianità ininterrotta presso l'azienda;
- 75 % ai dimissionari che abbiano compiuto 15 anni di anzianità ininterrotta presso l'azienda;
- 50 % ai dimissionari che abbiano compiuto 10 anni di anzianità ininterrotta presso l'azienda;
- 25 % ai dimissionari che abbiano compiuto 5 anni di anzianità ininterrotta presso l'azienda.

Art. 35. - *Indennità di anzianità in caso di morte.*

In caso di morte dell'operaio il datore di lavoro ai sensi dell'art. 2122 del Codice civile deve corrispondere al coniuge superstite, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo, l'indennità prevista dall'Art. 33.

In caso di morte dell'operaio il datore di lavoro valuterà per le anzianità inferiori ai cinque anni l'opportunità di integrare l'indennità di anzianità dovuta a termine di contratto, nell'ipotesi di sopravvivenza di coniuge o figli minori, già conviventi a carico dell'operaio defunto ed in condizioni di particolare bisogno.

Art. 36. - *Disciplina del lavoro.*

Durante il lavoro l'operaio non può allontanarsi dal proprio posto senza giustificato motivo e senza autorizzazione.

Compatibilmente con le esigenze del lavoro l'operaio può chiedere ed ottenere brevi permessi per assentarsi dallo stabilimento per giustificati motivi.

Tutte le assenze devono essere giustificate nei due giorni successivi salvo i casi di materiale impossibilità a farlo. L'assenza ingiustificata è punita nei modi previsti dall'articolo 40 sulle sanzioni disciplinari.

Nell'interno dello stabilimento è proibito introdurre bevande alcoliche o cibi senza il permesso della Direzione.

Parimenti non è consentito fumare se non nei luoghi appositamente stabiliti e fuori dell'orario di lavoro.

Nessun operaio può rifiutarsi a qualunque visita di inventario che per ordine superiore venisse fatta agli oggetti affidatigli ed a visite personali all'uscita dello stabilimento. La visita sulla persona dovrà essere compiuta nel minor tempo possibile ed in locale adatto, e per le operaie dovrà effettuarsi con l'intervento esclusivamente di personale femminile all'uopo incaricato.

Durante l'orario di lavoro e comunque nell'ambiente di lavoro sono vietate le raccolte di fondi, di firme, di quote di qualunque genere nonché la vendita di merci, oggetti, biglietti e simili.

Art. 37. - *Doveri dell'operaio.*

L'operaio deve svolgere le mansioni affidategli con la normale diligenza richiesta dalla natura del lavoro nell'interesse della azienda.

L'operaio deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro.

L'operaio durante il rapporto di lavoro non può divulgare notizie che possano recare danno all'azienda dalla quale dipende, né trafugare disegni e campionature.

Art. 38. - *Diritti dell'operaio.*

L'operaio ha diritto:

- a) di ricevere puntualmente la corresponsione della retribuzione alla scadenza contabile del periodo di paga;
- b) di conoscere le mansioni affidategli;
- c) di fruire di un periodo di riposo annuale retribuito;
- d) di fruire del trattamento previdenziale a norma di legge e di contratto.

Art. 39. - *Danni e trattenute per risarcimento.*

I danni che importino trattenute per risarcimento debbono essere contestati all'operaio non appena venuti a conoscenza della ditta.

L'importo del risarcimento, ragguagliato alla entità del danno, sarà ratealmente trattenuto nella misura massima del 12 per cento della retribuzione globale per ogni periodo di paga, salvo il caso di risoluzione del rapporto, nella quale ipotesi il saldo eventuale sarà ritenuto su tutti i compensi e indennità dovuti all'operaio a qualsiasi titolo.

Art. 40. - *Sanzioni disciplinari.*

Le infrazioni al presente contratto e alle altre norme e regolamenti interni di cui alla parte generale possono essere punite:

1° col rimprovero verbale o scritto;

2° con la multa fino ad un massimo di tre ore di paga e contingenza;

3° con la sospensione del lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni;

4° con il licenziamento senza preavviso, ma con la sola indennità di cui all'articolo 33;

5° con il licenziamento in tronco senza preavviso e senza indennità.

Il rimprovero e la multa possono essere inflitti all'operaio:

a) che abbandoni il proprio posto senza autorizzazione e senza giustificato motivo;

b) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza autorizzazione o senza giustificato motivo;

c) che eseguisca con negligenza il lavoro affidatogli;

d) che per disattenzione guasti il macchinario o il materiale di lavorazione, oppure non avverta i superiori diretti di eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro;

e) che in qualunque modo trasgredisca le norme del presente contratto, o quelle del regolamento interno, o commetta contro la disciplina, la morale, l'igiene e la sicurezza dello stabilimento mancanze che non siano punibili con il licenziamento.

La minore o maggiore gravità delle mancanze e la loro recidività costituiscono titolo per l'applicazione o del semplice rimprovero o delle altre sanzioni maggiori.

Il licenziamento, con immediata cessazione del lavoro e della paga, può essere inflitto:

1° senza preavviso ma con indennità:

a) per contravvenzione al divieto di fumare di cui al 5° capoverso dell'articolo 36;

b) per risse in fabbrica;

c) per assenze senza giustificato motivo per tre giorni di seguito o per tre volte nell'anno nei giorni seguenti ai festivi o seguenti alle ferie;

d) per recidiva in qualunque delle colpe che abbiano dato luogo a due recidive nella medesima mancanza o ad una sospensione nei sei mesi precedenti.

2° senza preavviso e senza indennità:

a) per movimenti irregolari di medaglie, scritturazioni o timbrature di schede o per altre alterazioni dolose dei sistemi aziendali di controllo di presenza;

b) per insubordinazione grave;

c) per furto a danno dell'azienda;

d) per negligenza od atti impicanti dolo o colpa grave con danno per l'azienda;

e) per danneggiamenti volontari, rivelazioni di procedimenti o sistemi di lavoro, trafugamenti di disegni e campionature, lavorazioni in stabilimento per conto proprio o di terzi con danno per l'azienda.

Art. 41. - *Destinazione dell'importo delle multe disciplinari.*

L'importo delle multe disciplinari deve essere versato alla Cassa di Malattia.

Art. 42. - *Gratifica natalizia.*

La liquidazione della gratifica natalizia agli operai ad economia sarà effettuata nella misura di 200 ore della retribuzione globale. Per i cottimisti si farà riferimento al guadagno medio delle due ultime quindicine o delle ultime quattro settimane.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, saranno corrisposti tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestati nella azienda.

PARTE SECONDA

CATEGORIE SPECIALI OD INTERMEDIE.

Il trattamento normativo e salariale dei lavoratori appartenenti alle categorie speciali od intermedie (già equiparati) è regolato a tutti gli effetti dagli accordi interconfederali 30 marzo, 23 maggio e 27 ottobre 1946 (1).

PARTE TERZA

IMPIEGATI.

Art. 1. - *Assunzione.*

Il rapporto di impiego si attua con la lettera di assunzione, nella quale deve essere specificato:

1° la data di assunzione e l'eventuale anzianità convenzionale;

(1) Vedi in appendice le norme relative al trattamento degli assistenti.

- 2° la categoria e il grado cui l'impiegato viene assegnato e in modo sommario le mansioni a lui attribuite;
- 3° la durata dell'eventuale periodo di prova;
- 4° l'eventuale prefissione di termini;
- 5° il trattamento economico iniziale.

Nella lettera inoltre verrà fatto riferimento al presente contratto nazionale.

All'atto dell'assunzione l'impiegato deve presentare quei documenti che siano richiesti da disposizioni di legge, o comunque prescritti dal regolamento interno aziendale, nonché gli eventuali certificati comprovanti il titolo di studio e le precedenti occupazioni.

Art. 2. - *Contratto a termine.*

L'assunzione può essere fatta anche con prefissione di termini; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato, quando l'aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specificità del rapporto ed appaia invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto.

Comunque, agli effetti dell'indennità di anzianità, si considererà come contratto a tempo indeterminato la rinnovazione o proroga di un contratto a termine che venisse stipulata per un periodo non superiore a tre anni, salva però quella prosecuzione che - nella misura massima di 6 mesi - venisse concordata per portare a termine l'opera o il lavoro per cui l'impiegato fu assunto in servizio, oppure in riferimento alla pur protratta cessazione dell'attività aziendale.

Tale disposizione non si applica ai contratti a termine attualmente in corso per il periodo fino alla loro scadenza.

L'assunzione fatta con prefissione di termine dovrà risultare da atto scritto.

Le norme previste nel presente contratto e nei relativi accordi integrativi si applicano sino alla scadenza del termine anche ai contratti a tempo determinato, eccezione fatta di quelle relative al preavviso di licenziamento ed alla indennità di anzianità.

Non si applicano altresì le norme relative alla previdenza, limitatamente ai contratti a termine che abbiano durata non superiore ai tre mesi.

Art. 3. - *Periodo di prova.*

L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a sei mesi per l'impiegato della prima categoria, a quattro mesi per l'impiegato della seconda categoria ed a due mesi per quello della terza categoria. Tale periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione di cui all'articolo 1.

Non sono ammesse né la protrazione, né la rinnovazione del periodo di prova se non vi sia accordo fra le parti per documentata necessità di valutazione. In quest'ultimo caso il prolungamento del periodo di prova sarà di tre mesi per l'impiegato della prima categoria e di due mesi per l'impiegato della seconda categoria.

Durante il periodo di prova sussistono fra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.

Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di impiego potrà essere richiesta da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento, senza preavviso né indennità.

In caso di risoluzione del rapporto per volontà dell'azienda, all'impiegato sarà corrisposta la retribuzione sino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.

Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, l'impiegato si intenderà confermato in servizio con l'anzianità convenuta alla data di assunzione e non inferiore a quella della data stessa.

Per gli impiegati in prova, limitatamente alla 1ª categoria e al 1º grado della seconda categoria, la retribuzione potrà essere inferiore di un quinto a quella base contrattuale. La differenza sarà però reintegrata all'impiegato che venga confermato in servizio.

Art. 4. - *Categorie e gradi dell'impiegato.*

L'impiegato non dirigente di azienda, verrà assegnato, a tutti gli effetti del presente contratto ed in base alle mansioni a lui attribuite, ad una delle seguenti categorie e grado relativo.

IMPIEGATI DI CONCETTO.

CATEGORIA 1ª. - *Grado 1º.* — Impiegato con mansioni direttive e facoltà di decisione, di organizzazione, possibilità di iniziativa e discrezionalità di poteri, nonché impiegato svolgente mansioni fondamentali per l'attività dell'azienda ed equivalenti per importanza a quelle sopra specificate, assoggettati alle sole direttive generali del titolare o del dirigente di azienda.

Grado 2º. — Impiegato con mansioni direttive, di responsabilità e con facoltà di iniziativa per il buon andamento di determinate attività aziendali, assoggettato alle direttive di un impiegato di primo grado ove esista, o in difetto, a quelle del titolare o del dirigente di azienda.

CATEGORIA 2ª. - *Grado 1º.* — Impiegato con mansioni di elaborazione, sviluppo e completamento di un determinato lavoro o procedimento, con facoltà di iniziativa per ciò che concerne l'organizzazione nei limiti dei propri compiti, svolti in conformità alle indicazioni di massima ricevute dai propri superiori.

Grado 2º. — Impiegato con mansioni per le quali si richiede una particolare preparazione professionale, svolte in conformità a specifiche direttive dei propri superiori.

IMPIEGATI D'ORDINE.

CATEGORIA 3ª - *Grado 1º.* — Impiegato con mansioni esecutive che richiedono una generica preparazione professionale.

Grado 2º. — Impiegato con mansioni di mera esecuzione.

Nell'assegnare l'impiegato di concetto alle categorie e gradi di cui sopra, si dovrà tenere in debito conto le proporzioni dell'azienda nonché la sua attrezzatura tecnica ed amministrativa messe in relazione alle effettive mansioni svolte dall'impiegato.

Art. 5. - *Commissione tecnica per le categorie impiegatizie.*

Le eventuali divergenze relative all'appartenenza del personale, in base alle mansioni svolte, alle diverse categorie previste dal precedente articolo, nonché quelle concernenti l'attribuzione della qualifica impiegatizia, sono demandate all'esame di una commissione tecnica paritetica disciplinata dalle norme previste dall'annesso accordo. (Allegato 4).

Art. 6. - *Assegnazione al competente grado.*

La determinazione delle specifiche mansioni che comportano l'assegnazione dell'impiegato al corrispondente grado sarà stabilita con contratti integrativi di incasellamento, stipulati per settore merceologico.

Essi avranno a tutti gli effetti la stessa decorrenza del presente contratto e potranno per l'avvenire essere soggetti a separata denuncia e revisione; negli stessi dovrà essere rispettata rigorosamente la classificazione prevista dal precedente articolo 4.

Detti contratti integrativi dovranno contenere un prospetto di esemplificazione delle qualifiche e mansioni corrispondenti ai gradi impiegatizi con le necessarie annotazioni esplicative.

Art. 7. - *Criteri transitori per l'assegnazione ai gradi.*

Al momento dell'applicazione del presente contratto e di quelli integrativi l'impiegato non potrà comunque essere assegnato ad una categoria inferiore a quella di appartenenza nel momento medesimo.

Per l'assegnazione ai gradi saranno seguiti i criteri di cui ai precedenti articoli.

Art. 8. - *Laureati e diplomati.*

L'impiegato laureato assunto in primo impiego non potrà essere assegnato ad un grado inferiore al 1° della seconda categoria e percepirà, per un periodo di nove mesi, lo stipendio corrispondente con uno scarto di metà della differenza fra il grado stesso (primo grado) e quello inferiore (secondo grado).

L'impiegato diplomato da istituto industriale o da scuola media superiore, assunto in primo impiego in relazione al titolo, non potrà essere assegnato ad un grado inferiore al secondo della 2ª categoria e percepirà per un periodo di sei mesi lo stipendio corrispondente con uno scarto di metà della differenza tra il grado stesso (secondo grado) e quello inferiore (primo grado - terza categoria).

Art. 9. - *Stipendio.*

Lo stipendio, ossia la parte fissa garantita della retribuzione dell'impiegato, non può essere assoggettato a riduzione di qualsiasi entità, per fatto non dipendente dall'impiegato stesso.

Lo stipendio di fatto è costituito:

- a) dallo stipendio base;
- b) dagli aumenti periodici di anzianità;
- c) dalle condizioni di miglior favore, in esse compresi gli aumenti di merito.

Lo stipendio si intende stabilito per ammontare annuo, e la sua corresponsione avverrà per mezzo di tredici quote, da corrispondersi per dodici quote rispettivamente l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese e per la tredicesima normalmente alla vigilia di Natale.

La liquidazione della tredicesima mensilità sarà effettuata sulla base della retribuzione globale mensile di fatto.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno saranno corrisposti tanti dodicesimi di tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati dall'impiegato nell'azienda.

I casi di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro disposte dall'azienda o dalle competenti autorità, saranno regolati, per quanto concerne il trattamento retributivo, dalle norme di legge ed interconfederali in vigore.

Art. 10. - *Corresponsione della retribuzione.*

La retribuzione dell'impiegato (stipendio, compensi per ore straordinarie, festive, notturne, emolumenti variabili, indennità ecc.) sarà corrisposta alle scadenze previste con la specificazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione stessa.

In caso di contestazione sullo stipendio o sugli altri elementi costitutivi della retribuzione, all'impiegato dovrà essere, in attesa della definizione della controversia, corrisposta alle relative scadenze la parte di retribuzione non contestata.

Art. 11. - *Stipendio base.*

Lo stipendio base, rappresentante il minimo assoluto della retribuzione, distinto per grado, sarà quello previsto nella tabella allegata al presente contratto.

Art. 12. - *Garanzia dello stipendio.*

All'impiegato remunerato in tutto o in parte a provvigione o a interessenza o a premi, sarà garantito, come media annuale, il minimo di stipendio fissato nel presente contratto.

Art. 13. - *Aumenti periodici di anzianità.*

Gli impiegati, per l'anzianità di servizio maturata dopo il 21° anno di età presso una stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa società) e nella medesima categoria e grado di appartenenza, avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione della retribuzione mensile nella misura del 5 per cento biennale per otto bienni.

L'aliquota suddetta è calcolata sul minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria e grado cui appartiene l'impiegato. I futuri aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi assegni di merito, né i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.

Gli aumenti periodici decoreranno dal 1° giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. Gli aumenti di anzianità già maturati devono essere ricalcolati percentualmente sui minimi di stipendio in atto alle singole scadenze mensili.

Agli impiegati attualmente in servizio verrà riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianità per il servizio prestato dal 1° gennaio 1937, con esclusione in ogni caso, di quella maturata prima del compimento del 21° anno di età.

Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti eventualmente già concessi per lo stesso titolo.

Nel caso di passaggio a categoria o a grado superiore, l'anzianità dell'impiegato, ai fini degli aumenti periodici, decorrerà dal giorno di assegnazione alla nuova categoria o grado.

La retribuzione di fatto, ivi compresi gli eventuali aumenti periodici già concessi, resterà invariata qualora risulti pari o superiore al minimo contrattuale di stipendio mensile della nuova categoria o grado.

Nel caso che lo stipendio base della nuova categoria o grado risultasse inferiore a quello della precedente categoria o grado, maggiorato dagli aumenti periodici già maturati, la differenza fra i due importi verrà consolidata come aumento di merito.

Art. 14. - *Cauzione per maneggio di denaro.*

All'impiegato che normalmente maneggia denaro con oneri per errori, deve essere corrisposta, per dodici mensilità, una indennità mensile non inferiore al sette per cento dell'importo dello stipendio base mensile del suo grado.

All'impiegato che ha normalmente maneggio di denaro e che per ciò percepisce l'indennità anzidetta, qualora venga richiesta cauzione o analoga garanzia finanziaria verranno annualmente corrisposti sulla somma di denaro a tale titolo depositata presso l'azienda gli interessi nella misura dell'interesse ufficiale di sconto. Se la garanzia venga costituita con deposito di titoli, l'interesse relativo sarà rappresentato dalle cedole dei titoli stessi.

Art. 15. - *Orario di lavoro. Lavoro straordinario, notturno e festivo.*

Per la durata del lavoro si fa riferimento alle norme di legge con le relative deroghe ed eccezioni.

Sono considerate ore straordinarie quelle eseguite oltre l'orario normale stabilito per legge, salve ed impregiudicate le eventuali situazioni economiche di miglior favore già stabilite con accordi locali.

Per il personale con mansioni discontinue l'orario massimo normale di servizio potrà superare di due ore l'orario normale previsto dalla legge; tale orario potrà even-

tualmente superare sino a quattro ore l'orario normale previsto dalla legge per particolari mansioni in quanto espressamente determinate nei contratti integrativi.

Il singolo impiegato non potrà rifiutarsi entro i limiti consentiti dalla legge di compiere il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi di impedimento.

Salvo diverse eventuali determinazioni di legge circa un primo scaglione di ore, le percentuali di maggiorazione oraria sono le seguenti:

lavoro notturno a turni non avvicendati	30 %
lavoro notturno a turni avvicendati	25 %
lavoro straordinario diurno	30 %
lavoro straordinario notturno	60 %
lavoro festivo	80 %
lavoro domenicale con riposo compensativo	15 %
lavoro domenicale senza riposo compensativo	80 %
lavoro notturno festivo straordinario	100 %

Le percentuali di cui sopra si applicheranno sullo stipendio individuale di fatto esclusa la contingenza.

Le dette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili, la maggiore assorbendo la minore.

Per gli impiegati della prima categoria, non assoggettati alle limitazioni dell'orario legale di lavoro, il lavoro normalmente eccedente l'orario di legge e che venga prestato con carattere di continuità per esigenze dell'azienda, sarà retribuito con una maggiorazione sullo stipendio del grado.

Sempre per detti impiegati di prima categoria, ove siavi prestazione di straordinario al di là dei limiti normali anzidetti, la indennità correlativa potrà essere convenuta tra le parti od in misura preventiva forfettaria o di volta in volta.

Tale lavoro straordinario potrà essere dall'impiegato di primo grado effettuato anche di iniziativa quando le esigenze dell'azienda lo richiedano, nonché, in assenza temporanea di un impiegato di primo grado, anche da un impiegato di secondo grado da lui dipendente e salvo ratifica.

Art. 16. - *Valore aritmetico della quota oraria.*

Per l'applicazione delle percentuali di maggiorazione di cui all'articolo precedente la determinazione dello stipendio orario si ottiene dividendo lo stipendio mensile per l'orario aziendale di fatto, assumendo come divisore massimo il limite di 180.

Art. 17. - *Giorni festivi e riposo settimanale (1).*

Sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti come tali dallo Stato agli effetti civili, nonché la ricorrenza del Patrono del luogo ove l'impiegato lavora, il giorno successivo alla Pasqua e quello successivo al Natale.

(1) Decreto legge legislativo 22 aprile 1946, n. 185:

Omissis.

Art. 3. — Fino a quando non venga diversamente stabilito, nelle ricorrenze dell'anniversario della Liberazione (25 aprile), della festa del lavoro (1° maggio), dell'anniversario della Vittoria in Europa (8 mag-

Il giorno di riposo settimanale sarà normalmente di domenica, salvo che la domenica cada in turni regolari e periodici di lavoro.

Non è consentito il riposo compensativo in altro giorno della settimana per il lavoro domenicale non compreso in turni regolari di lavoro e salvo ben inteso le eccezioni di legge.

Lo stesso dicasi per il lavoro comandato nella giornata o nel pomeriggio del sabato quando questi siano stati fissati precedentemente di riposo nell'orario di lavoro aziendale.

In caso di modificazioni dei turni di riposo, l'impiegato dovrà venire preavvisato entro il 3° giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso con diritto di recuperare entro il periodo di due settimane il giorno di riposo non effettuato.

Art. 18. - *Ferie.*

L'impiegato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione, non inferiore a:

15 giorni di calendario in caso di anzianità di servizio fino a due anni;

20 giorni di calendario in caso di anzianità di servizio da oltre due anni fino a 10 anni;

25 giorni di calendario in caso di anzianità di servizio da oltre 10 anni fino a 25 anni;

30 giorni di calendario in caso di anzianità di servizio di oltre 25 anni.

Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e non potrà avere inizio in giorni festivi; nel fissare l'epoca sarà tenuto conto da parte dell'azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, degli eventuali desideri dell'impiegato.

La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione nel corso dell'annata l'impiegato non in prova ha diritto alle ferie stesse in proporzione ai mesi di servizio prestato.

L'assegnazione delle ferie non potrà avere luogo durante il periodo di preavviso.

Dato lo scopo igienico-sociale dell'istituto delle ferie non è ammessa, in linea di massima, la rinuncia da parte dell'impiegato al godimento delle ferie.

Art. 19. - *Permessi.*

Le assenze dal lavoro devono essere immediatamente giustificate nel modo prescritto dal regolamento interno aziendale.

All'impiegato che per motivi di evidente necessità ne faccia richiesta, l'azienda

gio) che sono dichiarate giorni festivi a tutti gli effetti civili, nell'anniversario della Vittoria della Guerra 1915-1918 (4 novembre), lo Stato, gli enti pubblici ed i privati datori di lavoro sono tenuti a corrispondere ai lavoratori da essi dipendenti, ancorché non vi sia prestazione d'opera, la normale retribuzione giornaliera, compreso ogni elemento accessorio di questa.

Ai lavoratori che, nei casi previsti, prestano la loro opera nelle suindicate solennità è dovuta una doppia retribuzione nella misura anzidetta con la maggiorazione per il lavoro festivo effettivamente prestato.

In caso di trasgressione i datori di lavoro incorrono nelle sanzioni previste dal primo comma dell'articolo 509 del Codice penale.

deve, compatibilmente con le esigenze del lavoro, accordare permessi con corrispondenza della retribuzione e senza computarli nel periodo di riposo annuale.

All'impiegato che contrae matrimonio l'azienda deve accordare un permesso di giorni 15 con corrispondenza della retribuzione e senza computarli nel periodo di riposo annuale.

All'impiegato che dimostra di dover espletare incarichi sindacali fuori dell'ambito dell'azienda sarà, previa intesa fra le parti, accordato il permesso di assentarsi per il tempo strettamente necessario e tenute presenti le esigenze aziendali.

Art. 20. - *Periodo di aspettativa.*

All'impiegato avente una anzianità di servizio presso l'azienda non inferiore a 5 anni, l'azienda dovrà concedere un periodo di aspettativa per malattia nella misura massima di 3 mesi, prorogabili per documentate ulteriori necessità convalescenziarie fino ad un massimo non rinnovabile di 6 mesi.

Coi medesimi requisiti di anzianità, analoga aspettativa sarà concessa fino ad un massimo di mesi 3 all'impiegato che lo richieda per necessità personali rigorosamente comprovate per cause di malattia o morte dei familiari, di successioni ereditarie, di avviamento o sistemazione di affari inerenti al suo nucleo familiare e simili occorrenze.

Gli anzidetti periodi di aspettativa non saranno né retribuiti né computati per l'anzianità delle ferie e del tredicesimo mese, mentre varranno per gli altri effetti contrattuali.

Art. 21. - *Esplicazione temporanea di mansioni.*

L'impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, può essere temporaneamente incaricato di svolgere mansioni diverse da quelle inerenti al suo grado, purché esse non comportino un peggioramento economico, né comunque un mutamento sostanziale della sua posizione nei riguardi dell'azienda.

All'impiegato che sia destinato a svolgere mansioni rientranti in grado superiore al suo, trascorso un periodo di 4 mesi nel disimpegno di mansioni di 2ª categoria 2º grado e 3ª categoria 1º grado, e di sei mesi nel disimpegno di mansioni di 1º e 2º grado di 1ª categoria, e di 1º grado di 2ª categoria, dovrà venire senz'altro automaticamente riconosciuta l'assegnazione al grado corrispondente alle mansioni temporaneamente esplicate. Questo anche quando trattisi di posti scoperti per dimissioni o trasferimento di altro impiegato, esclusione fatta dei casi dovuti a forza maggiore.

Nel caso trattisi invece di sostituzione per assenza temporanea di altro impiegato dovuta ad infortunio, malattia, gravidanza, maternità, servizio militare e aspettativa, l'assegnazione alla categoria superiore dovrà avvenire automaticamente quando la sostituzione duri oltre i limiti previsti dalla legge e dal contratto per i diversi istituti.

In ogni caso dopo il primo mese dovrà essere corrisposto all'impiegato a titolo di indennità transitoria e per tutto il periodo di esplicazione temporanea di mansioni, un assegno corrispondente alla differenza fra il trattamento economico che gli sarebbe spettato per l'avanzamento di grado e quello di cui normalmente fruiva.

Art. 22. - *Passaggio dalla categoria di operaio a quella di impiegato.*

In caso di suo passaggio a impiegato nella stessa azienda, l'operaio avrà diritto al trattamento che come tale gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considererà assunto *ex novo* nella nuova qualifica, per la quale gli verrà riconosciuta agli effetti del preavviso, della indennità di anzianità e del trattamento di malattia, una maggiore anzianità convenzionale pari ad un anno per ogni cinque anni di anzianità con la qualifica di operaio, con decorrenza dal quinto anno compiuto.

In caso di passaggio nella stessa azienda dalla qualifica di operaio a quella di impiegato il lavoratore ha diritto di conservare la retribuzione goduta da operaio, qualora tale retribuzione risulti superiore alla retribuzione derivantegli dall'applicazione del presente contratto.

Art. 23. - *Indennità di trasferta.*

All'impiegato in missione per esigenze di servizio l'azienda corrisponderà:

- a) tutte le spese di trasporto da lui sostenute purché effettuate nell'interesse dell'azienda;
- b) tutte le spese vive necessarie per l'espletamento della missione;
- c) tutte le spese di vitto, alloggio, rappresentanza, quando la qualità o la durata del servizio le renda necessarie, tenendo presente nella liquidazione l'eventuale disagio creato dalla particolare natura della trasferta (esempio: durata e condizioni della missione).

Le parti potranno concordare in misura forfettaria la determinazione delle indennità di cui al punto c).

Art. 24. - *Trasferimento.*

L'impiegato trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso la sede di origine e che non ricorrono nella nuova destinazione.

L'impiegato che rifiuti il trasferimento anche se all'atto della assunzione abbia accettato la clausola di sottoporsi a trasferimenti, potrà venire licenziato con diritto però al periodo di preavviso.

L'impiegato già trasferito dalla sede dove aveva residenza ad altra sede, qualora entro 5 anni dal suo trasferimento venga licenziato o si renda dimissionario per giusta causa, ha diritto all'intera indennità che gli sarebbe spettata a norma dell'articolo 25 in caso di trasferimento nella primitiva sede.

Tale diritto è però subordinato all'effettivo rientro dell'impiegato alla sede di originaria assunzione entro e non oltre i sei mesi dalla data di risoluzione del rapporto.

Se l'impiegato invece di ritornare alla sede di origine si trasferisse altrove, avrà diritto al rimborso dell'indennità di trasferimento con il limite massimo che avrebbe comportato il rientro alla sua sede di origine.

Art. 25. - *Indennità di trasferimento.*

All'impiegato che venga trasferito nel territorio nazionale sarà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per sé, per le persone di famiglia e per gli effetti familiari (mobili, bagagli. ecc.) previ opportuni accordi da prendersi con l'azienda.

È inoltre dovuto il rimborso delle spese di vitto e alloggio:

per giorni 10 all'impiegato senza familiari conviventi a carico;

per giorni 20 all'impiegato avente familiari a carico con lui conviventi, oltre due giorni per ogni figlio a carico e sempreché gli uni e gli altri lo seguano nel trasferimento.

All'impiegato trasferito dietro sua richiesta non competono comunque le indennità di cui sopra.

Qualora per effetto del trasferimento l'impiegato debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto regolarmente registrato o comunque documentabile, avrà diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di 6 mesi.

Art. 26. - *Indennità di alloggio.*

Qualora nella località ove l'impiegato svolge normalmente la sua attività non esistano possibilità di alloggio, né adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati, ed il perimetro del più vicino centro disti più di km. 5, l'azienda che non provvede in modo idoneo al trasporto corrisponderà all'impiegato un adeguato indennizzo.

Art. 27. - *Indennità di zona malarica.*

Gli accordi integrativi potranno stabilire l'importo dell'indennità per l'impiegato che da località non malarica venga trasferito in zona riconosciuta malarica.

Tale indennità verrà conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pure malarica e spetterà anche all'impiegato che, originariamente proveniente da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica. Le zone da considerarsi malariche agli effetti del presente articolo saranno, in ciascuna provincia, determinate dalle competenti autorità sanitarie.

Art. 28. - *Indennità di vestiario.*

La ditta è tenuta a fornire a sue spese gli indumenti di lavoro, quando ciò sia previsto dal regolamento interno, quando sia richiesto dalla natura stessa della lavorazione e quando il normale contatto con macchinario o attrezzature porti ad un maggior consumo di indumenti.

Nell'eventualità che una circostanza improvvisa derivata da esigenze di lavoro impedisca all'impiegato di munirsi tempestivamente dell'indumento messo a dispo-

sizione dalla ditta per tali necessità e gliene derivasse un danno, la ditta gli riconoscerà un indennizzo da concordarsi fra le parti.

Le parti potranno anche concordare un indennizzo per danni derivati per esigenze di lavoro al vestiario dell'impiegato al quale non sia normalmente fornito l'indumento di lavoro, purché venga dimostrato che è stata usata la necessaria cautela da parte dell'impiegato stesso.

Art. 29. - *Lavori nocivi.*

Nelle lavorazioni che si svolgono in condizioni di particolare disagio o con impiego di sostanze nocive, dovranno essere dalle aziende osservate le vigenti disposizioni di legge riguardanti:

- a) l'età ed il sesso dei lavoratori che vi possono essere adibiti;
- b) le modalità e la periodicità di visita medica o di ispezione sanitaria ai luoghi di lavoro;
- c) gli apprestamenti preventivi e difensivi occorrenti;
- d) gli orari di lavoro prescritti.

Potranno del pari essere adottate di concerto fra le parti le ulteriori misure atte a verificare l'osservanza delle disposizioni di legge ed a integrarle, occorrendo, nell'interesse della salute fisica del lavoratore.

Art. 30. - *Trattamento per invenzioni.*

In relazione alle vigenti disposizioni di legge (Regio decreto 29 giugno 1939, articoli 23, 24 e 25) l'impiegato che durante un rapporto di impiego fa invenzioni ha l'incondizionato diritto di esserne riconosciuto l'autore e pertanto ha diritto al nome che resta inalienabile di sua spettanza.

In relazione sempre alle richiamate disposizioni di legge ha inoltre diritto ad uno dei seguenti trattamenti:

- a) se l'impiegato è stato assunto con speciale incarico di ricerche e di studi per la soluzione di problemi tecnici interessanti l'azienda, tali mansioni dovranno risultare da atto scritto ed i diritti derivanti dalle invenzioni a cui l'impiegato pervenga spettano al datore di lavoro. L'impiegato avrà però diritto o ad una retribuzione preventivamente fissata in corrispondenza della sua predetta attività inventiva, retribuzione che in tal caso dovrà essere menzionata nel patto scritto, o in difetto, come prevede la legge, ad equi premi in relazione alla importanza delle singole invenzioni. Per la determinazione di detti premi valgono sempre le norme di legge;
- b) se le invenzioni a cui perviene l'impiegato rientrano nel campo dell'attività dell'azienda da cui esso dipende, ma non negli obblighi contrattuali che regolano il rapporto di lavoro, i diritti derivanti dalle invenzioni sono di spettanza dell'impiegato, ferma la facoltà del datore di lavoro di esercitare il diritto di prelazione per l'uso esclusivo o non esclusivo o per l'acquisto della privativa, previo compenso all'inventore da determinarsi e corrispondersi nei modi e nei termini previsti dalla legge;

c) se le invenzioni a cui perviene l'impiegato sono estranee tanto agli obblighi contrattuali che regolano il rapporto di lavoro quanto al campo di attività della azienda dalla quale l'impiegato dipende, i diritti delle invenzioni stesse sono di libera disponibilità dell'inventore e quando questi abbia notificato al proprio datore di lavoro l'invenzione a cui è pervenuto, e quegli abbia dichiarato di non aver alcun interesse all'invenzione stessa, potrà disporne liberamente anche nei riguardi di terzi, senza per questo venir meno al dovere di non trattare affari in concorrenza con l'azienda.

Il patto di rinuncia ai diritti di scoperte e di invenzioni di cui al presente articolo è di pieno diritto nullo.

Art. 31. - *Trattamento di malattia.*

L'assenza per malattia dovrà essere comunicata entro due giorni salvo i casi di giustificato impedimento ed entro tre giorni dovrà essere fatto pervenire all'azienda il relativo certificato medico.

L'azienda avrà facoltà di far controllare la malattia dell'impiegato da un medico di sua fiducia.

Nel caso di interruzione del servizio dovuta a malattia, l'azienda conserverà all'impiegato non in prova il posto per un periodo di 6 mesi, se esso abbia una anzianità di servizio non superiore ai 5 anni, e per un periodo di 10 mesi, se abbia una anzianità di servizio di oltre 5 anni, senza interruzione dell'anzianità, corrispondogli nel primo caso l'intero stipendio per i primi 3 mesi e la metà per i successivi 3 mesi, nel secondo caso l'intero stipendio per i primi 3 mesi e la metà per gli altri 7 mesi.

Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'impiegato di riprendere servizio, l'impiegato stesso potrà risolvere il contratto d'impiego con diritto alla sola indennità di anzianità di cui all'articolo 43.

Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salva la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso e della indennità di anzianità.

Ove invece l'azienda proceda al licenziamento dell'impiegato gli corrisponderà l'indennità di anzianità ivi compresa la indennità sostitutiva del preavviso.

Per l'assistenza di malattia a favore dell'impiegato si provvede a termine delle disposizioni contenute nell'apposito contratto collettivo interconfederale 1° luglio 1937 e successive modifiche relativo all'istituzione delle Casse Mutue Malattia per gli impiegati dell'industria.

Art. 32. - *Trattamento di infortunio.*

In caso di infortunio sul lavoro od in missione, l'impiegato fruirà dello stesso trattamento previsto per il caso di malattia di cui al precedente articolo, salvo per quanto riguarda la conservazione del posto che dovrà essere mantenuto con gli eventuali diritti di anzianità fino alla guarigione clinica, intesa questa nel senso che la stessa coincida con il rilascio del certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro.

Qualora l'impiegato benefici a carico della ditta di un trattamento assicurativo, la presente norma va intesa nel senso che se le relative prestazioni economiche assicurative non raggiungessero la entità corrispondente al trattamento di cui sopra, dovranno essere integrate fino a concorrenza.

Quanto sopra senza pregiudizio di risarcimento di danni per responsabilità dell'azienda.

Art. 33. - *Tutela della maternità.*

Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle impiegate durante la gravidanza e puerperio, l'azienda deve in tale evenienza conservare il posto all'impiegata per un periodo complessivo di almeno otto mesi, corrispondendo l'intera retribuzione per i primi quattro mesi e la metà di essa per gli altri quattro mesi.

Ove durante il periodo di cui al primo comma intervenga una malattia, si applicheranno le disposizioni fissate dall'articolo 31, quando risultino più favorevoli alla impiegata, a decorrere dal giorno in cui si manifesti la malattia stessa.

L'assenza per gravidanza e puerperio non interrompe, a tutti gli effetti, il decorso dell'anzianità di servizio per il periodo suddetto.

Art. 34. - *Servizio militare.*

Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro. Per la chiamata alle armi per obblighi di leva si fa riferimento alle disposizioni di legge in vigore al momento della chiamata. (Allegato 3).

Il tempo passato sotto le armi verrà computato a tutti gli effetti dell'anzianità come passato in servizio presso l'azienda. Terminato il servizio militare l'impiegato dovrà presentarsi nel termine di 30 giorni all'azienda per riprendere il servizio; non presentandosi nel termine suddetto, sarà considerato dimissionario.

Quanto sopra, salvo diverse disposizioni di legge speciali più favorevoli all'impiegato.

Art. 35. - *Diritti e doveri delle parti.*

Nello svolgimento del rapporto di lavoro, i diritti e i doveri delle parti discendono dalla legge e dai principi generali di diritto, ove il presente contratto, quelli integrativi dello stesso o il regolamento interno non dispongano.

Art. 36. - *Doveri generali dell'impiegato.*

L'impiegato deve, nell'espletamento delle sue mansioni, tenere contegno consono alla dignità della sua funzione, vale a dire:

- a) usare l'attività e diligenza richieste dalla natura della prestazione dovuta, nell'interesse dell'azienda e della produzione;
- b) osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartitegli dall'imprenditore e dai collaboratori di questo, dai quali gerarchicamente dipende;

c) non trattare affari per proprio conto o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, non divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'azienda, non farne uso in modo di poter recare ad essa pregiudizio e non asportare disegni e campionature;

d) rispettare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte dalla azienda per il controllo della presenza;

e) rispettare il regolamento interno aziendale, portato a sua conoscenza mediante la affissione nei locali di lavoro;

f) aver cura dei locali, mobili, oggetti, macchinario e strumenti e quanto altro a lui affidato.

Art. 37. - *Ritenute per danni.*

Qualsiasi ritenuta per risarcimento di danni non potrà mai superare la quinta parte dello stipendio di fatto, per ogni scadenza mensile, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto.

Ove intervenga tale risoluzione l'importo delle ritenute potrà essere trattenuto sulla liquidazione.

Art. 38. - *Provvedimenti disciplinari a carico dell'impiegato.*

Le mancanze dell'impiegato potranno essere punite a seconda della loro gravità coi seguenti provvedimenti:

a) rimprovero verbale;

b) rimprovero scritto;

c) multa non superiore a 3 ore di stipendio;

d) sospensione dal lavoro e dallo stipendio per un periodo non superiore a 5 giorni;

e) trasferimento ove sia possibile;

f) licenziamento senza preavviso ma colla sola indennità di cui all'articolo 43;

g) licenziamento in tronco senza preavviso e senza indennità.

Non sarà consentita l'applicazione di provvedimenti di più elevata misura, escluso quanto sotto le lettere f) e g), in caso di recidiva, qualora la mancanza dell'impiegato non sia stata precedentemente punita col consono provvedimento disciplinare o almeno contestata all'interessato.

La sospensione ed il trasferimento si possono applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguate sanzioni nel disposto delle lettere a), b), c).

Il licenziamento senza preavviso ma con indennità di cui alla lettera f) potrà essere adottato nei confronti dell'impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali sianocchè gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di impiego.

Il licenziamento in tronco senza preavviso e senza indennità potrà essere adot-

tato nei confronti dell'impiegato colpevole di atti la cui gravità morale od economica richieda l'applicazione della maggiore sanzione.

Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l'impiegato.

Art. 39. - *Risoluzione del rapporto di impiego.*

La risoluzione del rapporto di impiego può avvenire per licenziamento, trasformazione o cessazione dell'azienda, dimissioni, morte dell'impiegato, scadenza di termine.

Essa è regolata dagli articoli seguenti.

Art. 40. - *Preavviso in caso di licenziamento o dimissioni.*

Il rapporto di impiego a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue per l'impiegato che abbia superato il periodo di prova:

ANNI DI SERVIZIO	Mesi di preavviso secondo la categoria		
	3 ^a	2 ^a	1 ^a
fino a 5 anni	1	1 ¹ / ₂	2
da 5 a 10 anni	1 1/2	2	3
oltre 10 anni	2	3	4

I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.

Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicate o confermate per iscritto, a mezzo biglietto postale raccomandato. La data della disdetta è quella di spedizione del biglietto di comunicazione.

L'impiegato già in servizio al 1° luglio 1937 manterrà *ad personam* l'eventuale maggior termine di preavviso a cui - in base ad usi, consuetudini e contratti individuali anche se derivanti da regolamenti, concordati o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, n. 563, o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive - avrebbe avuto diritto in caso di licenziamento a tale data scomputando però da esso i giorni corrispondenti a quanto, in relazione alla anzianità successiva al 1° luglio 1937, venga a percepire per indennità di anzianità di cui all'articolo 43 in più della misura spettantegli in base al precedente trattamento (15/30).

Art. 41. - *Indennità per mancato preavviso.*

La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei termini di preavviso di cui al precedente articolo 40 deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

L'azienda ha diritto di ritenere su quanto sia da essa dovuto all'impiegato un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato o non completato.

Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato nell'anzianità agli effetti della indennità di anzianità.

Art. 42. - *Rapporto di impiego durante il periodo di preavviso.*

È in facoltà della parte che riceve la disdetta, ai sensi dell'articolo 40, di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.

Durante il compimento del periodo di preavviso, l'azienda concederà all'impiegato dei congrui permessi per la ricerca di una nuova occupazione. La distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dalle parti in rapporto alle esigenze dell'azienda e dell'impiegato.

Art. 43. - *Indennità di anzianità in caso di licenziamento.*

In caso di licenziamento da parte dell'azienda, non ai sensi dell'articolo 38, lettera g, si applicano le seguenti norme:

a) per l'anzianità di servizio precedente al 1° luglio 1937 la indennità verrà, al momento del licenziamento stesso, liquidata in base alle norme del Regio decreto legge 13 novembre 1924, n. 1825, oppure in base alle più favorevoli disposizioni eventualmente vigenti al 1° luglio 1937 e portate da usi, consuetudini e contratti individuali più favorevoli anche se derivanti da regolamenti, concordati o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, n. 563 o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive;

b) per l'anzianità successiva al 1° luglio 1937 e fino al 31 dicembre 1944, l'indennità verrà liquidata nella misura di 25/30 (venticinque trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di servizio. Tale misura sostituisce quella disposta da qualsiasi altro trattamento vigente al 1° luglio 1937 (anche se in forma previdenziale quando questa comprende l'indennità di anzianità) portato da usi, consuetudini o contratti individuali più favorevoli anche se derivanti da regolamenti, concordati o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, n. 563, o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive, salvo il caso di contratti individuali *intuitu personae* per i quali varrà la norma dell'articolo 8 della parte generale;

c) per le anzianità successive al 31 dicembre 1944 l'indennità verrà liquidata nella misura di 1/12 (un dodicesimo) dell'importo della retribuzione annua di fatto per ogni anno di servizio prestato presso l'azienda.

Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi trascurando le frazioni di mese.

In ogni caso la liquidazione dell'indennità verrà fatta sulla base della retribuzione annua di fatto in corso al momento della risoluzione del rapporto.

Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione annua di fatto, oltre lo stipendio di fatto, le provvigioni, le interessenze, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili, l'equivalente del vitto e dell'alloggio contrattualmente dovuti nonché tutti gli altri compensi aventi carattere continuativo ed ammontare determinato salvo che per questi ultimi sia diversamente stabilito dalle relative disposizioni o accordi istitutivi o modificativi.

Se l'impiegato è retribuito in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione o partecipazioni, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio, e se l'impiegato non abbia compiuto 3 anni di servizio, sulla media del periodo da lui passato in servizio.

Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine conclusi prima della risoluzione del rapporto, anche se debbono avere esecuzione posteriormente.

I premi di produzione si computeranno sulla produzione già effettuata e le partecipazioni agli utili in base a quelli degli esercizi già chiusi al momento della risoluzione del rapporto.

Art. 44. - *Cessione e trasformazione di azienda.*

La risoluzione del rapporto di lavoro in caso di cessione di azienda è disciplinata dall'articolo 2112 del Codice civile.

Le stesse norme si applicano nel caso di trasformazione di azienda quando questa, oltre al mutamento di forma, importi reale mutamento negli elementi costitutivi dell'azienda stessa, sia tecnici che amministrativi o patrimoniali e in quest'ultimo caso, quando il concorso dei terzi sia tale da modificare sostanzialmente il precedente complesso patrimoniale.

Per la eventuale riassunzione di personale da parte del cessionario di un'azienda, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

Art. 45. - *Indennità di anzianità in caso di dimissioni.*

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni verranno corrisposte all'impiegato le sottoindicate aliquote della indennità di cui all'articolo 43.

100 % agli uomini che abbiano compiuto 55 anni di età; alle donne che abbiano compiuto 50 anni di età; ai dimissionari per malattia, maternità, matrimonio, infortunio, trasferimento; ai dimissionari che abbiano compiuto 10 anni di anzianità ininterrotta presso l'azienda;

75 % ai dimissionari che abbiano compiuto 5 anni di anzianità ininterrotta presso l'azienda;

50 % ai dimissionari che non abbiano compiuto 5 anni di anzianità ininterrotta presso l'azienda;

Art. 46. - *Indennità di anzianità in caso di morte.*

In caso di morte dell'impiegato, ove il defunto lasci il coniuge o i figli viventi a carico, verrà corrisposto il trattamento previsto per il caso di licenziamento.

L'indennità predetta sarà liquidata secondo le disposizioni del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 708, con una indennità minima convenzionale di anni dieci nel caso che il defunto ne avesse una inferiore.

Art. 47. - *Decadimento del limite della retribuzione.*

La norma di cui alla legge 22 gennaio 1934 che prevede il limite di retribuzione in lire 60.000 annue agli effetti della liquidazione dell'indennità di anzianità è considerata inoperante e ciò fino alla emanazione di nuove disposizioni al riguardo.

Art. 48. - *Certificato di lavoro.*

Fermo restando quanto prescritto dalla legge in caso di licenziamento o di dimissioni per qualsiasi causa, l'imprenditore ha l'obbligo di mettere a disposizione dell'impiegato, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione per diritti che ne derivano, un certificato contenente l'indicazione del tempo durante il quale l'impiegato ha svolto la sua attività nella azienda e delle mansioni nella stessa disimpegnate.

Art. 49. - *Trattamento di previdenza.*

A favore degli impiegati regolati dal presente contratto è mantenuto il trattamento di previdenza istituito con l'articolo 25 del contratto collettivo 5 agosto 1937.

A richiesta dell'interessato l'azienda comunicherà alla fine di ciascun anno il rendiconto dei versamenti effettuati e dell'ammontare relativo.

Le norme relative alla previdenza non si applicano durante il periodo di prova; superato quest'ultimo la loro decorrenza sarà riportata alla data di assunzione.

Art. 50. - *Disposizioni generali.*

Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di impiego privato.

Ferma la incindibilità di cui all'articolo 8 della parte generale, le parti col presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli all'impiegato con riferimento a quanto disposto negli articoli precedenti in materia di preavviso, di indennità di anzianità e di conservazione degli usi e delle consuetudini.

APPENDICE

CATEGORIE SPECIALI OD INTERMEDIE

(Accordi interconfederali 30 marzo, 23 maggio e 27 ottobre 1946)

1. - *Criteri di appartenenza.* — Hanno diritto a tale trattamento quei lavoratori che:

- a) esplichino mansioni superiori a quelle degli operai classificati nella categoria massima degli operai stessi;
- b) abbiano mansioni particolari di fiducia o responsabilità che non siano normalmente attribuite agli operai;

c) guidino e controllino il lavoro di un gruppo di operai con apporto di competenza tecnico-pratica.

I lavoratori di cui si tratta sono distinti in due categorie. Appartengono alla prima categoria coloro per i quali lo svolgimento delle mansioni avanti specificate importi il necessario esercizio di un certo potere di iniziativa in rapporto alla condotta ed ai risultati della lavorazione, nonché coloro i quali esplicino mansioni di particolare rilievo e complessità rispetto a quelle che sono comuni alla generalità dei lavoratori appartenenti alle categorie indicate sotto la lettera a), b) e c) del capoverso precedente e ne costituiscono le fondamentali caratteristiche per la loro attribuzione alle categorie stesse.

In via esemplificativa appartengono alla 1^a categoria: ... *omissis* ..., l'assistente tessile, ecc.; appartengono alla 2^a categoria: il capo squadra con apporto di competenza tecnico-pratica ma senza iniziativa per la condotta e i risultati della lavorazione, ... *omissis* ..., il capo usciere, il capo fattorino, ecc.

2. - *Trattamento.* — Si conviene di applicare il trattamento previsto dal Regio decreto legge 13 novembre 1924, n. 1825, sul rapporto di impiego privato, senza pregiudizio del loro stato giuridico. L'anzianità utile agli effetti di tale trattamento decorrerà dal giorno della assunzione e comunque non prima del 1° gennaio 1945.

La retribuzione compensa anche i periodi di anticipazione o protrazione dell'orario normale, entro i limiti previsti, per la predisposizione del lavoro degli operai.

Quanto precede non modifica naturalmente il trattamento in atto agli effetti fiscali previdenziali ed assicurativi. Ferma restando la non applicabilità degli usi di cui all'articolo 17 del Regio decreto legge 13 novembre 1924, n. 1825, restano in vigore le condizioni individuali complessive (economiche e normative) di miglior favore anche acquisite in base ad accordi sindacali vigenti al 1° aprile 1946, ivi compresa l'attribuzione della qualifica impiegatizia a coloro ai quali fosse stata riconosciuta successivamente al 21 marzo 1945.

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del contratto interconfederale 30 marzo 1946 si applicano anche nei confronti del personale cui si riferisce il presente articolo, salvo che per la indennità di dimissioni che verrà corrisposta nelle percentuali di cui all'articolo 3 suddetto riferita alla misura di cui al 1° comma.

Il trattamento di cui al presente articolo avrà decorrenza dal 1° aprile 1946.

3. - *Articoli 1, 2 e 3 del contratto interconfederale 30 marzo 1946.*

Art. 1. - *Aumenti periodici di anzianità.*

I lavoratori, per l'anzianità di servizio maturata dopo il 21° anno di età presso una stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso facente capo alla stessa società) e nella medesima categoria di appartenenza, avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione della retribuzione mensile nelle misure sottoindicate:

per il 1° e 2° biennio	4 % biennale
per i bienni dal 3° all'8°	5 % biennale

Le aliquote suddette sono calcolate sul minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria cui appartiene il lavoratore. I futuri aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi assegni di merito, né i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati e da maturare.

Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. Gli aumenti di anzianità già maturati devono essere ricalcolati percentualmente sui minimi di stipendio in atto alle singole scadenze mensili.

Ai lavoratori attualmente in servizio verrà riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici, la anzianità per il servizio prestato dal 1° gennaio 1937, con esclusione in ogni caso di quella maturata prima del compimento del 21° anno di età.

Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti eventualmente già concessi per lo stesso titolo.

Nel caso di passaggio a categoria superiore, l'anzianità del lavoratore ai fini degli aumenti periodici, decorrerà dal giorno di assegnazione alla nuova categoria. La retribuzione di fatto, ivi compresi gli eventuali aumenti già concessi, resterà invariata, qualora risulti pari o superiore al minimo contrattuale di stipendio mensile della nuova categoria.

Art. 2. - Trattamento in caso di sospensione o riduzione di lavoro.

In caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro disposta dalle aziende o dalle competenti autorità, lo stipendio mensile e, in linea eccezionale ed a questi particolari effetti, la contingenza, non subiranno riduzioni.

Fino a quando permarrà la contribuzione in atto sugli stipendi a favore della Cassa Integrazione Guadagni, ed il relativo trattamento di integrazione, le aziende tenute all'osservanza delle disposizioni transitorie di cui al decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, corrisponderanno ai propri dipendenti in aggiunta al trattamento praticato dalla Cassa predetta la differenza per ricostruire l'intera retribuzione mensile.

Art. 3. - Dimissioni.

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni, verranno corrisposte al lavoratore le aliquote sottoindicate dell'indennità di licenziamento:

la metà quando il lavoratore non abbia superato, all'atto delle dimissioni, i 5 anni di servizio compiuti;

i tre quarti quando il lavoratore all'atto delle dimissioni abbia superato i 5 anni, ma non i 10 anni di servizio compiuti;

l'intero trattamento quando il lavoratore all'atto delle dimissioni abbia superato i 10 anni di servizio compiuti.

Alla lavoratrice che si dimetta per contrarre matrimonio e durante la gravidanza ed il puerperio, verrà corrisposto l'intera indennità di licenziamento.

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

1. - *Trattamento delle operaie gestanti.*

Per quanto riguarda il trattamento di gravidanza e puerperio le parti convengono di mantenere in vigore l'accordo interconfederale provvisorio testé rinnovato, fino a che non intervenga al riguardo una regolamentazione definitiva a carattere generale. Si conviene peraltro di elevare al 75 per cento la quota di trattamento in esso prevista ferme restando le altre norme dell'accordo citato. (Allegato n. 3).

2. - *Mense aziendali.*

Considerata la situazione contingente, le parti, riconosciuta la necessità di conservare le mense aziendali laddove esistono e di crearne laddove non esistono, convengono di svolgere azione concorde onde creare nazionalmente e localmente le condizioni necessarie per rendere possibile quanto sopra.

I lavoratori dipendenti da aziende ove non funzionano mense aziendali, i lavoratori dipendenti da aziende, ove essendo state istituite le mense ci si trovi nell'impossibilità di mantenerle in funzione, nonché

i lavoratori che in aziende provviste di mensa non possono fruirne a causa di esigenze di lavoro, avranno diritto a congrue indennità sostitutive da determinarsi localmente fra le organizzazioni competenti. Nessuna indennità sarà dovuta ai lavoratori che rinunciano a fruire della mensa.

Dove le mense funzionano, le Commissioni Interne avranno la facoltà di sorvegliarne l'andamento d'accordo con le Direzioni delle aziende; queste ultime, per parte loro, si impegnano a predisporre dappertutto dove sia possibile accoglienti e confortevoli locali adibiti a refettorio.

Dove le mense non esistono le Direzioni degli stabilimenti esamineranno con le Commissioni Interne la possibilità di costituirle.

3. - *Camere di allattamento e nidi-asilo.*

Considerate le finalità di tutela igienico sanitaria dei lattanti contenute nelle disposizioni di legge riguardanti la istituzione delle Camere di allattamento e auspicate per la creazione dei nidi-asilo, le aziende studieranno con la maggiore attenzione il problema adoperandosi nei limiti del possibile a risolverlo con mezzi concreti ed efficaci.

DICHIARAZIONI A VERBALE

1. - *Revisione dei minimi di paga delle operaie.*

Le parti danno atto che con decisione ministeriale in data 31 gennaio 1947 i minimi di paga tabellari nazionali vigenti per il personale femminile operaio vengono aumentati del 9 per cento (nove per cento).

Resta però chiarito che con l'applicazione di tale aumento lo scarto in cifra fra le paghe del personale maschile e quello femminile corrispondenti per categoria non potrà risultare inferiore a quello preesistente alla fissazione delle tabelle nazionali di incasellamento 12 maggio 1946 e successive.

Nel caso pertanto che l'aumento in parola dovesse apportare una variazione in meno allo scarto anzidetto l'aumento stesso dovrà essere di conseguenza ridotto.

La decorrenza è fissata dal giorno di inizio del periodo di paga in corso alla data 31 gennaio 1947 e comunque con efficacia al massimo dal 16 gennaio ed al minimo dal 20 gennaio 1947.

2. - *Operai - Percentuali per lavoro straordinario.*

Il lavoratore è tenuto a prestare il lavoro straordinario richiesto dalla direzione salvo giusti e comprovati motivi di salute, familiari e simili.

Per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo 8 le parti chiariscono che esso si riferisce esclusivamente al caso in cui le disposizioni legislative riguardanti l'orario di lavoro fissino per un primo scaglione di ore percentuali diverse di maggiorazione o particolari destinazioni per le maggiorazioni stesse.

Se tali disposizioni avranno carattere tassativo esse verranno automaticamente applicate, mentre in caso di indicazioni non tassative le parti si rincontreranno per concordarne l'applicazione.

3. - *Impiegati - Percentuali per lavoro straordinario.*

Per quanto riguarda il quinto capoverso dell'articolo 15 le parti chiariscono che esso si riferisce esclusivamente al caso in cui le disposizioni legislative riguardanti l'orario di lavoro fissino per un primo scaglione di ore percentuali diverse di maggiorazione o particolari destinazioni per le maggiorazioni stesse.

Se tali disposizioni avranno carattere tassativo esse verranno automaticamente applicate, mentre in caso di indicazioni non tassative le parti si rincontreranno per concordarne l'applicazione.

Fra le condizioni economiche di miglior favore previste nell'articolo si intendono compresi anche gli eventuali criteri di maggiorazione sulla contingenza contrattualmente pattuiti in accordi locali.

4. - *Impiegati - Indennità di anzianità.*

Si dà atto che per le anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1944 nel computo della indennità di anzianità sarà compresa anche la indennità di contingenza, ai sensi dell'articolo 18 dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946.

Saranno invece escluse le prestazioni a carattere transitorio, quali l'equivalente delle prestazioni di mensa, le relative indennità sostitutive e simili.

5. - *Assistenza e Previdenza.*

Riconosciuta la opportunità di migliorare il funzionamento degli istituti previdenziali ed assistenziali vigenti le parti svolgeranno in tutte le sedi oppor-

tuna opera concorde per il perfezionamento e la più efficiente utilizzazione degli Istituti stessi.

6. - *Contratti locali.*

Le organizzazioni territoriali esamineranno l'opportunità di coordinare gli eventuali contratti locali col presente contratto nazionale.

ACCORDO PER L'ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE TECNICA PARITETICA PROVINCIALE PER LE CONTROVERSIE RELATIVE ALLA ASSEGNAZIONE IN CATEGORIA DEGLI IMPIEGATI, ALLA ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA IMPIEGATIZIA ED ALLA ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI APPARTENENTE ALLE CATEGORIE SPECIALI O INTERMEDIE.

Art. 1. — Le controversie relative all'appartenenza del personale;
alle diverse categorie previste dall'articolo 4, parte impiegati, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;
alla attribuzione della qualifica impiegatizia;
alla attribuzione della qualifica di appartenente alle categorie speciali o intermedie,
sono demandate all'esame di una Commissione tecnica paritetica provinciale disciplinata dalle norme che seguono.

Art. 2. — In ogni provincia interessata sarà costituita una Commissione Tecnica Paritetica. L'Associazione Provinciale Industriale ed il Sindacato Provinciale dei Lavoratori designeranno rispettivamente fino a 5 membri a far parte di detta Commissione, notificandone i nominativi all'Ispettorato del Lavoro che provvederà a designare un suo rappresentante per la Presidenza della Commissione stessa.

Art. 3. — L'Associazione interessata a promuovere la vertenza dovrà notificare a mezzo raccomandata alla Associazione contrapposta, nonché all'Ispettorato del Lavoro, l'istanza motivata, richiedendo in pari tempo a quest'ultimo di convocare la Commissione Paritetica ed indicando preventivamente la persona o le persone designate a comporre la Commissione stessa. Uguale designazione sarà fatta dall'Associazione convenuta.

In caso di contestazione fra le parti sul numero dei membri che devono comporre la Commissione, deciderà l'Ispettorato del Lavoro.

Art. 4. — L'Ispettorato del Lavoro comunicherà la data di convocazione e la sede sia ai membri della Commissione, sia alle rispettive Associazioni, indicando il nominativo del funzionario designato a fungere da Presidente. La Commissione dovrà esperire un tentativo di amichevole componimento.

Se il componimento riesce, se ne forma verbale, sottoscritto dai membri della Commissione e dalle parti. Esso ha valore definitivo e non è impugnabile.

Art. 5. — Riuscito vano il tentativo, la Commissione paritetica dovrà, sentite le parti ed eseguiti - d'accordo con l'azienda - quei sopraluoghi e quegli accertamenti che si rendessero opportuni, esprimere, in forma di verbale, motivato parere scritto, indicando se esso sia stato adottato a maggioranza o all'unanimità.

La Commissione dovrà comunicare copia autentica del verbale alle Associazioni competenti, nonché alle parti interessate nella controversia e da dette Associazioni rappresentate: e ciò a mezzo di lettera raccomandata.

Dopo tale notifica le parti potranno adire le vie giudiziarie.



Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it



**Accordo normativo assistenti ad integrazione e coordinamento della parte seconda e della appendice del contratto nazionale di lavoro
31 gennaio 1947.**

Addì 7 ottobre 1947 in Roma. Sotto la presidenza del dott. Gaetano Pistillo del Ministero del Lavoro, tra le Associazioni Nazionali Tessili assistite dalla Confederazione Generale dell'Industria Italiana e la F. I. O. T. rappresentata dalla sua Segreteria nelle persone della on. Teresa Noce, Amleto Barni e rag. Franco Novaretti e dai signori Giuseppe Cavallazzi, Mario Bertola, Carlo Montorfano, rag. Luigi Lazzarini, assistiti dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro nella persona dell'on. Renato Bitossi, si conviene con il presente accordo di integrare e coordinare come segue il trattamento normativo degli assistenti dei vari reparti dell'industria tessile, comunque denominati, attualmente regolato con l'accordo interconfederale 30 marzo 1946 e seguenti nella parte seconda e nella appendice del vigente contratto nazionale di lavoro 31 gennaio 1947, e ciò senza pregiudizio del loro stato giuridico nell'ambito del presente accordo.

Art. 1. - Lettera di assunzione.

Il rapporto di lavoro si attua con la lettera di assunzione, nella quale deve essere specificato:

- 1° la data di assunzione o di assegnazione;
- 2° la qualifica del lavoratore;
- 3° la durata dell'eventuale periodo di prova;
- 4° l'eventuale prefissione di termini;
- 5° il trattamento economico iniziale.

Nella lettera inoltre verrà fatto riferimento al presente accordo integrativo del contratto nazionale.

Art. 2. - Contratto a termine.

Nella ipotesi di rapporto di lavoro con contratto a termine valgono le seguenti norme:

L'assunzione può essere fatta anche con prefissione di termini; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato, quando l'aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente accordo.

Comunque, agli effetti dell'indennità di anzianità, si considererà come contratto a tempo indeterminato la rinnovazione o proroga di un contratto a termine che venisse stipulata per un periodo non superiore a tre anni, salva però quella prosecuzione che, nella misura massima di sei mesi, venisse concordata per portare a termine l'opera o il lavoro per cui l'assistente fu assunto in servizio, oppure in riferimento alla pur protratta cessazione dell'attività aziendale.

Tale disposizione non si applica ai contratti a termine attualmente in corso per il periodo fino alla loro scadenza.

L'assunzione fatta con prefissione di termine dovrà risultare da atto scritto.

Le norme previste nel presente accordo si applicano fino alla scadenza del termine anche ai contratti a tempo determinato, eccezione fatta di quelle relative al preavviso di licenziamento ed alla indennità di anzianità.

Art. 3. - *Periodo di prova.*

L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a tre mesi.

Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potrà essere richiesta da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento, senza preavviso né indennità.

Il servizio prestato durante il periodo di prova seguito da conferma va computato a tutti gli effetti nella determinazione della anzianità.

In caso di risoluzione del rapporto da parte dell'azienda, all'assistente sarà corrisposta la retribuzione sino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga dentro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.

Qualora l'azienda alla scadenza del periodo di prova non proceda alla disdetta del rapporto nei confronti dell'assistente assunto con regolare periodo di prova, l'assistente si intenderà confermato in servizio con l'anzianità convenuta alla data di assunzione come assistente e non inferiore a quella della data stessa.

Art. 4. - *Paga mensile e garanzia della retribuzione.*

La paga mensile di fatto è costituita:

- a) dalla paga mensile base;
- b) dagli aumenti periodici di anzianità;
- c) dalle condizioni di miglior favore, in esse compresi gli aumenti di merito.

In caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro disposta dalla azienda o dalle competenti autorità la retribuzione mensile (paga e contingenza) non subirà riduzioni, fatta deduzione di quanto eventualmente corrisposto dalla Cassa integrazione guadagni.

Art. 5. - *Gratifica natalizia.*

La gratifica natalizia di cui ai vigenti accordi interconfederali verrà corrisposta nella misura di una mensilità di retribuzione globale di fatto la quale farà parte della retribuzione agli effetti del computo della indennità di anzianità.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno saranno corrisposti tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestato.

Art. 6. - Aumenti periodici di anzianità.

Gli assistenti per l'anzianità di servizio maturata dopo il 21° anno di età presso una stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa Società) e nella medesima categoria di appartenenza, avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione della paga mensile nelle misure sottoindicate:

per il 1° e 2° biennio, 4 per cento biennale;
per i bienni dal 3° all'8°, 5 per cento biennale.

Le aliquote suddette sono calcolate sulla paga base contrattuale mensile. I futuri aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi assegni di merito. né i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.

Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. Gli aumenti di anzianità già maturati devono essere ricalcolati percentualmente sulla paga base contrattualmente in atto alle singole scadenze mensili.

Ai lavoratori attualmente in servizio verrà riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici, la anzianità per il servizio prestato dal 1° gennaio 1937, con esclusione in ogni caso di quella maturata prima del compimento del 21° anno di età.

Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti eventualmente già concessi per lo stesso titolo.

Nel caso di passaggio a categoria superiore, l'anzianità del lavoratore ai fini degli aumenti periodici, decorrerà dal giorno di assegnazione alla nuova categoria. La retribuzione di fatto, ivi compresi gli eventuali aumenti già concessi, resterà invariata, qualora risulti pari o superiore alla paga base mensile contrattuale della nuova categoria.

Art. 7. - Orario di lavoro - Lavoro straordinario, notturno e festivo.

Per la durata del lavoro si fa riferimento alle norme di legge con le relative deroghe ed eccezioni.

La retribuzione mensile compensa anche i periodi di anticipazione o protrazione dell'orario normale entro il limite massimo di 40 minuti giornalieri, per la predisposizione del lavoro agli operai.

Sono considerate ore straordinarie quelle eseguite oltre l'orario normale stabilito per legge, salve ed impregiudicate le eventuali situazioni economiche di miglior favore già stabilite con accordi locali.

Il singolo lavoratore non potrà rifiutarsi entro i limiti consentiti dalla legge di compiere il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi di impedimento.

Salvo diverse eventuali determinazioni di legge circa un primo scaglione di ore, le percentuali di maggiorazione oraria sono le seguenti:

lavoro notturno a turni non avvicendati.	30 %
lavoro notturno a turni avvicendati.	25 %
lavoro straordinario diurno	30 %
lavoro straordinario notturno	60 %
lavoro domenicale senza riposo compensativo	80 %
lavoro domenicale con riposo compensativo.	15 %
lavoro notturno festivo straordinario.	100 %
lavoro festivo	80 %

Le percentuali di cui sopra si applicheranno sulla paga di fatto esclusa la contingenza.

Le dette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili, la maggiore assorbendo la minore.

Art. 8. - *Determinazione contabile della paga oraria.*

Ogni qualvolta agli effetti contabili la paga debba essere ragguagliata ad ora, si assumerà il coefficiente 200 come divisore della paga mensile.

Art. 9. - *Giorni festivi e riposo settimanale.*

Sono considerati giorni festivi i seguenti:

1. Capodanno 1 gennaio
2. Epifania 6 gennaio
3. S. Giuseppe 19 marzo
4. Ascensione
5. Corpus Domini
6. SS. Pietro e Paolo 29 giugno
7. Assunzione M. V. 15 agosto
8. I Santi 1 novembre
9. Immacolata Concezione 8 dicembre
10. S. Natale 25 dicembre
11. S. Patrono della località ove ha sede lo stabilimento.

Ove le maestranze effettuino il recupero delle ricorrenze del giorno dell'Angelo (lunedì di Pasqua) e di S. Stefano (26 dicembre) gli assistenti saranno tenuti a prestare la loro opera con diritto a percepire, in aggiunta alla paga mensile, la retribuzione normale per le ore prestate e cioè senza percentuale di maggiorazione per lavoro festivo.

Qualora invece la prestazione da parte degli assistenti avvenga senza recupero delle maestranze, la prestazione stessa verrà considerata festiva.

Per la eventuale sostituzione di queste due ricorrenze con altri due giorni, valgono gli accordi eventualmente intervenuti per la maestranza operaia.

Per le festività nazionali si applicano le norme legislative o interconfederali vigenti.

Il giorno di riposo settimanale sarà normalmente di domenica salvo che la domenica ricada in turni regolari o periodici di lavoro; non è consentito il riposo compensativo in altro giorno della settimana per il lavoro domenicale non compreso in turni regolari di lavoro e salvo beninteso le eccezioni di legge.

In caso di modificazione dei turni di riposo, il lavoratore dovrà venire preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto di recuperare, entro il periodo di due settimane, il giorno di riposo non effettuato.

Art. 10. - *Ferie.*

A partire dal periodo feriale 1947-1948 l'assistente ha diritto, per ogni anno intero di servizio, ad un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione, par a:

- 15 giorni di calendario per anzianità da 1 a 8 anni;
- 20 giorni di calendario per anzianità da oltre 8 anni a 15 anni;
- 25 giorni di calendario per anzianità da oltre 15 a 25 anni;
- 30 giorni di calendario per anzianità oltre 25 anni.

Agli assistenti attualmente in servizio verrà riconosciuta l'anzianità per il servizio prestato presso l'azienda nella categoria dopo il 1° gennaio 1935.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno l'assistente non in prova ha diritto alle ferie stesse in proporzione ai mesi di servizio prestato. L'assegnazione delle ferie non potrà avere luogo durante il periodo di preavviso, né avere inizio in giorno festivo.

L'epoca delle ferie sarà stabilita dall'azienda contemperando le esigenze del lavoro con gli eventuali desideri dell'interessato.

I giorni di ferie eccedenti il periodo effettivamente goduto dalla maestranza potranno, a seconda delle anzidette esigenze del lavoro, essere concessi anche in modo non consecutivo oppure, ove necessario, eccezionalmente sostituiti, d'accordo tra le parti, dalla indennità corrispondente alle giornate di ferie non godute.

Art. 11. - *Congedo matrimoniale.*

All'assistente che contrae matrimonio sarà concesso un periodo di congedo di 15 giorni di calendario, con decorrenza della retribuzione, da non computare nel periodo annuale di ferie, con deduzione di quanto corrisposto per lo stesso titolo dall'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale.

Art. 12. - *Esplicazione temporanea di mansioni.*

Per il tempo in cui l'assistente viene temporaneamente adibito a mansioni di carattere superiore, esso ha diritto ad un assegno pari alla differenza tra la propria retribuzione e quella relativa alle mansioni superiori esplicate.

Art. 13. - *Trattamento in caso di malattia e di infortunio.*

In caso di interruzione del servizio dovuta a malattia, il lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto per il periodo massimo di sei mesi per anzianità ininterrotta di servizio nella categoria fino a 10 anni, e di otto mesi oltre dieci anni, percependo in ambedue i casi l'intera retribuzione (paga e contingenza) per i primi tre mesi, e la metà per i successivi 3 mesi nel primo caso e 5 mesi nel secondo, fatta deduzione di quanto corrisposto da parte della Cassa Mutua di Malattia. Ai fini del computo dell'anzianità si fa riferimento al servizio prestato nella categoria a partire dal 1° gennaio 1935.

Ove la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere servizio, egli potrà risolvere il contratto di lavoro con diritto alla sola indennità di anzianità.

Quando ciò non avvenga, e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salva la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso e della indennità di anzianità.

Ove invece l'azienda proceda al licenziamento del lavoratore, gli corrisponderà l'indennità di anzianità ivi compresa la indennità sostitutiva del preavviso.

In caso di infortunio sul lavoro il posto dovrà essere mantenuto fino alla guarigione clinica, intesa questa nel senso che la stessa coincida con il rilascio del certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro. Le prestazioni economiche dell'istituto assicuratore contro gli infortuni sul lavoro verranno integrate, ove occorra, sino a concorrenza del trattamento economico previsto dal 1° comma per il caso di malattia.

Art. 14. - *Permessi.*

All'assistente che per motivi di evidente necessità ne faccia richiesta, l'azienda deve, compatibilmente con le esigenze del lavoro, accordare permessi con mantenimento della retribuzione e senza computarli nel periodo di riposo annuale.

Nel caso di comprovate necessità convalescenziarie, o di necessità personale rigorosamente dimostrate, all'assistente avente almeno 5 anni di anzianità nella categoria presso l'azienda potrà essere concesso un permesso non retribuito sino al periodo massimo di tre mesi.

Art. 15. - *Preavviso.*

Il termine di preavviso per il licenziamento o per le dimissioni del lavoratore non in prova è di

1 mese per anzianità di servizio sino a 5 anni;

1 mese e mezzo per anzianità di servizio da oltre 5 a 10 anni;

2 mesi per anzianità di servizio superiore a 10 anni.

Ai lavoratori attualmente in servizio verrà riconosciuta la anzianità per il servizio prestato presso l'azienda nella categoria dopo il 1° gennaio 1935.

I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.

La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei termini di preavviso

deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

L'azienda ha diritto di trattenere su quanto sia da essa dovuto al lavoratore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato o non completato.

Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato nell'anzianità agli effetti della indennità di anzianità stessa.

È in facoltà della parte che riceve la disdetta, di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.

Durante il compimento del periodo di preavviso l'azienda concederà all'assistente dei congrui permessi per la ricerca di una nuova occupazione. La distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dalle parti in rapporto alle esigenze dell'azienda e dell'assistente.

Art. 16. - *Indennità di anzianità.*

In caso di licenziamento da parte dell'azienda non per motivi disciplinari tali da determinare il licenziamento in tronco senza indennità, si applicano le seguenti misure:

1° per l'anzianità di servizio presso l'azienda nella categoria, maturata anteriormente al 1° gennaio 1937, valgono le misure previste alle rispettive epoche dalle regolamentazioni contrattuali precedentemente in vigore nei singoli settori, riferite alla paga mensile in atto alla risoluzione del rapporto e con esclusione dalla indennità di contingenza;

2° per l'anzianità di servizio presso l'azienda nella categoria, maturata dal 1° gennaio 1937, mezza mensilità (15/30) di paga mensile in atto alla risoluzione del rapporto per ogni anno compiuto. A partire dal 1° gennaio 1945 la liquidazione di cui al presente comma verrà effettuata sulla base della intera retribuzione (paga e indennità di contingenza);

3° per l'anzianità di servizio presso l'azienda nella categoria, maturata successivamente al 1° gennaio 1948, 25/30 della retribuzione mensile (paga e contingenza) in atto alla risoluzione del rapporto, per ogni anno compiuto.

Per gli elementi della retribuzione da considerare agli effetti del computo dell'indennità si fa riferimento all'articolo 2121 del Codice Civile.

Per la liquidazione dell'indennità le frazioni di anno si computano per dodicesimi, con esclusione delle frazioni di mese.

Art. 17. - *Dimissioni.*

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni, verranno corrisposte all'assistente le aliquote sottoindicate dell'indennità di anzianità:

1° l'intero trattamento quando il lavoratore all'atto delle dimissioni abbia superato i 10 anni di servizio compiuti, oppure abbia compiuto il 55° anno di età gli uomini e 50° le donne, ai dimissionari per malattia, maternità, matrimonio, infortunio, trasferimento;

2° il 75 per cento quando il lavoratore all'atto delle dimissioni abbia superato i 5 anni, ma non i 10 anni di servizio compiuti;

3° il 50 per cento quando il lavoratore non abbia superato all'atto delle dimissioni i 5 anni di servizio compiuti.

Ai lavoratori attualmente in servizio verrà riconosciuta la anzianità per il servizio prestato presso l'azienda nella categoria dopo il 1° gennaio 1935.

Art. 18. - Indennità di alloggio.

Qualora nella località ove l'assistente svolge normalmente la sua attività non esistano possibilità di alloggio, né adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati, ed il perimetro del più vicino centro disti più di 5 chilometri, l'azienda che non provvede in modo idoneo al trasporto corrisponderà all'assistente un adeguato indennizzo.

Art. 19. - Trattamento per invenzioni.

Nel caso di invenzioni si fa riferimento alle norme contenute nel Regio Decreto 29 giugno 1929.

Art. 20.

Per quanto si riferisce a:

- trasferte e trasferimenti;
- abiti da lavoro;
- disciplina del lavoro, diritti e doveri, sanzioni disciplinari;
- ritenute per danni;
- lavori nocivi;
- zona malarica;
- servizio militare;

valgono le disposizioni di carattere generale comuni a tutti i lavoratori della azienda.

Art. 21. - Certificato di lavoro.

All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro verrà rilasciato al lavoratore un certificato contenente l'indicazione del tempo durante il quale ha svolto la sua attività nell'azienda e delle mansioni nella stessa disimpegnate.

Art. 22. - Decorrenza e durata.

Il presente accordo entra in vigore a partire dalla data della sua stipulazione ed ha la stessa durata e sorte del contratto nazionale di lavoro 31 gennaio 1947 del quale forma parte integrante.

Art. 23. - Disposizioni generali.

Restano in vigore le condizioni complessive di miglior favore in atto, ivi compresa l'attribuzione della qualifica impiegatizia a coloro ai quali fosse stata riconosciuta.

TABELLA DEGLI STIPENDI BASE DEGLI IMPIEGATI ADDETTI ALL'INDUSTRIA TESSILE
IN VIGORE DAL 1° GIUGNO 1947.

Categoria e grado	1ª zona		2ª zona		3ª zona		4ª zona	
	uomini	donne	uomini	donne	uomini	donne	uomini	donne
1ª categoria:								
1° grado	25.600	25.600	24.580	24.580	23.730	23.730	23.100	23.100
2° grado	22.250	22.250	21.370	21.370	20.630	20.630	20.080	20.080
2ª categoria:								
1° grado								
maggiori dei 21 anni . . .	19.550	18.200	18.770	17.510	18.120	16.920	17.640	16.460
inferiori ai 21 anni . . .	15.450	14.320	14.850	13.710	14.370	13.280	13.990	12.930
2° grado:								
maggiori dei 21 anni . . .	16.850	14.160	16.170	13.660	15.610	13.220	15.200	12.850
inferiori ai 21 anni . . .	13.350	11.140	12.770	10.680	12.380	10.410	12.050	10.110
3ª categoria:								
1° grado:								
maggiori dei 21 anni . . .	12.900	10.580	12.360	10.180	11.930	9.810	11.620	9.520
fra i 19 e i 21 anni . . .	11.450	9.260	11.030	8.920	10.660	8.680	10.410	8.470
fra i 17 e i 19 anni . . .	9.500	7.830	9.160	7.490	8.910	7.320	8.650	7.170
inferiori ai 17 anni . . .	7.650	6.360	7.430	6.140	7.180	5.930	7.050	5.810
2° grado:								
maggiori dei 21 anni . . .	10.200	8.700	9.800	8.370	9.460	8.070	9.210	7.830
fra i 19 e i 21 anni . . .	9.100	7.620	8.750	7.340	8.460	7.140	8.260	6.970
fra i 17 e i 19 anni . . .	7.550	6.430	7.250	6.150	7.050	6.010	6.850	5.890
inferiori ai 17 anni . . .	6.100	5.230	5.900	5.050	5.700	4.880	5.600	4.780

TABELLA DELLE PAGHE BASE DEGLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE SPECIALI
OD INTERMEDIE IN VIGORE DAL 1° GIUGNO 1947.

Categoria	1ª zona		2ª zona		3ª zona		4ª zona	
	uomini	donne	uomini	donne	uomini	donne	uomini	donne
Appartenenti alla 1ª categoria:								
superiori ai 21 anni . . .	16.850	14.160	16.170	13.660	15.610	13.220	15.200	12.850
inferiori ai 21 anni . . .	13.350	11.140	12.770	10.680	12.380	10.410	12.050	10.110
Appartenenti alla 2ª categoria:								
superiori ai 21 anni . . .	12.150	10.300	11.670	9.890	11.260	9.560	10.960	9.300
fra i 19 e i 21 anni . . .	10.800	9.100	10.410	8.750	10.070	8.540	9.830	8.240
fra i 18 e i 19 anni . . .	9.050	7.780	8.750	7.540	8.500	7.290	8.260	7.050
fra i 17 e i 18 anni . . .	8.450	7.220	8.100	6.980	7.860	6.740	7.620	6.520
inferiori ai 17 anni . . .	7.250	6.170	7.020	5.970	6.790	5.770	6.670	5.630

TABELLE SALARIALI PER GLI OPERAI DELL'INDUSTRIA COTONIERA
in vigore dal 1° giugno 1947.

FILATURA

UOMINI.

	Orarie
<i>Specializzati:</i>	
A) Capi squadra pulizia macchine L.	56,50
B) Molatori cardè - Filatori ai selfactings	47,20
<i>Operai qualificati di 1ª categoria:</i>	
Oliatori, Caporali di mischia, Spazza-tamburi a spazzola e ad aspirazione pneumatica con apparecchi trasportabili, Aggiustapettini, Aiutanti molatori	42,10
<i>Operai qualificati di 2ª categoria:</i>	
Operai ai battitoi, Cardatori (esclusa la mansione di spazzatamburo di 1ª categoria), Spazzatamburi ad aspirazione pneumatica con apparecchi fissi, Attaccafili ai selfactings, Pressapacchi	40,65
<i>Operai comuni:</i>	
Adetti alle macchine di mischia (apriballe, apritoid, caricatori automatici), Adetti alle sfilatrici, Adetti al lupo, Attaccacordine, Cernita cascami, Ritiro cascami, Ritiro filati, Porta tele, Porta vasi, Porta spole	39,30
<i>Manovali</i>	36,75
<i>Nota.</i> — Gli uomini eventualmente addetti a mansioni per le quali è prevista la sola paga per le donne, si intendono assegnati alla corrispondente categoria.	
Coadiutori di assistenti di filatura (quattordicinali fisse) L. 6.190	

DONNE.

<i>Specializzate:</i>	
A) Maestre (addette alla sorveglianza della lavorazione e dell'insegnamento) L.	43,30
B) Capo levate (preposte alla effettuazione delle levate e ad operazioni analoghe, con esclusione di mansioni superiori), Capo squadra cambiamento spole, Provatrici, Controllo titoli, Registratrici.	32,85

	Orarie
<i>Qualificate di 1ª categoria</i>	
Addette ai banchi (per il tempo in cui le operaie restano addette ai banchi ingrosso, deve essere loro corrisposta una maggiorazione di lire 0,95 orarie), Addette alle pettinatrici, Incassatrici filati, Addette ai rings (che hanno compiuto un anno come assegnatarie di macchinario, trascorso l'apprendistato, Addette alle carde, Addette alle riunitrici, Addette agli stiratoi riunitori, Addette agli stiratoi, Gasatrici filati, Battitrici e torcimatasse agli stratori (Hard Water), Aspatrici filati di aguglieria	31,45
<i>Qualificate di 2ª categoria:</i>	
A) Ritorcitrici, Aspatrici, Attaccabili semplici ai selfactings	30,75
B) Addette ai rings (sino a un anno come assegnatarie di macchinario, trascorso l'apprendistato), Addette alle binatrici, Addette alle rocchettiere, Spolatrici, Ribobinatrici, Dipanatrici matasse, Pressa pacchi e impaccatrici matasse	30 —
<i>Comuni:</i>	
Ritiro cascami, Ritiro filati, Cernita cascami e stracci, Cava levate, Distribuzione tubetti, Attaccacordine, Addette alle sfilacciatrici non di stracci e filetti	28,60
<i>Manovali</i>	26,95

Nota. — Il trasporto dei vasi e delle spole può essere effettuato da personale femminile purché non costituisca mansione esclusiva.

CASCAMIFICI

UOMINI.

Gli operai addetti al lupo nelle aziende cascamiere (escluse le filature) mantenendo l'assegnazione alla categoria degli operai comuni, percepiranno una retribuzione pari a quella stabilita per gli operai qualificati di seconda categoria.

DONNE.

	Orarie
<i>Qualificate di 2ª categoria:</i>	
Addette nei cascamifici alla sola alimentazione o caricamento di garnettatrici, sfilacciatrici e separatori	30 —

TESSITURA

UOMINI.

<i>Specializzati:</i>	
A) Imbozzimatore, Imbozzimatore e cucinatore di bozzima . . . L.	62,20
Passapezze	56,50
B) Annodatura catena a macchina	47,20

Tabella salari e stipendi per l'industria tessile

<i>Qualificati di 1^a categoria:</i>	Orarie
Cucinatori di bozzima, Tessitori, Addetti alla manutenzione dei pettini	42,10

<i>Qualificati di 2^a categoria:</i>	
Addetti alla macchina pulitrice pezze, Faldatori, misuratori, doppiatori, arrotolatori, Oliatori di tessitura, Marcatori difetti pezze, Imballatori che attendono prevalentemente a tale mansione, Aiuto imbozzimatore con almeno 18 anni di età (gli aiuto imbozzimatori con almeno 20 mesi di pratica nella loro categoria compiuti dopo il 18° anno di età avranno diritto ad un minimo di paga pari a quello dei qualificati di 1 ^a categoria)	40,65

<i>Comuni.</i>	
Addetti al reparto imbozzimatura (ove esista l'aiuto imbozzimatore)	
Addetti alla pulitura e brunitura dei pettini, Porta trama, Mettispole	39,30
<i>Manovali</i>	36,75

Carica telai e aiuto assistenti di tessitura:

Dai 14 ai 16 anni	27,85
Dai 16 ai 18 anni	35,60
Dai 18 ai 20 anni	43,35

Gli assunti oltre i 20 anni di età senza tirocinio nella categoria percepiranno per la durata di un anno la paga base da 18 a 20 anni.

Carica-telai (oltre i 20 anni e con più di un anno di tirocinio) sono i lavoratori normalmente addetti al caricamento dei telai e ad esempio alle operazioni di scarico del subbio vuoto, carico del nuovo subbio, attacco dei licci, sistemazione delle lamelle e del pettine, fissaggio della catena 46,45

Aiuto-assistenti sono i lavoratori di oltre venti anni che pur non avendo la responsabilità del ciclo delle lavorazioni svolgono mansioni di carattere superiore a quelle dei carica-telai.

Sino ai sei anni di appartenenza alla categoria degli aiuto-assistenti, compreso il periodo precedentemente trascorso nello svolgimento delle presenti mansioni 54,20

Oltre i sei anni di appartenenza alla categoria degli aiuto assistenti, compreso il periodo precedentemente trascorso nello svolgimento delle presenti mansioni 58,40

Nota. — Nel computo degli anni di appartenenza alla categoria di aiuto-assistente, si devono tener presente quelli precedentemente trascorsi nello svolgimento di tali mansioni, anche in data anteriore all'entrata in vigore dell'accordo 8 agosto 1946.

DONNE.	Orarie
<i>Specializzate:</i>	
A) Maestre (addette alla sorveglianza della lavorazione e dell'insegnamento)	43,30
B) Registratrici, Provinatrici, Controllo titoli, Passapezze, Dispensa trame responsabili della distribuzione, Annodatrici catena a macchina, Rammendatrici, Tagliatrici di velluti lisci	32,85
<i>Qualificate di 1ª categoria:</i>	
A) Orditrici, Incorsatrici, Tessitrici addette alla produzione di tessuti quadrettati, Tessitrici addette a telai con una macchina jacquard non oltre 440 e non più di una navetta, Tagliatrici di velluti a costa	32,15
B) Tessitrici, Annodatrici a mano e intorcitrici	31,45
<i>Qualificate di 2ª categoria</i>	
Addette alle rocchettiere, Addette alle binatrici, Spolatrici, Ribobinatrici, Incannatrici e stracannatrici, Faldatrici, misuratrici, doppiatrici, arrotolatrici, Confezionatrici pezze (legatura, incarto, marcatura pezze ed etichette), Marcatrici difetti pezze, Pulitrici pezze, Porgifili alle incorsatrici oltre i 18 anni	30 —
<i>Comuni</i>	
Porgifili alle incorsatrici (per le età inferiori ai 18 anni e con le paghe dei minori), alle orditrici, caricacantre, Aiuto manutenzione pettini, Ritiro cascami, Cernita cascami, Distribuzione tubetti, Distribuzione trame, Mettispole.	28,60
<i>Manovali</i>	26,95

TESSITURA JACQUARD

UOMINI.	
<i>Specializzati:</i>	
A) Tessitori velluti operati o a bacchetta, Tessitori operati a mano	51 —
B) Tessitori jacquard (esclusi i telai con una macchina jacquard non oltre 440 e non più di una navetta)	47,20
<i>Qualificati di 1ª categoria:</i>	
Addetti alla foratura e doppiaggio cartoni jacquard	42,10
DONNE.	
<i>Specializzate:</i>	
A) Maestre di tessitura jacquard	44,80
Leggitrici di disegni	38,65
Tessitrici velluti operati o a bacchetta, Tessitrici operati a mano	36,15

	Orarie
B) Areografiste tessuti operati	34,75
Tessitrici jacquard (esclusi i telai con una macchina jacquard non oltre 440 e non più di una navetta)	32,85
<i>Qualificate di 2^a categoria:</i>	
Addette alla foratura e doppiaggio cartoni jacquard	30 —

TINTORIA, CANDEGGIO, STAMPERIA, MERCERIZZAZIONE
E FINISSAGGIO

UOMINI.

Specializzati:

A) Coloristi che tingono a campione filati e tessuti e che passano indifferentemente dall'uno all'altro colore e dall'una all'altra fibra	67,30
Stampatore a tampone	56,50
Molatore e registratore di tondeggiatrici e garze	52,60

B) Stampatore al quadro con e senza carrello responsabile del tavolo (è l'operaio che compie le varie operazioni di stampa quali rapportatura impressione e rientranti). Campionatori e provinatori di colori e quadri. Responsabile dell'archivio quadri e tamponi da stampa. Ordinatore e smistatore di magazzino con funzioni esclusive (senza compilazione di documenti amministrativi). Conduttore di bruciapelo. Conduttori di macchine per mercerizzare. Conduttori di autoclavi nel candeggio mohr. Conduttore di un clâpot, che dosi e verifichi gli ingredienti di candeggio del clâpot stesso. Preposti alla dosatura e verifica degli ingredienti di candeggio su più clâpots, barche, vasche in genere e Jiggers. Conduttori di barche, vasche in genere, Jiggers, che dosino e regolino gli ingredienti di candeggio delle macchine affidate. Conduttori di rameuses con foulard o racles. Conduttore di calandra con più di cinque cilindri. Conduttore di asciugatoio con foulard o racles o aspiratrici. Conduttore di macchina Hot-Flue e preparatore di bagni. Addetti alla preparazione di spessimenti, colori madre, tagli e miscela di colori finiti per stampa. Conduttore di vaporissaggio di stampa (autoclavi a stella, Mather Platt ed autoclavi in genere). Conduttori di lavaggi di stampa in largo, in corda, garze, con preparazione di bagni. Pesatori in polvere e liquido di colori responsabili secondo ricetta. Conduttore di macchina di ossidazione per nero. Conduttore impianto elettrolitico per produzione ipoclorito. Conduttore di macchine a mandrinare. Conduttori di tamponatrici. Addetto all'impianto di depurazione dell'acqua che controlli la durezza ed effettui le opportune correzioni. Preposto alla preparazione di amido o destrina. Preposti alla composizione degli stampi per impressione di marchi o diciture sulle testate delle pezze. Campionaristi (sono gli operai che eseguono tutte le operazioni inerenti alla preparazione del materiale per il campionario, con adeguata conoscenza delle operazioni stesse). Verificatori di pezze. Ar-

	Orarie
rotolatori, faldatori, piegatori, doppiatori, misuratori, con verifica e taglio. Preposto all'assortimento colli secondo disposizioni ricevute. Preparatore di appretti responsabile secondo ricetta base o indicazioni ricevute	47,20

Qualificati

Operai tintori addetti agli apparecchi di tintura in pezza, in filo, tops, fiocco (dopo il 3° anno di appartenenza alla categoria L. 44,70 orarie). Coadiutori stampatori a quadro senza responsabilità del tavolo. Addetti alle macchine per mercerizzare. Addetti alle spazzolatrici e alle arrotolatrici. Addetti al candeggio filati di fibre varie in tino o in vasca. Addetti ai clâpots, barche, vasche in genere e Jiggers. Conduttori di calandre fino a cinque cilindri, silks, mangani, alzatrici o ramatrici semplici, centrifughe, macchine a creponare, macchine a goffrare, beetles, rompiappretto in genere, smerigliatrici, rasatrici, felpatrici, garzatrici, foulards semplici o racles semplici per appretto e impregnazione. Addetti alle calandre in genere esclusi i manovali e trasportatori. Conduttori di asciugatoi senza foulard o racles o aspiratrici. Addetti alle alzatrici con spruzzatrici ed asciugamento a gas. Preparatore e sbattitore di filati delle varie fibre per l'asciugamento. Addetti alle aspiratrici. Conduttori di taglierine splitz. Conduttori di macchine per effetto moirè. Conduttore di tondeggiatrice. Addetto all'uscita del tessuto dal Mather-Platt. Addetti ai lavaggi in largo o in corda. Addetti alle autoclavi di candeggio e alle autoclavi a stella. Addetti alle rameuses con foulard o racles. Addetti a macchine di ossidazione per nero. Addetti a macchine Hot-Flue. Addetti alla sorveglianza della cottura degli appretti. Addetti al campionario. Stacciatori alla cucina colori per stampa. Addetti alla semplice piegatura, faldatura, doppiatura, arrotolatura, senza verifica. Imballatore che confeziona colli o casse responsabile unicamente del proprio lavoro. Conduttore della macchina stampatrice della cimossa. Macerazione, oliatura, verniciatura, spazzolatura e lucidatura velluti. Addetti alla stampigliatura a mano ed a macchina delle testate delle pezze sia a caldo che a tinta

	42,10
--	-------

Aiutanti.

Appartengono a questa categoria tutti i lavoratori che coadiuvano gli operai specializzati o gli operai qualificati	40 —
<i>Manovali</i>	36,75

DONNE.

Specializzate:

A) Stampatrice a tampone L.	40,20
B) Stampatrice al quadro senza carrello responsabile del tavolo (è l'operaia che compie le varie operazioni di stampa quali rapportatura impressione e rientranti)	34,70

Campionariste (sono le operaie che eseguono tutte le operazioni inerenti alla preparazione del materiale per il campionario, con adeguata conoscenza delle operazioni stesse). Stiratrici a mano di confezioni. Rammentatrici 32,85

Qualificate:

A) Coadiutrici stampatrici a quadro senza responsabilità del tavolo. Addette al campionario. Oratrici di fazzoletti, federe, lenzuola ecc. Confezionatrici di fazzoletti (assortitrici, piegatrici, stiratrici a macchina). Addette alle faldatrici, misuratrici, doppiatrici, arrotolatrici meccaniche (escluso il carico del subbio e lo scarico delle pezze pesanti). Addette allo stendaggio a mano (escluso lo stendaggio pesante). Oliatura, verniciatura, spazzolatura e lucidatura velluti 32,70

B) Tagliatrici a mano a taglio rettangolare (come fazzoletti, federe, lenzuola, ecc.). Passatrici di fazzoletti. Confezionatrici pezze (cucitura, legatura, incarto, etichettaggio, ecc.). Cucitrici di testate e cimose 31,45

Manovali 26,95

STAMPA A MACCHINA

Incisori su mollette di acciaio, su cilindri di rame, in legno:
 sino a 3 anni di anzianità nella categoria L. 7.275 quattord. fisse
 oltre 3 anni di anzianità nella categoria L. 8.125 quattord. fisse
 Aiuto incisori (ajouristi) oltre i 20 anni. Ritoccatrici di cilindri 60,90

Pressatori di mollette (relevours), pressatori di cilindri di rame (molletteurs), pantografisti:
 sino a 3 anni di anzianità nella categoria L. 6.655 quattord. fisse
 oltre 3 anni di anzianità nella categoria L. 7.275 quattord. fisse

Stampatori a cilindri e rulli ad un colore e perrotine:
 sino a 3 anni di anzianità nella categoria L. 6.500 quattord. fisse
 oltre 3 anni di anzianità nella categoria L. 6.965 quattord. fisse

Stampatori a cilindri e rulli a più colori:
 sino a 3 anni di anzianità nella categoria L. 7.275 quattord. fisse
 oltre 3 anni di anzianità nella categoria L. 8.125 quattord. fisse

Caporali alle macchine di stampa 54,20

Le paghe quattordicinali fisse sopra indicate si riferiscono ad una prestazione di lavoro sino a 96 ore quattordicinali; resta fermo il diritto per le aziende di fruire del rimborso dell'integrazione salariale da parte dell'apposita Cassa per i casi di sospensione o riduzione di lavoro.

FILATI CUCIRINI		Orarie
DONNE.		
<i>Specializzate:</i>		
A) Tenters rocchetti L.		45,40
Maestre (addette alla sorveglianza della lavorazione e dell'insegnamento)		43,30
B) Provatrici. Registratrici. Controllo titoli. Tenters tubetti		32,85
<i>Qualificate di 1^a categoria:</i>		
A) Conduttrici macchine lustraggio filo a filo. Conduttrici macchine Elmo. Aspatrici a mano per ricami		32,15
B) Conduttrici macchine Conant. Confezionatrici matasse cotone per calze. Stiratrici a macchina di filati		31,45
<i>Qualificate di 2^a categoria:</i>		
Conduttrici macchine automatiche per rocchetti. Conduttrici macchine tubetti, spagnolette, gomitol. Confezionatrici matassine per ricami. Impacchettatrici. Etichettatrici a macchina. Cucitrici di scatole. Confezionatrici di cartelle		30 —
<i>Comuni:</i>		
Etichettatrici a mano. Piegatura scatole. Scatolatrici		28,60
<i>Manovali</i>		26,95

FABBRICAZIONE MATERIALE DA MEDICAZIONE

UOMINI.

Specializzati:

Molatori carde. Conduttori di autoclavi e tini di candeggio per materiale da medicazione e linters che dosino e verificano gli ingredienti di candeggio delle macchine affidate 47,20

Qualificati di 1^a categoria:

Conduttori di ramatrici e calandre. Imballatore scelto. Addetti ai separatoi e buratti. Addetti ai Willow 42,10

Qualificati di 2^a categoria:

Imballatori. Addetti macchine lavaggio centrifughe. Addetti alle sfilatrici per materiale idrofilo e cotone. Addetti ai battitoi. Addetti agli essiccatoi. Cardatori 40,65

Comuni;

Caricatori e scaricatori autoclavi e tini di candeggio. Cernita scami e stracci. Addetti alle mischie 39,30

Manovali 36,75

Tabelle salari e stipendi per l'industria tessile

DONNE.	Orarie
<i>Specializzate:</i>	
A) Maestre (addette alla sorveglianza della lavorazione e dell'insegnamento)	43,30
B) Capi tavola di confezione	32,85
<i>Qualificate di 1ª categoria:</i>	
Addette alla lavorazione garze jodoformio. Addette alla lavorazione materiale da sutura. Addette alle taglierine. Addette alle carde	31,45
<i>Qualificate di 2ª categoria:</i>	
Piegatrici su misura. Arrotolatrici. Addette alla lavorazione gesso. Cucitrici. Addette alla ramatura e calandratura. Addette al carico meccanico degli essiccatoi	30 —
<i>Comuni:</i>	
Confezionatrici (impacchettatrici, scatolatrici, etichettatrici, imbustatrici, ecc.)	29,55
Ritiro cascami nei reparti. Cernita cascami e stracci	28,60
<i>Manovali</i>	26,95

PAGHE PER ETÀ DEGLI OPERAI APPARTENENTI A CATEGORIE NON SOGGETTE AD APPRENDISTATO

	Paga oraria	
	Uomini	Donne
<i>Qualificati di 1ª categoria:</i>		
Dai 14 ai 16 anni	L. 29,50	L. 25,15
<i>Qualificati di 2ª categoria:</i>		
Dai 14 ai 16 anni	L. 28,45	L. 24 —
<i>Operai comuni:</i>		
Dai 14 ai 16 anni	L. 27,50	L. 22,90
Dai 16 ai 18 anni	L. 31,45	L. 25,75
<i>Manovali</i>		
Dai 14 ai 16 anni	L. 25,75	L. 21,60
Dai 16 ai 18 anni	L. 29,40	L. 24,30

DURATA DELL'APPRENDISTATO E PERCENTUALI DELLA PAGA

Il periodo massimo di apprendistato e la paga degli apprendisti vengono determinati come segue:

1° tessitori e tessitrici jacquard (esclusi i telai con una macchina jacquard non oltre 440 e non più di una navetta) e jacquard per velluti operati e a mano, mesi 18:

retribuzione per il 1° semestre, il 70 per cento della paga base di categoria;
 retribuzione per il 2° semestre, l'85 per cento della paga base di categoria;
 retribuzione per il 3° semestre, il 95 per cento della paga base di categoria;
 nel caso che l'apprendista addetto ai telai jacquard per gli articoli sopra
 indicati provenga dalla tessitura di altri articoli, il periodo di apprendistato viene
 ridotto a 6 mesi;

2° tessitori e tessitrici, orditrici, incorsatrici, addette ai banchi, pettinatrici,
 aspatrici, tagliatrici velluti, lucidatrici su macchine a filo, stampatrici a mano e
 rammendatrici, conduttrici macchine ad avvolgere filati cucirini su rocchetti,
 mesi 12:

retribuzione per il 1° quadrimestre, il 70 per cento della paga base di cate-
 goria;
 retribuzione per il 2° quadrimestre, l'85 per cento della paga base di cate-
 goria;
 retribuzione per il 3° quadrimestre, il 95 per cento della paga base di
 categoria;

3° addette ai rings, ritorcitrici, binatrici, gazatrici, tubettatura in genere di
 filati cucirini, bobinatrici, mesi 6:

retribuzione per il 1° bimestre, il 70 per cento della paga base di categoria;
 retribuzione per il 2° bimestre, l'85 per cento della paga base di categoria;
 retribuzione per il 3° bimestre, il 95 per cento della paga base di categoria;

4° spolatrici, rocchettiere, impacatrici, incassatrici, pressatrici pacchi, pin-
 zatrici, mesi 3:

retribuzione per il 1° mese, il 70 per cento della paga base di categoria;
 retribuzione per il 2° mese, l'85 per cento della paga base di categoria;
 retribuzione per il 3° mese, il 95 per cento della paga base di categoria.

OPERAI AUSILIARI

Fuochisti:

Orarie

A) Conduttori di generatori di vapore per i quali è richiesto il cer- tificato di abilitazione di secondo grado generale o particolare	L. 61,90
B) Conduttori di generatori di vapore per i quali è richiesto il cer- tificato di abilitazione di terzo grado generale o particolare	59,40

Le paghe anzidette si intendono comprensive del compenso per il
 tempo necessario alla messa in pressione ed allo spegnimento delle caldaie.

Ausiliari specializzati:

Sono considerati ausiliari specializzati gli operai provetti con specifica
 preparazione tecnico-pratica e che eseguono il lavoro a regola d'arte senza
 la guida di altro operaio. A titolo esemplificativo:

Attrezzisti, tornitori, fresatori, aggiustatori meccanici di reparto o di
 officina, tubisti, lattonieri, saldatori autogeni ed elettrici con funzioni
 esclusive o prevalenti, fabbri, fucinatori non a stampo, fonditori, calderai in

	Orarie
rame e piombisti, falegnami, elettricisti, bobinatori, avvolgitori elettrici, sellai confezionatori di cinghie e manicotti, conduttori di forni di cementazione, muratori, carpentieri, conduttori di motrici termiche in genere, cilindraio (riparatore di cilindri con tubetti di pelle già confezionati da altri), pettinista (costruttore di pettini o addetto abitualmente alla riparazione dei pettini a telaio)	57,30

Ausiliari qualificati:

Sono considerati ausiliari qualificati gli operai con mansioni richiedenti una specifica ma normale preparazione tecnica. A titolo esemplificativo:

Tornitori, fresatori, aggiustatori meccanici di officina o di reparto, tubisti, meccanici in genere, lattonieri, fabbri forgiatori, falegnami, elettricisti, sellai, verniciatori, muratori, ferraioli, addetti alla rivestitura in amianto delle tubazioni, turbinisti idraulici quadristi non elettricisti, caldaiai, piombisti, ecc.	52,65
---	-------

Aiutanti degli ausiliari:

Sono considerati aiutanti degli ausiliari gli operai con funzioni non occasionali, di aiuto agli ausiliari qualificati e/o specializzati senza responsabilità tecnica del lavoro. A titolo esemplificativo: Aiuto muratori, aiuto fuochisti, aiuto meccanici, ecc.

	40,65
dai 14 ai 16 anni	28,45

ADDETTI A MANSIONI DISCONTINUE O DI SEMPLICE ATTESA
O CUSTODIA

UOMINI.

	Orarie
Autisti, infermieri patentati, motoscafisti L.	46,30
Portinai e guardiani diurni	43,30
Guardiani notturni	46,30
Altre mansioni:	
Oltre i 18 anni	41,05
Dai 16 ai 18 anni	32,85
Sino ai 16 anni	25,40

DONNE.

Infermiere patentate	39 —
Altre mansioni:	
Oltre i 18 anni	30,05
Dai 16 ai 18 anni	26,85
Sino ai 16 anni	22,75

Gli autisti incaricati stabilmente di svolgere mansioni di meccanico oltre la normale manutenzione, hanno diritto ad una paga oraria pari a quella prevista per gli ausiliari qualificati.

QUATTORDICINA FISSA STAMPATORI A MACCHINA

La paga quattordicinale fissa degli stampatori a cilindri o a rulli, nel caso di assenza per malattia verrà corrisposta per i primi tre mesi di conservazione del posto nella misura dei due terzi.

Ferme restando le modalità di computo dell'indennità di anzianità nei confronti del personale di cui trattasi le misure previste a partire dal 1° gennaio 1945 si intendono eccezionalmente riferite anche alle eventuali anzianità maturate precedentemente a tale data.

COADIUTORI DI ASSISTENTI DI FILATURA

Le parti si danno atto che a favore dei coadiutori di assistenti di filatura continuano ad essere applicate le seguenti norme di miglior favore già previste nei loro confronti dal contratto nazionale di lavoro 17 aprile 1935.

Malattia: Per i primi tre mesi di conservazione del posto la ditta corrisponderà i due terzi della paga.

Infortunio: Per il periodo massimo di tre mesi la ditta corrisponderà l'intera paga, in essa computata l'indennità temporanea relativa ai tre mesi stessi, liquidata dall'Istituto di Assicurazione.

Preavviso: Il periodo di preavviso nei casi di licenziamento o di dimissioni è stabilito in due quattordicine.

Indennità di anzianità: La misura dell'indennità di anzianità è stabilita in otto giorni di paga per ogni anno intero di anzianità di servizio maturato successivamente al 1° gennaio 1919. Per l'anzianità successiva al 1° gennaio 1945, viene computata anche l'indennità di contingenza, a sensi dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946.

La paga quattordicinale fissa si riferisce ad una prestazione di lavoro sino a 96 ore quattordicinali, ed è comprensiva anche del compenso per i periodi di anticipazione e protrazione dell'orario di lavoro normale per la predisposizione del lavoro degli operai. Resta fermo il diritto per le aziende di fruire del rimborso dell'integrazione salariale da parte dell'apposita Cassa per i casi di sospensione o riduzione di lavoro.

AVVERTIMENTO

Per le mansioni non previste in una specifica tabella di lavorazione, si farà riferimento alla relativa tabella nella quale le mansioni stesse risultano indicate.

CHIARIMENTO SUL LAVORO DELLE DONNE

Quando le donne vengono destinate a compiere lavori normalmente eseguiti da maestranze maschili, a parità di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo sarà loro corrisposta la paga contrattuale prevista per l'uomo.

INDENNITÀ DI CONTINGENZA E TERZO ELEMENTO

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto nei confronti dell'istituto dell'indennità di contingenza e del terzo elemento valgono le norme contrattuali vigenti.

TABELLE SALARIALI PER GLI OPERAI DELL'INDUSTRIA LANIERA

I minimi di paga per il personale femminile operaio previsti dalle presenti tabelle sono già comprensivi della percentuale del 9 per cento decorrente dal giorno di inizio del periodo di paga in corso alla data del 31 gennaio 1947 e comunque con efficacia al massimo dal 16 gennaio ed al minimo dal 20 gennaio 1947.

PETTINATURA

Specializzati A.

	Paga oraria	
	Uomini	Donne
Maestre. Ripassatori e ripassatrici lana. Conduttori di uno o due lavaggi lane sucide con o senza asciugatoio con responsabilità del lavoro. Spazzini, pulitori e molatori di carde (operai con mansioni di smontare, pulire, molare e rimettere in moto una macchina il tutto a regola d'arte senza responsabilità disciplinare sul personale. Registratori macchine pettinatrici senza alcuna responsabilità disciplinare sul personale L.	53,40	46,55

Specializzati B.

Montatori e saldatori pettini circolari e rettilinei. Scartatori e scartatrici che abbiano svolto o siano chiamati a svolgere anche occasionalmente mansioni di ripassatura	49,25	42,95
---	-------	-------

Qualificati di 1ª categoria:

Scartatori e scartatrici lane sucide. Spazzini o nettatori di carde di pettinatura. Pulitori carde di pettinatura. Addetti pettinatrici di pettinatura. Addetti lisciatrici di pettinatura. Riparatori pettini con funzioni di saldatura	44,50	38,75
--	-------	-------

Qualificati di 2ª categoria:

Addetti lavaggi lane sucide ed essicatoi. Assortitrici lane lavate (e per bianco). Addette alle riunitrici passaggi o finitori e vuota vasi. Riparatori pettini e spazzole. Alimentatore carde	43,30	37,80
--	-------	-------

Operai comuni:

Pulitori barrette. Cernitrici cascami, Cucitrici bisacce. Trasportatrici lane	42,15	36,80
---	-------	-------

FILATURA PETTINE

	Paga oraria	
	Uomini	Donne
<i>Specializzati A:</i>		
Maestre. Registratore di macchine pettinatrici senza alcuna responsabilità disciplinare sul personale. Filatore di pettinato (si intende l'operaio che, pur avendo la normale responsabilità del lavoro, non inizia la partita e non regola il titolo)	53,40	46,55
<i>Specializzati B:</i>		
Montatore e saldatore pettini circolari e rettilinei	49,25	42,95
<i>Qualificati di 1ª categoria:</i>		
Riparatori pettini con funzioni di saldatura. Addetti alle prove di pulizia, resistenza, titolo torsione della condizionatura con relative annotazioni. Applicatori panno ai cilindri. Attaccafili semplici al selfactings pettinato	44,50	38,75
<i>Qualificati di 2ª categoria:</i>		
Addetti alle macchine di preparazione e ripettinatura. Riparatori pettini e spazzole. Addette all'impacco ed imballo. Ripassatrici spole. Incollatrici carte e tele pergamene ai cilindri. Addetti alle macchine di filatura continua sistema francese (rings). Addetti alle macchine di filatura continua sistema inglese (rings e caps). Addetti alle macchine di accoppiatura, ritorcitura, roccatura, garnettatura, aspatura, dipanatura, gomitolatura, gasatura, macchine di decatissaggio ed umidificazione (uomini e donne). Aiuto vaporizzatori. Addetti intersectings e melangeuse	43,30	37,80
<i>Operai comuni</i>		
Pulitori di barrette pettini e spazzole. Cernitori sottoprodotti diversi. Cucitrici bisacce. Spolatrici a mano. Operai addetti esclusivamente alle operazioni di carica e scarica bobine, cambia spole e simili	42,15	36,80

FILATURA CARDATA

<i>Specializzati A:</i>		
Maestre. Classificatori stracci all'uso Pratese (provetti). Spazzini, pulitori e molatori di carde (operai con mansioni di smontare, pulire e rimettere in moto una macchina il tutto a regola d'arte senza responsabilità disciplinare sul personale). Filatore di cardato (si intende l'operaio che pur avendo la normale responsabilità del lavoro non inizia la partita e non regola il titolo)	L. 53,40	46,55

Tabella salari e stipendi per l'industria tessile

	Paga oraria	
	Uomini	Donne
<i>Specializzati B:</i>		
Carbonizzatori stracci a lavoro fisso. Responsabile delle mischie con mansioni di pesatura senza responsabilità disciplinare sul personale	49,25	42,95
<i>Qualificati di 1ª categoria:</i>		
Classificatori stracci all'uso Pratese (comuni). Addetti alle carde, sfilacciatura, garnettatura, scardassatura, kraks. Addetti alle mischie e macchine di preparazione. Attaccabili al settore. Responsabile del vaporissaggio e condizionatura. Spazzini o nettatori di carde semplici. Carbonizzatori di stracci a lavoro saltuario (8 per cento in più della paga base per le sole ore di effettivo lavoro)	44,50	38,75
<i>Qualificati di 2ª categoria:</i>		
Addetti alle ritorcitrici, aspatrici, doppiatrici, pincops ecc. Ripassatrici spole. Attaccabili semplici. Aiuto carbonizzatori stracci	43,30	37,80
<i>Operai comuni:</i>		
Aiutanti alle lavorazioni sopradette. Cernitrici tubetti. Cernitrici cascami	42,15	36,80

ORDITURA E TESSITURA

<i>Specializzati A:</i>		
Maestre. Distributori filato (chi provvede alla assegnazione di filato). Incollatore e preparatore di bozzime (capo gruppo)	53,40	46,55
<i>Specializzati B:</i>		
Battitori, battitrici e preparatrici cartoni jacquards. Caricatelai (si intende l'operaio che viene normalmente e limitatamente adibito al carico e scarico ed alla registrazione del telaio fino all'inizio del tessimento, (ove esistono). Orditrici. Tessitori e tessitrici compionaristi a lavoro continuo	49,25	42,95
<i>Qualificati di 1ª categoria:</i>		
Aiutante incollatore ed imbozzimatore. Scarica orditoi a lavoro fisso (ove esistono). Addetti alle armature di tessitura e lavori similari	44,50	38,75
Tessitori e Tessitrici	46,70	40,95
Incorsatrici a lavoro fisso	—	40,70
<i>Qualificati di 2ª categoria:</i>		
Addetti alla preparazione di licciate e pettini a lavoro fisso (ove esistono). Prepara giunte orditura. Annodatore. Porta trama ai telai. Aiuto orditrici, porgifili alle orditrici ed alle incorsatrici. Spolatrici a macchina. Porta stame agli orditoi	43,30	37,80

APPARECCHIO

	Paga oraria	
	Uomini	Donne
<i>Specializzati A:</i>		
Folloniere di 1 ^a . Gasatori con responsabilità delle macchine e del lavoro specializzati nella gasatura di panni e drapè, velour, castor, e simili. Rammendatrici. Stimatrici difetti	L. 53,40	46,55
<i>Specializzati B:</i>		
Lavapanni (capo gruppo). Conduttore macchine carbonizzo in pezza a lavoro fisso. Cimatori (capo gruppo con responsabilità della macchina e del lavoro)	49,25	42,95
<i>Qualificati di 1^a categoria:</i>		
Folloniere di II ^a . Pinzatrici e smollettatrici alle rameuse ed alla ramma. Noppatrici e pinzatrici al banco. Garzatore e Garzatrice (con responsabilità della macchina e del lavoro). Lavapanni. Conduttori macchine carbonizzo in pezza a lavoro saltuario (8 per cento in più della paga base per le sole ore di effettivo lavoro). Addetti alle rameuse, calandra, decatissaggio, presse, rotolatura e misurazione pezze con responsabilità del lavoro. Cimatori e cimatrici (con responsabilità della macchina e del lavoro). Marcatrici e segnatrici difetti. Debarratrici e ritoccatrici. Macchiniste addette all'orlatura di coperte	44,50	38,75
<i>Qualificati di 2^a categoria:</i>		
Aiuto follatore (ove esistono). Addetti alle centrifughe a lavoro fisso. Operai addetti a lavori vari di finissaggio. Addetti alla nastratura, frangiatura e orlatura ed altre operazioni di finitura. Aiutanti alle macchine di garzatura. Aiuto lavapanni (ove esistono). Aiutanti del carbonissaggio in pezza a lavoro fisso (8 per cento in più della paga base per le sole ore di effettivo lavoro). Aiutanti alle macchine sopradette (senza responsabilità della macchina e del lavoro). Aiutanti alle macchine di cimatura. Aiutanti orlatrici di coperte	43,30	37,80

TINTORIA

<i>Specializzati B:</i>		
Pesatori droghe e coloranti, feltristi ecc. a lavoro continuo	L. 49,25	42,95
<i>Qualificati di 1^a categoria:</i>		
Operai tintori addetti agli apparecchi di tintura in pezza e matasse, tops. fiocco. Addette alle lisciatrici e macchine a stampa. Addette al decatissaggio ed agli essiccatoi	44,50	38,75

Tabelle salari e stipendi per l'industri tessile

	Paga oraria	
	Uomini	Donne
<i>Qualificati di 2ª categoria:</i>		
Operai aiutanti agli apparecchi di tintoria. Aiutanti al de- catissaggio ed essiccazione (ove esistono) Addetti alle centrifughe .	43,30	37,80
<i>Operai comuni:</i>		
Operai di tintoria carica vasche e addetti a lavori vari . . .	42,15	36,80

VOCI COMUNI A TUTTI I REPARTI

<i>Qualificati di 1ª categoria:</i>		
Oliatori di macchine. Addetti ai reparti, ai magazzini in genere con mansioni permanenti di sistemazione, pesatura e relative annotazioni	L. 44,50	38,75
<i>Manovali:</i>		
Operai addetti al trasporto materiale, pulizia e lavori vari nei vari reparti, nei magazzini e nei servizi di stabilimento comunque non adibiti alle macchine:		
A) Addetti ai lavori di particolare rilievo e pesanti . . .	44,50	38,75
B) Giovani e vecchi e non addetti ai lavori pesanti e di rilievo	43,30	37,80
C) Donne e uomini adibiti a lavori di pulizia di stabilimento	42,15	36,80

PAGHE PER ETÀ DEGLI OPERAI APPARTENENTI A CATEGORIE
NON SOGGETTE AD APPRENDISTATO

Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 4, parte Iª (Operai). Trat-
tamento dei minori, del Contratto normativo, le tariffe salariali per detto personale
sono le seguenti:

Operai qualificati di 1ª dai 14 ai 16 anni	L. 31,15	31 —
Operai qualificati di 2ª dai 14 ai 16 anni	30,35	30,25
<i>Operai comuni:</i>		
dai 14 ai 16 anni	29,55	29,45
dai 16 ai 18 anni	33,75	33,10

OPERAI AUSILIARI

	Orarie
<i>Fuochisti:</i>	
A) Conduttore di generatori di vapore per i quali è richiesto il certificato di abilitazione di secondo grado generale o particolare . . .	L. 58,30
B) Conduttori di generatori di vapore per i quali è richiesto il cer- tificato di abilitazione di terzo grado generale o particolare.	53,40

Le paghe anzidette si intendono comprensive del compenso per il tempo necessario alla messa in pressione ed allo spegnimento delle caldaie.

Ausiliari specializzati:

Sono considerati ausiliari specializzati gli operai provetti con specifica preparazione tecnico-pratica e che eseguono il lavoro a regola d'arte senza la guida di altro operaio. A titolo esemplificativo:

Attrezzisti, tornitori, fresatori, aggiustatori meccanici di reparto e di officina, tubisti, lattonieri, saldatori autogeni ed elettricisti con funzioni esclusive o prevalenti; fabbri, fucinatori non a stampo, fonditori, calderai in rame e piombisti, falegnami, elettricisti, bobinatori, avvolgitori elettrici, sellai confezionatori di cinghie e manicotti, conduttori di forni di cementazione, muratori, carpentieri, conduttori di motrici termiche in genere, cilindraio (riparatore di cilindri con tubetti di pelle già confezionati da altri) pettinista (costruttore di pettini e addetti abitualmente alla riparazione dei pettini a telaio) 58,30

Ausiliari qualificati:

Sono considerati ausiliari qualificati gli operai con mansioni richiedenti una specifica ma normale preparazione tecnica. A titolo esemplificativo:

Tornitori, fresatori, aggiustatori meccanici di officina o di reparto, tubisti, meccanici in genere, lattonieri, fabbri, forgiatori, falegnami, elettricisti, sellai, verniciatori, muratori, ferraioli, addetti alla rivestitura in amianto delle tubazioni, turbinisti idraulici quadristi non elettricisti, calderai, piombisti, ecc. L. 53,40

Aiutanti degli ausiliari:

Sono considerati aiutanti degli ausiliari gli operai con funzioni non occasionali di aiuto agli ausiliari qualificati e/o specializzati senza responsabilità tecnica del lavoro. A titolo esemplificativo:

Aiuto muratori, aiuto fuochisti, aiuto meccanici ecc. 43,30

ADDETTI A MANSIONI DISCONTINUE O DI SEMPLICE ATTESA
E CUSTODIA

UOMINI.

Autisti, infermieri patentati, motoscafisti L. 46,30
Portinai e guardiani diurni 43,30
Guardiani notturni 46,30
Altre mansioni:
oltre i 18 anni 41,05
dai 16 ai 18 anni 32,85
fino ai 16 anni 25,40

Tabelle salari e stipendi per l'industria tessile

DONNE.	Oraria
Infermiere patentate	39 —
Altre mansioni:	
oltre i 18 anni	30,05
dai 16 ai 18 anni	26,85
fino ai 16 anni	22,75

CHIARIMENTO SUL LAVORO DELLE DONNE

Quando le donne vengono destinate a compiere lavori normalmente eseguiti da maestranze maschili, a parità di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sarà loro corrisposta la paga contrattuale prevista per l'uomo.

INDENNITÀ DI CONTINGENZA E TERZO ELEMENTO

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto nei confronti dell'istituto dell'indennità di contingenza e del terzo elemento valgono le norme contrattuali vigenti.

CHIARIMENTO A VERBALE

Nelle presenti tabelle non sono incluse le tariffe per le lavorazioni dei tappeti e dei feltri. Per dette lavorazioni le parti stipulanti si impegnano di provvedere con contratti integrativi; così pure dicasi per la disciplina dell'Apprendistato.

Si conviene inoltre che, in carenza di quest'ultimo accordo integrativo restano in vigore le norme ed il trattamento sino ad oggi localmente praticato dalle aziende.

**CATEGORIA E MINIMI DI PAGA
PER GLI OPERAI ADDETTI ALLA TESSITURA SERICA**

UOMINI.	Orarie
<i>Operai specializzati</i>	L. 47,20

Rientrano in questa categoria:

- a) messincartista (è colui che, non essendo disegnatore eseguisce la punteggiatura, il contorno e la riempitura con colori del disegno già predisposto dal disegnatore);
- b) imbozzimatore;
- c) pettinista (fabbricatore e ripassatore di pettini);
- d) verificatore pezze;
- e) tessitore nella lavorazione dei velluti;

f) cimatore di prima, addetto alla condotta della macchina cimatrice con effettiva responsabilità per il funzionamento della macchina stessa ed alle affilature dei cilindri;

g) tessitore a mano ed a macchina di tessuti operati speciali per arredamento;

h) tessitore a mano ed a macchina di tessuti tecnici speciali di particolare difficoltà produttiva.

Operai qualificati di 1ª categoria L. 42,05

Rientrano in questa categoria:

a) tessitore: nell'ipotesi di assegnazione del lavoratore a tessimento di articoli operati in genere ed a più armature e più navette congiuntamente, per il tempo durante il quale dura l'assegnazione stessa verrà riconosciuta una maggiorazione sulla paga dell'operaio qualificato di 1ª categoria, atta a far raggiungere la paga dell'operaio specializzato.

Tale trattamento si applicherà anche per la lavorazione delle garze di seta per buratti;

b) aiuto pettinista;

c) aiuto imbozzimatore;

d) cimatore di seconda; addetto alla macchina cimatrice sotto la guida dello specializzato;

e) battitori di disegni jacquard e ricopiatori di disegni;

f) montatore di disegno.

Operai qualificati di 2ª categoria L. 40,55

Rientrano in questa categoria:

a) battitore di disegni per ratières con mansioni esclusive;

b) misuratore ed avvolgitore a mano ed a macchina di pezze che scendono dal telaio;

c) pulitori di pettini;

d) addetti alla pulizia e lubrificazione macchinario in genere;

e) confezionatore e imballatore.

Manovali:

Orarie

sopra i 18 anni di età L. 36,75

dai 16 ai 18 anni di età 27,45

sotto ai 16 anni di età 23 —

Rientrano in questa categoria:

Manovali in genere, personale ausiliario non qualificato ed addetti a mansioni diverse.

Personale per mansioni discontinue:

Orarie

Austisti, infermieri patentati, motoscafisti 46,30

Portinai e guardiani diurni 43,30

Guardiani notturni 46,30

Tabelle salari e stipendi per l'industria tessile

Altre mansioni:	Orarie
oltre i 18 anni	L. 41,05
dai 16 ai 18 anni	32,85
fino ai 16 anni	25,40

Personale ausiliario.

Fuochisti:

- a) conduttori di generatori di vapore per i quali è richiesto il certificato di abilitazione di secondo grado generale o particolare L. 56,65
- b) conduttori di generatori di vapore per i quali è richiesto il certificato di abilitazione di terzo grado generale o particolare L. 50,45

Ausiliari specializzati 56,65

Sono considerati ausiliari specializzati gli operai provetti con specifica preparazione tecnico-pratica e che eseguono il lavoro a regola d'arte senza la guida di altro operaio. A titolo esemplificativo:

attrezzisti, tornitori, fresatori, aggiustatori meccanici, di reparto o di officina, tubisti, lattonieri, saldatori autogeni ed elettrici con funzioni esclusive o prevalenti, fabbri, fucinatori non a stampo, fonditori, calderai in rame e piombisti, falegnami, elettricisti bobinatori, avvolgitori elettrici, sellai confezionatori di cinghie e manicotti, conduttori di forni a cementazione, muratori, carpentieri, conduttori di motrici termiche in genere.

Ausiliari qualificati L. 50,45

Sono considerati ausiliari qualificati gli operai con mansioni richiedenti una specifica ma normale preparazione tecnica.

A titolo esemplificativo:

tornitori, fresatori, aggiustatori meccanici di officina o di reparto, tubisti, meccanici in genere, lattonieri, fabbri, forgiatori, falegnami, elettricisti, sellai, verniciatori, muratori, ferraioli, addetti alla rivestitura in amianto delle tubazioni, turbinisti, idraulici, quadristi non elettricisti, calderai, piombisti, ecc.

Aiutanti degli ausiliari L. 40,55

Sono considerati aiutanti degli ausiliari gli operai con funzioni non occasionali, di aiuto agli ausiliari qualificati o specializzati senza responsabilità tecnica del lavoro. A titolo esemplificativo:

aiuto muratori, aiuto fuochisti, aiuto meccanici, ecc.

DONNE.

Operaie specializzate A)

Maestrine L. 42,15

Operaie specializzate B)

. 32,90

Rientrano in questa categoria:

- a) messincartista (è colei che, non essendo disegnatrice, esegue la punteggiatura, il contorno e la riempitura con colori di disegni già predisposti dal disegnatore);

- b) leggitrice di disegni a lisage ed a matrice;
- c) provinatrice e controllo titoli;
- d) verificatrice pezze;
- e) orditrice nella lavorazione dei tessuti;
- f) rimettina nelle lavorazioni velluti;
- g) tessitrice nelle lavorazioni velluti;
- h) tessitrice a mano ed a macchina di tessuti operati speciali per arredamento;
- i) tessitrice a mano ed a macchina di tessuti tecnici speciali di particolare difficoltà produttiva.

Operaie qualificate di 1^a categoria L. 32,50

Rientrano in questa categoria:

- a) orditrici addette ad orditoi ad alta velocità;
- b) orditrici aventi speciali capacità che vengono adibite a lavori di particolare difficoltà (ombreggiati, rigati ecc.), con anzianità di appartenenza in categorie qualificate di almeno otto anni, dopo il compimento dell'apprendistato;
- c) rimettine aventi speciali capacità adibite ai lavori complessi, con anzianità come alla precedente lettera b);
- d) confezionatrici e riparatrici montature.

Operaie qualificate di 1^a categoria: b) L. 31,50

Rientrano in questa categoria:

- a) orditrici comuni;
- b) rimettine comuni;
- c) licciatrici remisse cotone;
- d) intorgine;
- e) tessitrici: nell'ipotesi di assegnazione della lavoratrice a tessimento di articoli operati in genere ed a più armature ed a più navette congiuntamente, per il tempo durante il quale dura l'assegnazione stessa verrà riconosciuta una maggiorazione sulla paga dell'operaia qualificata di 1^a categoria, atta a fare raggiungere la paga dell'operaia specializzata.

Tale trattamento si applicherà anche per la lavorazione delle garze di seta per buratti.

- f) campionarista;
- g) introduttrice catene macchine incollaggio.

Operaia qualificata di 2^a categoria 29,95

Rientrano in questa categoria:

- a) eguagliatrice di montature con mansioni esclusive;
- b) incannatrice;
- c) spolatrice;
- d) licciatrice di remisse metalliche (colei che prepara);
- e) sporgine;
- f) resubbiatrice (interna nello stabilimento);

g) misuratrice ed avvolgitrice a mano ed a macchina di pezze che scendono dal telaio;

h) confezionatrice pezze (legatura, incarto, marcatura pezze ecc.).

<i>Operaie addette a mansioni minori</i>	Orarie
sopra i 18 anni di età	28,60
dai 16 ai 18 anni di età	26,50
sotto i 18 anni di età	22,75

Rientrano in questa categoria:

- a) portaspola e portapezze;
- b) pulitrice di maglie metalliche.

Manovali

sopra i 18 anni di età	27 —
dai 16 ai 18 anni di età	25,70
sotto i 16 anni di età	22,15

Rientrano in questa categoria:

manovali in genere, personale ausiliario non qualificato ed addetto a mansioni diverse.

Personale femminile con mansioni discontinue

Infermiere patentate	39 —
altre mansioni: oltre i 18 anni di età	30,05
dai 16 ai 18 anni di età	26,85
sotto i 16 anni di età	22,75

Personale femminile ausiliario

Come gli uomini ausiliari.

Aiuto capitelai ed aiuto assistenti e tirapezze

dai 14 ai 16 anni	27,85
dai 16 ai 18 anni	35,65
da 18 ai 20 anni	43,30
oltre i 20 anni assunti senza tirocino	41,80
tirapezze oltre i 20 anni	46,45

Aiuto-capitelai e aiuto-assistenti

dai 20 ai 22 anni	54,20
oltre i 22 anni	58,75

N.B. — Per «tirapezze» si intendono i lavoratori normalmente addetti al caricamento dei telai e, ad esempio, alle operazioni di scarico del subbio vuoto, carico del subbio, attacco dei licci, sistemazione delle lamelle e del pettine, fissaggio della catena.

Per aiuto-capitelaio ed aiuto assistenti, si intendono i lavoratori oltre i 20 anni che pur non avendo la responsabilità del ciclo delle lavorazioni, svolgono mansioni di carattere superiore a quelle del tirapezze.

<i>Maestre (assistenti)</i>	42,15
---------------------------------------	-------

DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO

a) È considerato apprendista chiunque abbia superato il 14° anno di età e sia occupato nello stabilimento con lo scopo di acquistare le capacità necessarie per divenire lavoratore qualificato mediante un addestramento pratico anche accessorio.

b) L'età massima dei lavoratori dei quali è ammessa l'assunzione in qualità di apprendisti, è fissata in anni 21 salvo il caso di cui al seguente punto e). Eventuali deroghe potranno essere concordate dalle Organizzazioni competenti.

c) L'apprendista può essere assoggettato ad un periodo di prova della durata uguale a quella stabilita per gli altri operai.

d) La durata massima del lavoro degli apprendisti è quella stabilita dal presente contratto per il lavoro degli altri operai.

e) Il periodo di addestramento già iniziato in una azienda è computato presso la nuova azienda ai fini del completamento del periodo prescritto di apprendistato. Per intero se l'addestramento riguardi le stesse mansioni e sempre che non sia intercorsa una interruzione superiore ai 18 mesi.

f) Durante il periodo dell'apprendistato l'apprendista dovrà lavorare a giornata; nel caso che fosse passato a lavoro a cottimo, egli perderà la qualifica di apprendista e sarà considerato operaio ancorchè non siano trascorsi i minimi di durata massima dell'apprendistato.

g) Nel caso in cui l'apprendista di tessitura e lavorazioni complementari, provenga da altre lavorazioni di tessitura anche complementari, che comportino un periodo di apprendistato già compiuto, il nuovo periodo di apprendistato viene ridotto alla metà, considerando come ultima la prima metà di tale periodo anche agli effetti della retribuzione.

Nel caso in cui si tratti di apprendista che non aveva ancora terminato il periodo di tirocinio nella categoria di origine, gli sarà riconosciuto il periodo compiuto come apprendista in tale categoria con un massimo pari alla metà del nuovo periodo di apprendistato.

Se il passaggio avviene nella stessa azienda sarà mantenuto all'apprendista l'eventuale maggiore guadagno realizzato nelle ultime quattro quindicine nel reparto di provenienza.

Al personale di cui al primo comma della lettera g), nel caso di nuova assunzione, i minimi di paga saranno maggiorati del 10 per cento con un massimo pari alla paga base della categoria di destinazione.

h) Il periodo massimo di apprendistato sarà ridotto:

di due terzi per i licenziati dalle scuole tecniche industriali ad indirizzo tessile.

di metà per coloro che abbiano superato i corsi biennali per maestranza corrispondenti alla mansione esercitata e per i licenziati dalle scuole di avviamento professionale ad indirizzo tessile;

di un quarto per i licenziati dai corsi biennali ed annuali di avviamento professionale ad indirizzo tessile e per coloro che abbiano superato corsi per

maestranze tessili di qualunque durata purchè inferiori ai due anni istituiti in base all'apposita legge;

per tali apprendisti i minimi di paga si intendono maggiorati del 10 per cento con un massimo pari alla paga base di categoria.

Minimi tabellari orari per apprendisti della tessitura serica

UOMINI

	dai 14 ai 16 anni	dai 16 ai 18 anni
1° semestre	L. 19,70	L. 25,45
2° »	25,70	29,95
3° »	31,55	34,65
4° »	37,85	39,80

DONNE

Orditrici, tessitrici e rimettine

	dai 14 ai 15 anni	dai 15 ai 16 anni	sopra i 16 anni
1° semestre	19,50	19,50	22,60
2° »	22,45	22,60	25,05
3° »	24,15	25,20	27,80
4° »	26,45	27,80	29,95
5° »	28,30	29,95	—
6° »	29,95	—	—

Intorgine e licciatrici

	dai 14 ai 15 anni	sopra i 15 anni
1° semestre	19,50	19,50
2° »	24,35	26,45
3° »	28,30	—

Incannatrici, spolatrici e sporgine

	dai 14 ai 15 anni	sopra i 15 anni
1° semestre	19,50	19,50
2° »	23,35	25,05
3° »	26,45	—

**TABELLE DEI MINIMI DI PAGA ORARIA
PER GLI OPERAI ADDETTI ALL'INDUSTRIA LINO E CANAPA**

**I) FILATURA. SPAGHERIA. CORDERIA. LAVORAZIONE FIBRE DURE
MACERAZIONE E STIGLIATURA LINO**

Orarie

1. UOMINI

Qualificati di 1^a Categoria:

Pulitori e oliatori meccanici. Assortitori. Scavezzatori. Lucidatori spaghi. Cordai a mano e capi macchina commettitori di corderia all'aia. Responsabili mischie. Addetti riparazioni gills. Candeggiatori e tintori addetti agli apparecchi di tintura in filo . . . L. 42,10

Qualificati di 2^a Categoria:

Pulitori e oliatori. Cilindratori. Cardatori. Addetti alle mischie Impaccatori. Imballatori. Addetti ai magazzini (esclusi gli addetti ai soli trasporti). Aiutanti capomacchina di corderia all'aia. Cordai addetti alla corderia automatica. Trasportatori bobine e rocchetti del reparto filatura. Rampinatori carde. Addetti alla riparazione dei pettini. Addetti alle vasche di macero delle paglie di lino. Stenditori e asciugatori. Addetti al candeggio tintoria, senza responsabilità specifica della lavorazione 40,65

Operai comuni:

Operai comuni di corderia all'aia. Fresatori cilindri per la filatura ad umido. Tornitori cilindri di legno per preparazione, filatura a secco. Trasportatori addetti ai reparti 39,30

Manovali:

Addetti ai lavori di pulizia, trasporto, carico e scarico e servizi generali 36,75

Nota. — Gli uomini eventualmente addetti a mansioni per le quali è prevista la sola paga per le donne, si intendono assegnati alla corrispondente categoria.

2. DONNE

Specializzate:

A) Maestre (addette alla sorveglianza della lavorazione ed all'insegnamento 42,10

B) Capo-levate (preposte alla effettuazione delle levate e ad operazioni analoghe, con esclusione di mansioni superiori). Capisquadra di stigliatura di lino 32,85

Tabelle salari e stipendi per l'industria tessile

	Orarie	
<i>Qualificate di 1^a Categoria:</i>		
A-1) Filatrici ad umido	32,55	
A-2) Filatrici a secco	31,75	
B) Assortitrici. Strappatrici e tagliatrici. Pettinatrici a macchina. Squadratrici. Stenditrici. Addette ai banchi a fusi. Lucidatrici di spagheria. Gomitolatrici. Trecciatrici per refe calzaturificio. Pesatrici. Combinatrici di assortimento. Operatrici alle macchine di provinatura, stagionatura e di prove dinamometriche. Impaccatrici gomitoli con controllo		31,45
<i>Qualificate di 2^a Categoria:</i>		
A) Cardatrici. Aspatrici	30,75	
B) Legatrici matasse. Ammorbidatrici. Mannellanti. Addette alla mischie. Aiuto filatrici (avviatrici). Torcitrici. Impaccatrici. Addette alla corderia automatica e trecce. Addette ai filatoi automatici e fibre dure. Addette alla saldatura delle alette. Addette alla stigliatura del lino e lavorazione stoppe lino. Addette alla sgranatura e vagliatura del seme di lino. Addette alla legatura ed alla cernita delle paglie di lino		30 —
<i>Operaie comuni:</i>		
A) Sbattitrici. Rollatrici su macchine comuni (non di precisione)	29,25	
B) Rollatrici. Stopparole. Addette agli stiratoi. Scaricatrici. Legatrici gomitoli. Incannatrici. Spolatrici	28,60	
<i>Manovali:</i>		
Addette ai lavori di pulizia, trasporto carico e scarico e servizi generali	26,95	
<i>Nota.</i> — Il trasporto dei vasi e delle spole può essere effettuato da personale femminile purché non costituisca mansione esclusiva.		

II) TESSITURA

1. UOMINI	Orarie
<i>Specializzati:</i>	
Imbozzimatori di tessitura	62,20
Controllo pezze con mansioni di carattere generale. Leggitori e montatori di disegni Jacquard. Tessitori a mano. Pettinaio	47,20
<i>Qualificati di 1^a Categoria:</i>	
Tessitori. Addetti alla copiatura dei disegni Jacquard. Aiuto imbozzimatori (con almeno 20 mesi di pratica nella loro categoria, compiuti dopo il 18 ^o anno di età). Cucinatori di bozzina. Calandradratori. Manganatori. Piegatori (timbratura e metraggio). Rasatori	

Apprettatori di tessuto. Candeggiatori. Impermeabilizzatori. Addetti ai clâpots, barche, vasche in genere e Jiggers. Addetti ai lavaggi in largo o in corda. Addetti alle autoclavi di candeggio. Operai tintori addetti agli apparecchi di tintura in pezza 42,10

Qualificati di 2ª Categoria:

Oliatori di tessitura. Addetti ai magazzini (esclusi gli addetti ai soli trasporti). Distributori di subbi a telaio, quando non si tratti di solo trasporto. Stenditori e asciugatori tessuto. Bruciapelo. Addetti all'alzatrice. Subbiatori. Spruzzatori. Misuratori. Vaporizzatori pezze. Preparatori (smistamento pezze). Pressatori. Imballatori e Incartatori. Aiuto pettinai. Addetti al candeggio, tintoria e impermeabilizzazione, senza responsabilità specifica di lavorazione. Aiuto imbozzimatore con almeno 18 anni di età 40,65

Operai comuni:

Addetti al reparto imbozzimatura (ove esista l'aiuto imbozzimatore). Trasportatori addetti ai reparti 39,30

Manovali:

Addetti ai lavori di pulizia, trasporto, carico e scarico e servizi generali 36,75

Carica-telai:

dai 14 ai 16 anni 27,85
dai 16 ai 18 anni 35,60
dai 18 ai 20 anni 43,35
oltre i 20 anni e con più di un anno di tirocinio 46,45

Gli assunti oltre i 20 anni di età, senza tirocinio nella categoria, percepiranno, per la durata di un anno, la paga base da 18 a 20 anni.

Aiuto-assistenti:

Sono i lavoratori di oltre 20 anni che, pur non avendo la responsabilità del ciclo delle lavorazioni svolgono mansioni di carattere superiore a quelle dei carica-telai.

Sino a sei anni di appartenenza alla categoria degli aiuto-assistenti, compreso il periodo precedentemente trascorso nello svolgimento delle presenti mansioni 54,20

Oltre i sei anni di appartenenza alla categoria degli aiuto-assistenti, compreso il periodo precedentemente trascorso nello svolgimento delle presenti mansioni 58,40

Carica-telai (oltre i 20 anni e con più di un anno di tirocinio) sono i lavoratori normalmente addetti al caricamento dei telai e, ad esempio, alle operazioni di scarico del subbio vuoto, carico del nuovo subbio, attacco dei licci, sistemazione delle lamelle e del pettine, fissaggio della catena, cambio delle spade e dei tacchetti.

Tabelle salari e stipendi per l'industria tessile

2. DONNE

<i>Specializzate:</i>	<i>Orarie</i>
A) Maestre (addette alla sorveglianza della lavorazione ed allo insegnamento) L.	42,10
B) Leggitrici disegni Jacquard	32,85
<i>Qualificate di 1ª Categoria:</i>	
A) Orditrici. Incorsatrici con lettura di armatura. Tessitrici tubi incendio. Controllo tubi incendio	32,15
B) Tessitrici. Operatrici alle macchine di provinatura, stagionatura e prove dinamometriche. Oratrici a giorno. Rammendatrici .	31,45
<i>Qualificate di 2ª Categoria:</i>	
Addette alla preparazione dei campioni. Rammondine. Confezionatrici pezze (legatura, incarto, marcatura, etichettaggio). Cucitrici ed oratrici semplici. Piegatrici, misuratrici, rasatrici, addette alle allargatrici. Porgifilo alle incorsatrici. Carica cantre. Incannatrici di tessitura. Guardafili alle imbozzimatrici. Addette ai disegni Jacquard	30 —
<i>Operaie comuni:</i>	
Stracannatrici. Spolatrici. Porta spole	28,60
<i>Manovali:</i>	
Addette ai lavori di pulizia, trasporto carico e scarico e servizi generali	26,95

III) PAGHE PER ETÀ DEGLI OPERAI APPARTENENTI A CATEGORIE NON SOGGETTE AD APPRENDISTATO

<i>Qualificati di 1ª Categoria:</i>	<i>Paga oraria</i>	
	<i>Uomini</i>	<i>Donne</i>
dai 14 ai 16 anni L.	29,50	L. 25,15
<i>Qualificati di 2ª Categoria:</i>		
dai 14 ai 16 anni	28,45	24,—
<i>Operai comuni:</i>		
dai 14 ai 16 anni	27,55	22,90
dai 16 ai 18 anni	31,45	25,75
<i>Manovali</i>		
dai 14 ai 16 anni	25,75	21,60
dai 16 ai 18 anni	29,40	24,30

IV) OPERAI AUSILIARI

Fuochisti:

A) Conduttori di generatori di vapore per i quali è richiesto il certificato di abilitazione di 2° grado generale o particolare	L. 61,90
B) Conduttori di generatori di vapore per i quali è richiesto il certificato di abilitazione di 3° grado generale o particolare	59,40

Le paghe anzidette si intendono comprensive del compenso per il tempo necessario alla messa in pressione ed allo spegnimento delle caldaie.

Ausiliari specializzati:

Sono considerati ausiliari specializzati, gli operai provetti con specifica preparazione tecnico-pratica e che eseguono il lavoro a regola d'arte senza la guida di altro operaio. A titolo esemplificativo:

Attrezzisti. Tornitori. Fresatori. Aggiustatori meccanici di reparto o di officina. Tubisti. Lattonieri. Saldatori autogeni ed elettrici con funzioni esclusive o prevalenti. Fabbri. Fucinatori non a stampo. Fonditori. Calderai in rame e Piombisti. Falegnami. Eletttrici. Bobinatori. Avvolgitori elettrici. Sellai confezionatori di cinghie e manicotti. Conduttori di forni di cementazione. Muratori. Carpentieri. Conduttori di motrici termiche in genere	57,30
--	-------

Ausiliari qualificati:

Sono considerati ausiliari qualificati, gli operai con mansioni richiedenti una specifica ma normale preparazione teorica. A titolo esemplificativo.

Tornitori. Fresatori. Aggiustatori meccanici di officina o di reparto. Tubisti. Meccanici in genere. Lattonieri. Fabbri. Forgiatori. Falegnami. Eletttrici. Sellai. Verniciatori. Muratori. Ferraioli. Addetti alla rivestitura in amianto delle tubazioni. Turbinisti idraulici quadristi non elettricisti. Calderai. Piombisti ecc.	52,65
---	-------

Aiutanti degli ausiliari:

Sono considerati aiutanti degli ausiliari gli operai con funzioni non eccezionali di aiuto agli ausiliari specializzati e/o qualificati, senza responsabilità tecnica del lavoro. A titolo esemplificativo:

Aiuto-muratori. Aiuto-fuochisti. Aiuto-meccanici ecc.	40,65
dai 14 ai 16 anni	28,45

V) ADDETTI A MANSIONI DISCONTINUE O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA

UOMINI.

Autisti, infermieri patentati, motoscafisti	L. 46,30
Portinai e guardiani diurni	43,30
Guardiani notturni	46,30

Tabelle salari e stipendi per l'industria tessile

Altre mansioni: oltre i 18 anni	orarie	L.	41,05
dai 16 ai 18 anni			32,85
sino ai 16 anni			25,40

DONNE.

Infermiere patentate			39 —
Altre mansioni: oltre i 18 anni			30,05
dai 16 ai 18 anni			26,85
sino ai 16 anni			22,75

NOTA ALLE TABELLE

Le paghe femminili operaie segnate nelle tabelle precedenti comprendono già l'aumento del 9 per cento che ha inizio dal periodo di paga in corso al 31 gennaio 1947 e comunque non prima del 16 e non dopo il 20 gennaio 1947.

**VI) DURATA DELL'APPRENDISTATO
E PERCENTUALI DI PAGA**

Il periodo massimo di apprendistato e la paga degli apprendisti vengono determinati come segue:

A) filatrici ad umido, aspatrici filati ad umido, tessitrici, tessitori, rammentatrici, imbozzinatori: *mesi 12.*

Retribuzione:

per il 1° quadrimestre il 70 per cento della paga base di categoria;
per il 2° quadrimestre l'85 per cento della paga base di categoria;
per il 3° quadrimestre il 95 per cento della paga base di categoria;

B) Squadratrici, gillspinning e filatura a secco, banchi a fusi, assortitrici, stenditrici, aspatrici di spagheria, orditrici, subbiatrici. Donne alla corderia automatica e trecce. pettinatrici, incorsatrici, impermeabilizzatori: *mesi 6.*

Retribuzione:

per il 1° bimestre il 70 per cento della paga base di categoria;
per il 2° bimestre l'85 per cento della paga base di categoria;
per il terzo bimestre il 95 per cento della paga base di categoria.

C) Cardatori e cardatrici, rollatrici, rammondine, spolatrici, preparazione fibre dure, addetti ai filatoi fibre dure, pettinatori a mano, lucidatrici, tagliatrici e strappatrici, torcitrici e gomitolatrici: *mesi 2.*

Retribuzione:

per il 1° mese il 70 per cento della paga base di categoria;
per il 2° mese l'85 per cento della paga base di categoria.

TABELLE SALARIALI PER GLI OPERAI DELL'INDUSTRIA JUTIERA

	Orarie
UOMINI.	
<i>Operai specializzati:</i>	
Specializzati A: Aiuto assistenti registratori di telaio	L. 51,65
Specializzati B: Orditori (capi macchina)	44,65
<i>Operai qualificati di 1^a categoria</i>	41,10
Addetto scelta. Addetto bagno. Oliatori di preparazione e di filatura. Pesatori di filato. Vice orditori e cottura bozzime. Misuratori. Calandratore. Manganatori. Rasatori. Stampatori sacchi. Riparatori delle cinghie (bertellisti-sellai). Addetto alla fabbricazione degli accessori torniti in legno per la lavorazione. Distributori di magazzino.	
<i>Operai qualificati di 2^a categoria:</i>	39,75
Apritori balle. Ammorbidatori. Scossatori. Pesatori fascetti. Addetto al lupo e al Teaser. Alimentatori di carde in grosso. Addetti alla riparazione dei pettini di preparazione. Addetti alla preparazione e alla tornitura dei cilindri di cuoio e di sughero. Impaccatori di filato. Oliatori di tessitura. Bagnatori pezze. Aiuto calandratore e manganatore. Piegatori. Arrotolatori. Addoppiatori Tagliatori sacchi. Rovesciatori sacchi. Imballatori e pressatori.	
<i>Operai comuni:</i>	38,50
Addetti al cambio punte delle tavolette per carde. Addetti alla sola tornitura di cilindri di legno. Addetti alla pulitura degli impianti di aspirazione polvere. Trasportatori addetti ai reparti.	
<i>Manovali</i>	36 —
Addetti ai lavori di pulizia, trasporto carico e scarico e servizi generali.	
DONNE.	
<i>Operaie specializzate:</i>	
a) Maestre addette alla sorveglianza della lavorazione e allo insegnamento	L. 39,15
b) Maestre di filatura, di orditura, di allieciatura, di tessitura, di cucitura	32,15
<i>Operaie qualificate di 1^a categoria:</i>	30,90
Operaie scelta a bagno. Distenditrice carde in grosso. Operaie ai banchi a fusi. Filatrici. Orditrici. Tessitrici. Orlatrici e cucitrici.	
<i>Operaie qualificate di 2^a categoria:</i>	29,45
Provinatrici (*). Attaccabili. Torcitrici (*). Bobinatrici. Spolatrici (*). Aspatrici. Gomitolatrici. Allieciatrici. Ripassatrici pezze.	

Tabelle salari e stipendi per l'industria tessile

Aiutanti di saccheria con mansioni di sostituzione delle orlatrici e delle cucitrici.

(*) Per queste tre qualifiche la paga è di 30,15

Operaie comuni 28,10

Operaie addette alle carde in fino e agli stiratoi (*). Operaie ai vasi. Scaricatrici di preparazione. Scaricatrici di filatura. Annodatrici e raccogliatrici.

(*) Per le intermedie tra macchine con pressa nastro automatico la paga è di 28,55

Per le intermedie, invece, tra macchine senza presso nastro la paga è di 28,95

Operaie non qualificate: 26,60

Addette ai lavori di pulizia, trasporto, carico e scarico e servizi generali.

**PAGHE PER ETÀ DEGLI OPERAI
APPARTENENTI A CATEGORIE NON SOGGETTE AD APPRENDISTATO**

	Paga oraria	
	Uomini	Donne
<i>Qualificati di 1^a categoria:</i>		
Dai 14 ai 16 anni L.	28,80	L. 24,75
<i>Qualificati di 2^a categoria:</i>		
Dai 14 ai 16 anni	27,85	23,60
<i>Operai comuni:</i>		
Dai 14 ai 16 anni	26,95	22,50
Dai 16 ai 18 anni	30,80	25,30
<i>Manovali:</i>		
Dai 14 ai 16 anni	25,20	21,30
Dai 16 ai 18 anni	28,80	23,95

**DURATA DELL'APPRENDISTATO
E PERCENTUALI DI RETRIBUZIONE CORRISPONDENTE**

A) Mesi 10: filatrici, tessitrici.

Retribuzione:

per il 1° trimestre, il 70 per cento della per base di categoria; per il 2° trimestre l'85 per cento della base di categoria; per l'ultimo quadrimestre il 95 per cento della paga base di categoria.

B) Mesi 8: cucitrici, spolatrici, bobinatrici.

Retribuzione:

per il 1° bimestre il 70 per cento della paga base di categoria; per il successivo trimestre l'85 per cento della paga base di categoria; per il rimanente trimestre il 95 per cento della paga base di categoria.

C) Mesi 6: operai e operaie qualificate di prima categoria escluse filatrici, tessitrici e cucitrici.

Retribuzione:

per il 1° bimestre il 70 per cento della paga base di categoria; per il 2° bimestre l'85 per cento della paga base di categoria; per il 3° bimestre il 95 per cento della paga base di categoria.

D) Mesi 4: operai e operaie qualificati di seconda categoria escluse bobinatrici e spolatrici.

Retribuzione:

per il 1° bimestre il 70 per cento della paga base di categoria; per il 2° bimestre il 90 per cento della paga base di categoria.

E) Mesi 2: operai e operaie comuni.

Retribuzione:

per il 1° mese il 70 per cento della paga base di categoria; per il 2° mese l'85 per cento della paga base di categoria.

OPERAI AUSILIARI

Fuochisti:

Orarie

a) Conduttori di generatori di vapore per i quali è richiesto il certificato di abilitazione di secondo grado generale o particolare . . .	L. 54,80
b) Conduttori di generatori di vapore per i quali è richiesto il certificato di abilitazione di terzo grado generale o particolare . . .	51,65

Ausiliari specializzati:

Sono considerati ausiliari specializzati gli operai provetti con specifica preparazione tecnico-pratica e che eseguono il lavoro a regola d'arte senza la guida di altro operaio. A titolo esemplificativo: Attrezzisti, tornitori, fresatori, aggiustatori meccanici di reparto o di officina, tubisti, lattonieri, saldatori autogeni ed elettrici con funzioni esclusive o prevalenti, fabbri, fucinatori non a stampo, fonditori, calderai in rame e piombisti, falegnami, elettricisti, bobinatori, avvolgitori elettrici, sellai confezionatori di cinghie e manicotti, conduttori di forni di cementazione, muratori, carpentieri, conduttori di motrici termiche in genere, cilindrai.

54,80

Ausiliari qualificati:

Orarie

Sono considerati ausiliari qualificati gli operai con mansioni richiedenti una specifica ma normale preparazione tecnica. A titolo esemplificativo:

Tornitori, fresatori, aggiustatori meccanici di officina o di reparto, tubisti, meccanici in genere, lattonieri, fabbri, forgiatori, falegnami, elettricisti, sellai, verniciatori, muratori, ferraioli, addetti alla rivestitura in amianto delle tubazioni, turbiniisti idraulici, quadristi non elettricisti, calderai, piombisti ecc.	51,65
---	-------

Aiutanti degli ausiliari:

Sono considerati aiutanti degli ausiliari gli operai con funzioni non eccezionali, di aiuto agli ausiliari qualificati e/o specializzati senza responsabilità tecnica del lavoro. A titolo esemplificativo:

Aiuto muratori, aiuto fuochisti, aiuto meccanici ecc.	40,70
---	-------

ADDETTI A MANSIONI DISCONTINUE
O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA

UOMINI.

Autisti, infermieri patentati, motoscafisti	L. 46,30
Portinai e guardiani diurni	43,30
Guardiani notturni	46,30
Altre mansioni:	
oltre i 18 anni	41,05
dai 16 ai 18 anni	32,85
sino ai 16 anni	25,40

DONNE.

Infermiere patentate	39 —
Altre mansioni:	
oltre i 18 anni	30,05
dai 16 ai 18 anni	28,85
sino ai 16 anni	22,75

CHIARIMENTO SUL LAVORO DELLE DONNE

Quando le donne vengono destinate a compiere lavori normalmente eseguiti da maestranze maschili, a parità di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo sarà loro corrisposta la paga contrattuale prevista per l'uomo.

I minimi di paga per il personale femminile operaio previsti dalle presenti tabelle sono già comprensivi della percentuale del 9 per cento, decorrente dal giorno di inizio del periodo di paga in corso alla data del 31 gennaio 1947 e comunque con efficacia al massimo dal 16 gennaio ed al minimo dal 20 gennaio 1947.

**TABELLA DEI MINIMI DI PAGA
PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLA TORCITURA DELLA SETA ED AFFINI
in vigore dal 1° giugno 1947**

DONNE SPECIALIZZATE:

a) Maestrine	L.	42,10
b) Provatrici, capo bagno		32,85

DONNE 1ª CATEGORIA:

a) Binatrici, torcitrici:

oltre i 16 anni di età	32,05
dai 14 ai 16 anni	25,65

b) Cargarine, bobinatrici e spolatrici, piegatrici ripassatrici:

oltre i 16 anni di età	31,45
dai 14 ai 16 anni di età	25,15

DONNE 2ª CATEGORIA:

a) Stracannatrici, rimenatrici, aspatrici, operaie addette al bagno:

oltre i 16 anni di età	30,60
dai 14 ai 16 anni	24,50

b) Incannatrici, incartatrici, cappiatrici:

oltre i 16 anni di età	30 —
dai 14 ai 16 anni	24 —

OPERAIE COMUNI:

Sono tutte le altre operaie che non hanno mansioni alla produzione:

oltre i 18 anni di età	28,60
dai 16 ai 18 anni	25,75
dai 14 ai 16 anni	22,90

TORCITORI UOMINI:

Ai torcitori uomini viene corrisposta la paga della 2ª categoria «uomini»:

oltre i 16 anni di età	40,65
dai 14 ai 16 anni	28,45

OPERAI AUSILIARI

Fuochisti:

a) Conduttori di generatori di vapore per i quali è richiesto il certificato di abilitazione di 2° grado generale o particolare . . .	61,90
b) Conduttori di generatori di vapore per i quali è richiesto il certificato di abilitazione di 3° grado generale o particolare . . .	59,40

Le paghe anzidette si intendono comprensive del compenso per il tempo necessario alla messa in pressione ed allo spegnimento delle caldaie.

Orarie

Ausiliari specializzati:

Sono considerati ausiliari specializzati gli operai *provetti* con specifica preparazione tecnico-pratica e che eseguono il lavoro a regola d'arte senza la guida di altro operaio.

A titolo esemplificativo:

attrezzisti, tornitori, fresatori, aggiustatori meccanici di reparto o di officina, tubisti, lattonieri, saldatori autogeni ed elettrici con funzioni esclusive o prevalenti, fabbri, fucinatori non a stampo, fonditori, calderai in rame e piombisti, falegnami, elettricisti, bobinatori, avvolgitori elettrici, sellai confezionatori di cinghie e manicotti, conduttori di forni di cementazione, muratori, carpentieri, conduttori di motrici termiche in genere, cilindrai	56,65
---	-------

Ausiliari qualificati:

Sono considerati ausiliari qualificati gli operai con mansioni richiedenti una specifica ma normale preparazione tecnica. A titolo esemplificativo:

tornitori, fresatori, aggiustatori meccanici di officina o di reparto, tubisti, meccanici in genere, lattonieri, fabbri, forgiatori, falegnami, elettricisti, sellai, verniciatori, muratori, ferraioli, addetti alla rivestitura in amianto delle tubazioni, turbinisti idraulici, quadristi non elettricisti, calderai, piombisti, ecc.	50,55
---	-------

Aiutanti degli ausiliari:

Sono considerati aiutanti degli ausiliari gli operai con funzioni non eccezionali, di aiuto agli ausiliari qualificati o specializzati senza responsabilità tecnica del lavoro. A titolo esemplificativo:

aiuto muratori, aiuto fuochisti, aiuto meccanici ecc.	40,65
dai 14 ai 16 anni	28,45

Addetti a mansioni discontinue:

UOMINI.

Autisti, infermieri patentati, motoscafisti	46,30
Portinai e guardiani diurni	43,30
Guardiani notturni	46,30
Altre mansioni:	
oltre i 18 anni	41,05
dai 16 ai 18 anni	32,85
sino ai 16 anni	25,40

DONNE.	Orarie
Infermiere patentate	39,05
Altre mansioni:	
oltre i 18 anni	30,10
dai 16 ai 18 anni	26,85
sino ai 16 anni	22,80

**DURATA DELL'APPRENDISTATO
E PERCENTUALE DELLA PAGA**

Per gli operai e le operaie aspiranti alla qualifica di 1^a categoria:

1° semestre	60 %	}	della paga base di gruppo riferita all'età dell'apprendista.
2° semestre	70 %		
3° semestre	80 %		
4° semestre	85 %		
5° semestre	90 %		
6° semestre	95 %		

Per gli operai e le operaie aspiranti alla qualifica di 2^a categoria:

1° semestre	60 %	}	della paga base di gruppo riferita all'età dell'apprendista.
2° semestre	70 %		
3° semestre	80 %		
4° semestre	90 %		

TABELLE SALARIALI PER LE TINTORIE PER CONTO TERZI

TINTORIA CANDEGGIO, STAMPERIA, MERCERIZZAZIONE E FINISAGGIO

UOMINI.

Specializzati:

	Orarie
A) Coloristi che tingono a campione filati e tessuti e che passano indifferentemente dall'uno all'altro colore e dall'una all'altra fibra	L. 69,80
molatore e registratore di tondeggiatrici e garza	51,55
stampatore a tampone	58,60

B) Stampatore al quadro con e senza carrello responsabile del tavolo (è l'operaio che compie le varie operazioni di stampa quali rapportatura impressione e rientranti). Campionatori e provinatori di colori e quadri. Responsabile dell'archivio quadri e tamponi da stampa. Ordinatore e smistatore di magazzino con funzioni esclusive (senza compilazione di documenti amministrativi). Conduttore di bruciapelo. Conduttori di macchine per mercerizzare. Conduttori di autoclavi nel candeggio mohr. Conduttore di clâpot, che dosi e ve-

rifichi gli ingredienti di candeggio del clâpot stesso. Preposti alla dosatura e verifica degli ingredienti di candeggio su più clâpot barche, vasche in genere e Jeggers. Conduttori di vasche in genere, barche, Jeggers, che dosino e regolino gli ingredienti di candeggio delle macchine affidate. Conduttori di rameuses con foulard o racles. Conduttore di calandra con più di cinque cilindri. Conduttore di asciugatoi con foulard o racles o aspiratrici. Conduttore di macchine Hot-Flue e preparatore di bagni. Addetti alla preparazione di spessimenti colori madre, tagli e miscela di colori finiti per stampa. Conduttore di vaporissaggio di stampa (autoclavi a stella, Mather Platt ed autoclavi in genere). Conduttori di lavaggi di stampa in largo, in corda garanze, con preparazione di bagni. Pesatori in polvere e liquido di colori responsabili secondo ricetta. Conduttore di macchina di ossidazione per nero. Conduttore impianto elettrolitico per produzione ipoclorito. Conduttore di macchine a mandrinare. Conduttore di tamponatrici. Addetto all'impianto di depurazione dell'acqua che controlli la durezza ed effettui le opportune correzioni. Preposto alla preparazione di amido o destrina. Preposti alla composizione degli stampi per impressione di marchi o diciture sulle testate delle pezze. Campionaristi (sono gli operai che eseguono tutte le operazioni inerenti alla preparazione del materiale per il campionario con adeguata conoscenza delle operazioni stesse). Verificatori di pezze. Arrotonatori, faldatori, piegatori, doppiatori, misuratori con verifica e taglio. Preposto all'assortimento colli secondo disposizioni ricevute. Preparatore di appretti responsabile secondo ricetta base o indicazioni ricevute L. 49,25

Qualificati

Operai tintori addetti agli apparecchi di tintura in pezza, in filo, tops, fiocco (dopo il 3° anno di appartenenza alla categoria lire 46,70 orarie). Coadiutori stampatori a quadro senza responsabilità del tavolo. Addetti alle macchine per mercerizzare. Addetti alle spazzolatrici e alle arrotolatrici. Addetti al candeggio filati di fibre varie in tino o in vasca. Addetti ai clâpots, barche, vasche in genere e Jiggers. Conduttori di calandre fino a cinque cilindri, silk, mangani, alzatrici o ramatrici semplici, centrifughe, macchine a creponare, macchine a gofrare, beetles, rompiappretto in genere, smerigliatrici, rasatrici, felpatrici, garzatrici, foulards semplici o racles semplici per appretto o impregnazione. Addetti alle calandre in genere esclusi i manovali e trasportatori. Conduttori di asciugatoi senza foulard o racles o aspiratrici. Addetti alle alzatrici con spruzzatrici ed asciugamento a gas. Preparatore e sbattitore di filati delle varie fibre per l'asciugamento. Addetti alle aspiratrici. Conduttori di taglierine splitz. Conduttori di macchine per effetto moiré. Conduttore di tondegiatrice. Addetto all'uscita del tessuto dal Mather-Platt. Addetti ai lavaggi in largo o in corda. Addetti alle autoclavi di candeggio e

alle autoclavi a stella. Addetti alle rameuses con foulard o racles. Addetti alle macchine di ossidazione per nero. Addetti a macchine Hot-Flue. Addetti alla sorveglianza della cottura degli appretti. Addetti al campionario. Stacciatori alla cucina colori stampa. Addetti alla semplice piegatura, faldatura, doppiatura, arrotolatura, senza verifica. Imballatore che confeziona colli o casse responsabile unicamente del proprio lavoro. Conduttore della macchina stampatrice della cimossa. Addetti alla stampigliatura a mano ed a macchina delle testate delle pezze sia a caldo che a tinta. Macerazione, oliatura, spazzolatura, e lucidatura velluti 43,95

Aiutanti

Appartengono a queste categorie tutti i lavoratori che coadiuvano gli operai specializzati o gli operai qualificati 41,80
Manovali 38,25

DONNE

Specializzate

A) Stampatrice a tampone 41,90
 B) Stampatrice al quadro senza carrello responsabile del tavolo (è l'operaia che compie le varie operazioni di stampa quali reportatura impressione e rientranti). 36,25
 Campionariste (sono le operaie che eseguono tutte le operazioni inerenti alla preparazione del materiale per il campionario, con adeguata conoscenza delle operazioni stesse. Stiratrici a mano di confezioni 34,30
 Rammendatrici 34,30

Qualificate

A) Coadiutrici stampatrici a quadro senza responsabilità del tavolo. Addette al campionario. Oratrici di fazzoletti, federe, lenzuola ecc. Confezionatrici di fazzoletti (assortitrici, piegatrici, stiratrici a macchina). Addette alle faldatrici, misuratrici, doppiatrici, arrotolatrici meccaniche (escluso il carico del subbio e lo scarico delle pezze pesanti). Addette allo stendaggio a mano (escluso lo stendaggio pesante). Oliatura, verniciatura, spazzolatura e lucidatura velluti 34,15
 B) Tagliatrici a mano a taglio rettangolare (come fazzoletti, federe, lenzuola ecc.). Passatrici di fazzoletti. Confezionatrici pezze (cucitura, legatura, incarto etichettaggio ecc.). Cucitrici di testane e cimosse 32,80
Manovali 28,10

Stampa a macchina:

Incisori su mollette di acciaio, su cilindri di rame, in legno: sino a 3 anni di anzianità nella categoria	quattor. fisse	7,115
oltre i 3 anni di anzianità nella categ.	» »	7,955
Aiuto incisori (ajouristi) oltre i 20 anni ritoccatore di cilindri orarie		64,70
Pressatori di mollette (releveurs), pressatori di cilindri di rame (molletteurs), pantografisti: sino a 3 anni di anzianità nella categoria.	quattor. fisse	6.510
oltre i 3 anni di anzianità nella categoria	» »	7.115
Stampatori a cilindri e rulli ad un colore e perrotine: sino a 3 anni di anzianità nella categ.	quattor. fisse	6.360
oltre i 3 anni di anzianità nella categoria	» »	6.815
Stampatori a cilindri e rulli a più colori:		
sino a 3 anni di anz. nella categoria.	» »	7.115
oltre i 3 anni di anz. nella categoria	» »	7.955
Caporali alle macchine di stampa	orarie	55,30

Le paghe quattordicinali fisse sopra indicate si riferiscono ad una prestazione di lavoro sino a 96 ore quattordicinali. Resta fermo il diritto per le aziende di fruire del rimborso dell'integrazione salariale da parte dell'apposita Cassa per i casi di sospensione o riduzione di lavoro.

**PAGHE PER ETÀ DEGLI OPERAI
APPARTENENTI A CATEGORIE NON SOGGETTE AD APPRENDISTATO**

	Paga oraria	
	Uomini	Donne
<i>Qualificati di 1ª Categoria:</i>		
dai 15 ai 16 anni	L. 30,75	L. 26,25
<i>Qualificati di 2ª Categoria:</i>		
dai 14 ai 16 anni	29,85	24,95
<i>Operai comuni:</i>		
dai 14 ai 16 anni	28,80	24 —
dai 16 ai 18 anni	32,90	27 —
<i>Manovali:</i>		
dai 14 ai 16 anni	26,80	22,45
dai 16 ai 18 anni	30,75	25,30

OPERAI AUSILIARI

<i>Fuochisti:</i>	
a) Conduttori di generatori di vapore per i quali è richiesto il certificato di abilitazione di <i>secondo grado</i> generale o particolare	61,20
b) Conduttori di generatori di vapore per i quali è richiesto il certificato di abilitazione di <i>terzo grado</i> generale o particolare .	58,75

Le paghe anzidette si intendono comprensive del compenso per il tempo necessario alla messa in pressione ed allo spegnimento delle caldaie.

Ausiliari specializzati:

Sono considerati ausiliari specializzati gli operai provetti con specifica preparazione tecnica pratica e che eseguono il lavoro a regola d'arte senza la guida di altro operaio. A titolo esemplificativo;

Attrezzisti, tornitori, fresatori, aggiustatori, meccanici di reparto o di officina tubisti, lattonieri, saldatori autogeni ed elettrici con funzioni esclusive o prevalenti, fabbri, fucinatori, non a stampo, fonditori, calderai in rame e piombisti falegnami, elettricisti, bobinatori, avvolgitori elettrici, sellai confezionatori di cinghie e manicotti, conduttori di forni di cementazione, muratori, carpentieri, conduttori di motrici termiche in genere 56,05

Ausiliari qualificati:

Sono considerati ausiliari qualificati gli operai con mansioni richiedenti una specifica ma normale preparazione tecnica. A titolo esemplificativo:

Tornitori, fresatori, aggiustatori meccanici di officina o di reparto, tubisti, meccanici in genere, lattonieri, fabbri forgiatori, falegnami, elettricisti, sellai, verniciatori, muratori, ferraioli, addetti alla rivestitura in amianto delle tubazioni, turbinisti idraulici, quadristi non elettricisti, calderai, piombisti ecc. 51,55

Aiutanti degli ausiliari:

Sono considerati aiutanti degli ausiliari gli operai con funzioni non occasionali, di aiuto agli ausiliari qualificati e/o specializzati senza responsabilità tecnica del lavoro. A titolo esemplificativo:

aiuto muratore, aiuto fuochista, aiuto meccanico ecc. 39,80
dai 14 ai 16 anni 27,85

QUATTORDICINA FISSA STAMPATORI A MACCHINA

La paga quattordicinale fissa degli stampatori a cilindri o a rulli, nel caso di assenza per malattia verrà corrisposta per i primi tre mesi di conservazione del posto nella misura dei due terzi.

Ferme restando le modalità di computo dell'indennità di licenziamento, nei confronti del personale di cui trattasi, le misure previste a partire dal 1° gennaio 1945 si intendono eccezionalmente riferite anche alle eventuali anzianità maturate precedentemente a tale data.

OPERAI ADDETTI A MANSIONI DISCONTINUE
O DI SEMPLICE ATTESA E CUSTODIA

UOMINI.

Autisti, infermieri patentati, motoscafisti	L.	46,30
Portinai e guardiani diurni		43,30
Guardiani notturni		46,30
Altre mansioni: oltre i 18 anni		41,05
dai 16 ai 18 anni		32,85
sino ai 16 anni		25,40

DONNE

Infermiere patentate		39 —
Altre mansioni: oltre i 18 anni		30,05
dai 16 ai 18 anni		26,85
sino ai 16 anni		22,75

MAESTRE

b) per le aziende del 2° raggruppamento della tabella «T» 12 maggio 1946 e cioè: cotoniere, liniere, e canapiere; classificatori e sfilacciatori materie prime (cascamifici); nastri di moda comuni e diversi; nastri e tessuti elastici; pizzi, tulli, veli, ricami, a macchina, passamani, amianto, vellutifici, tappetifici, preparazione di filati di raion e fiocco per tessitura, tessuti di crine, torcitura della seta; trat- tura della seta, tessitura serica: maestre		43,95
--	--	-------

DICHIARAZIONE AGGIUNTIVA SOTTOSCRITTA TRA L'ASSOCIAZIONE
TINTORI E LA F.I.O.T. IN MILANO IL 13 DICEMBRE 1946.

L'Associazione Nazionale Tintori Stampatori e Finitori si impegna a far applicare ai tintori per conto terzi propri aderenti il contratto nazionale per il finimento cotoniero con esclusione di quelle tintorie che tingono filati e tessuti di seta salvo casi di lavoro saltuario e comunque in percentuale non maggiore del 10 per cento sulla produzione totale.

INCASELLAMENTO, QUALIFICHE E TRATTAMENTO SALARIALE
degli operai dipendenti da aziende esercenti la tintoria della seta ed altre fibre
per conto di terzi.

1. PARTE COMUNE A TUTTI I REPARTI

	Paga oraria	
	Uomini	Donne
A) Operai:		
Al primo anno dopo il termine dell'apprendistato: 20 per cento di scarto sulla paga dell'operaio qualificato . . .	L. 41,50	L. 30,75
Al secondo anno dopo il termine dell'apprendistato: 10 per cento di scarto sulla paga dell'operaio qualificato . . .	42,25	31,50
Al terzo anno dopo il termine dell'apprendistato: 5 per cento di scarto come sopra	42,85	32,10
Ultimato il terzo anno di appartenenza alla presente categoria, passaggio alla categoria superiore. (Qualificati) . . .	43,60	32,75

Quegli operai che, per il fatto di essere assunti dopo il compimento dell'età utile stabilita per l'apprendistato (14-18 anni), addetti a mansioni diverse nei reparti e non risultanti in nessuna delle categorie qualificate, non possono compiere l'apprendistato stesso, avranno il seguente trattamento:

1° anno di servizio nell'azienda: 20 per cento di scarto sulla paga dello operaio qualificato	36,05	27,05
2° anno di servizio nell'azienda: 10 per cento di scarto come sopra	39,25	29,55

Dopo il compimento del 2° anno di servizio nell'azienda gli operai stessi saranno retribuiti con una paga ridotta del 5 per cento rispetto a quella stabilita per l'operaio qualificato

	41,45	31,05
--	-------	-------

B) — Addetti ai lavori di manovalanza in genere: di collegamento con l'esterno:

sopra i 18 anni	38,25
dai 16 ai 18 anni	30,60
dai 14 ai 16 anni	26,80

2) REPARTI TINTORIA E PURGA

UOMINI.

Ricettisti — Retribuzione quindicinale fissa L. 6.405

Rientrano in tale categoria:

i coloristi che compongono le ricette di tintura col sistema di percentuale metrica, chiamati ricettisti che con l'aiuto di cartelle a colori e ricette prestabilite compongono il colore, sono retribuiti a quindicina fissa sulla base del compenso spettante agli aiuto-assistenti.

Specializzati L. 49,25

Rientrano in tale categoria:

conduttori di bruciapelo a tegolo o a fiamma, conduttori di macchine a goffrare il greggio, conduttori di macchine continue di purga in largo, capo barca o capi tino preposti alle lavorazioni e tempi di purga, carica ed operazioni affini, preposti al candeggio al cloro ed all'acqua ossigenata (moth), preposti alla pesatura dei colori in polvere od alla dosatura eventuale di liquidi e prodotti secondo ricette prestabilite,

operai responsabili della tintura a ricetta su due fino a quattro barche secondo la cubatura, oppure su due jigger o due stelle di tintura; operai che abbiano già tinto a campione anche su di una sola barca passando indifferente-mente dall'una all'altra fibra o dall'una all'altra tonalità di colore,

conduttori di apparecchi automatici di tinture, operai preposti alla cucina colori di tintura, conduttori di macchina a mercerizzare (due su macchine a catena, uno su macchina a cilindro) dispensieri e smistatori di magazzini asciutto o bagnato, conduttori di due macchine di asciugamento o di due assorbitrici di due centrifughe; conduttori di macchine a cavigliare, lucidare e brillantare filati: conduttori di macchine di incollaggio a catene, e preposti ai bagni di incollaggio a matassa, conduttore e responsabile macchina per ossidazione del nero di anilina e nero fisso.

Qualificati 43,60

Rientrano in tale categoria:

cilindratori di greggio, coadiutori al bruciapelo, verificatori e riconoscitori di greggio, coadiutori alla purga, sbianca, carica, incollaggio ed operazioni affini a mano, in corda e su bastone, coadiutori alla purga, sbianca, mercerizzazione, incollaggio e trattamenti a macchina (in largo ed in corda) conduttori di singole centrifughe, assorbitrici e macchine di asciugamento ad aria ed a tamburo, conduttori di altre macchine non specificate;

conduttori di singole barghe, vasche; jigger o stelle di tintura; senza responsabilità del campione e del colore, coadiutori della macchina per uso di anilina e nero fisso.

DONNE.

Specializzate: 34,15

Rientrano in tale categoria:

ricevitrici, verificatrici, numeratrici di greggie (stoffe e filati) addette al finissaggio dei filati tinti o incollati (stiratrici, manellatrici) pesatrici di coloranti, archiviste di campioni.

Qualificate: 32,70

Rientrano in tale categoria:

addette alla preparazione tessuti e filati greggi (cucitrici, orlatrici, faldatrici, arrotolatrici, misuratrici, aspatrici, puntatrici di pezze e mannelle, allargatrici di pezze umide in corda) addette in genere all'asciugamento.

N.B. - Le donne che svolgono le suddette mansioni in locali umidi di purga e tintoria, percepiranno la paga stabilita per le specializzate mantenendo la loro qualifica.

3) REPARTI APPARECCHIATURA

UOMINI.

Specializzati 49,25

Rientrano in tale categoria:

Operai preposti alla specola delle pezze prima dell'apparecchio, smistatore di pezze tinte o stampate per finissaggio, operai preposti alle alzatrici (rameuse) operai conduttori dei foulards di appretto delle calandre, calandre a feltro, (palmer) calandre a bacinella (mulde presse) mangani, batles, presse continue a carta calda, calandre a silk, macchine a decatire, macchine tamponatrici, rasatrici garzatrici, felpatrici, smerigliatrici, bruciapeli a tegolo o fiamma, operai tracciatori per marezzatura; preposto all'appretto al tegolo (racle), conduttori di, presse a cartone, di macchine rompiappretto, operai esaminatori di pezze tinte per conformità al tipo, conduttori di macchine a goffrare (tessuti finiti e velluti) operaio preposto alla cucina di appretto che prepara i vari bagni di finissaggio secondo ricette prestabilite od indicazioni ricevute, compresi i preposti destrinatori ed amidatori, preposti alla preparazione colli secondo disposizioni dell'ufficio spedizioni, impressori di marchi a torchi od a pressa, conduttori di macchine a spruzzo con appretto, piegatori a mano, tagliatori gemelli a mano (anche saltuariamente);

cardatori in genere e spazzolatori a macchina ed a mano di velluti, preposti alla preparazione a mano ed a macchina degli articoli Karacul ed affini, compresi gli spazzolatori, battitori stiratori e tamponatori, preposti alle macchine per impressione a secco, impressione a spazzola, alle taglierine, autoclavi di finissaggio o stufe polimerizzatori di resine per velluti.

N.B. - Nella conduzione delle macchine suddette sono escluse le donne.

Qualificati L. 43,60

Rientrano in tale categoria:

operai passapezze di sola segnalazione macchie, buchi e strappi prima dell'apparecchio, operai addetti alle rotolature su subbio (qualora abbiano anche le funzioni di passapezze per la segnalazione di macchie, buchi e strappi saranno retribuiti con la paga degli specializzati), operai addetti allo spruzzo umidificatore all'acqua, operai addetti all'introduzione ed uscita delle alzatrici, calandre a feltro (palmer) a calandre pluricilindriche (chaising), conduttori delle seguenti macchine singole faldatrici, doppiatrici, imbarchettatrici, misuratrici, stampigliatrici meccaniche di cimose, quintatrici (gli operai che conducono alternativamente due o più predette macchine, passano alla categoria degli specializzati) operai addetti alla preparazione di colli e pacchi.

Operai che coadiuvano gli specializzati nelle lavorazioni e trattamento sulle macchine o manipolazione dei velluti.

DONNE.

Specializzate 34,15

Rientrano in tale categoria:

Visitatrici di pezze per macchie, buchi, strappi, operaie conduttrici di macchine arrotolatrici, doppiatrici, misuratrici, stampigliatrici, quintatrici, escluse le macchine a faldare, operaie piegatrici su misura a mano, operaie orlatrici e rammendatrici, frangiatrici a mano ed a macchina. Addette alla compilazione dei fogli di lavorazione del greggio.

Qualificate 32,70

Rientrano in tale categoria:

Operaie cucitrici, etichettatrici, incartatrici, legatrici e confezionatrici in genere, smacchiatrici.

4. REPARTI STAMPA

UOMINI.

Superspecializzati

Stampatori a macchina (capi macchina):

a) titolare di una macchina da stampa, fino a 10 colori che conduce (o abbia condotto) con piena responsabilità; avrà una paga base oraria superiore di almeno il 50 per cento a quella dell'operaio specializzato, che pertanto resta così stabilita:

dopo tre anni di anzianità o proveniente dalla categoria
 quindicinale fisso L. 8.280
 meno di tre anni di anzianità - oraria » 83,80

b) idem come sopra, con macchina fino a quattro colori; la paga, ricavata con lo scarto del 10 per cento sulla paga dello stampatore di cat. a), resta così fissata:

dopo tre anni di anzianità - quindicinali fisse L. 7.455
 meno di tre anni di anzianità - orarie » 75,55

c) allievi stampatori a macchina; cioè coloro i quali, dopo un periodo di prova di tre quindicine, lavorano a fianco o non dello stampatore, svolgendo le stesse mansioni, ma senza responsabilità, su macchina di qualsiasi tipo; dopo il terzo anno di anzianità (ivi comprese le tre quindicine di prova), passano alla categoria a) o alla categoria b); la loro paga, ricavata con lo scarto del 15 per cento sulla paga dello stampatore di cat. a), resta fissata in L. 71,50

Specializzati

Caporali di stampa a macchina:

Rientrano in tale categoria:

preposti alle macchine da stampa rotative sulla parte posteriore delle stesse con responsabilità della messa a picot e della pressione iniziale dei cilindri, del funzionamento racles e delle bacinelle colore: per questi specializzati viene sta-

bilita una retribuzione non inferiore all'80 per cento di quella base dell'allievo stampatore e resta fissata in L. 57,55

Stampatore a tampone » 60,15

Altri specializzati » 49,25

Rientrano in tale categoria:

Stampatori alla stampa a quadro con o senza carrello, conduttori di vaporissaggio continuo (Mather Platt), preposti allo scioglimento, cottura, miscela e taglio colori e spessimetri, campionatori e provinatori di colori

preposti al vaporissaggio in tino e autoclave, operai preposti alla mandrinatura dei cilindri di stampa, conduttori di camere ad aria calda (Hot-Flue), preparatori di bagni di naftolaggio ed ossidazione, operai preposti al lavaggio e finissaggio di pezze stampate, archivisti di cilindri, quadri tamponi di stampa, marca pezze dopo vaporissaggio, secondo disposizioni dell'apposito Ufficio.

Qualificati L. 43,60

Rientrano in tale categoria:

operai coadiutori delle macchine rotative di stampa, operai coadiutori alla mandrinatura dei cilindri, operai coadiutori di singole macchine da lavaggio di pezze stampate, operai coadiutori clapôt per lavaggio di sottopezze tela fino a due clapôt per conduttori (oltre due macchine saranno considerati specializzati) conduttori di asciugatori a tamburo per sottopezze e teli addetti in genere allo stendaggio pezze per asciugamento, conduttore di Mather Platt, autoclavi e tini di vaporissaggio, coadiutori alle macchine Hot-Flue, coadiutori alle operazioni di scioglimento, cottura, miscela, taglio, peso e misura della cucina a colori (esclusi lavamastelli e trasportatori). Stampatori a quadro ed a tampone, coadiutori senza responsabilità del tavolo; attaccapezze a spillo ed a gomma, coadiutore agli archivisti di quadri, cilindri e tampone per stampa.

DONNE

Specializzate L. 34,15

Rientrano in tale categoria:

Stampatrici a quadro preposte alla miscela, taglio, pesatura e misura dei colori a spessimenti, campionatrici e provinatrici di quadri e colori a stampa; archivista di campioni, referenze e disegni, operai coadiutori alle macchine da asciugare e con incarico di passapezze per macchie, buchi e strappi. Preposti al caricamento sulle aspe o stelle per vaporissaggio, coadiutori alle macchine di vaporissaggio e simili (Mather Platt e Hot-Flue), specularatrici dopo asciugamento, cucitrici di panni di macchine da stampa a macchina.

stampatrice a tampone L. 41,85

Qualificate » 32,70

Rientrano in tale categoria:

attaccapezze con spilli ed a colla, cucitrici, stenditrici, sgommatrici di tavoli, coadiutrici alla stampa a quadro o a tampone.

5) REPARTI FOTOINCISIONE

Alle categorie «disegnatori» e «fotografi» viene riconosciuta la qualifica impiegatizia di 3ª categoria A), con retribuzione mensile, pari alla media fra le retribuzioni in vigore per gli impiegati di 2ª categoria e 3ª categoria A), e che pertanto resta così fissata:

uomini	L. 14.265 mensili
donne	» 11.920 mensili

Per «disegnatori» si intendono coloro che con provata esperienza eseguono disegni, schizzi, messe a rapporto, coloritura, lucidi di qualsiasi genere, nonché creano disegni di semplice natura.

Per «fotografi» si intendono gli specializzati nella produzione fotografica di disegni e dei lucidi, aventi provata esperienza in tutte le manipolazioni di sviluppo, fissaggio e stampa delle fotografie.

UOMINI.

Superspecializzati:

Lucidisti - Sono coloro che dopo il prescritto periodo di apprendistato eseguono lucidi di qualsiasi difficoltà e natura;

al primo anno di anzianità vengono retribuiti con una paga oraria raggugliata al trattamento economico corrispondente a quello previsto per gli aiuti assistenti con una riduzione del 15 per cento; la paga pertanto resta così fissata:

oltre i 21 anni	L. 54,45
da 19 a 21 anni	» 46,30
sotto i 19 anni	» 37,40

al secondo anno di anzianità, vengono retribuiti con trattamento economico raggugliato come sopra, con una riduzione del 10 per cento, e la paga resta pertanto così fissata:

oltre i 21 anni	L. 58,80
da 19 a 21 anni	» 50,60
sotto i 19 anni	» 40,40

al terzo anno di anzianità vengono retribuiti con trattamento economico raggugliato come sopra, con una riduzione del 5 per cento, e pertanto la paga resta così fissata:

oltre i 21 anni	L. 61,95
da 19 a 21 anni	» 51,75
sotto i 19 anni	» 40,40

dopo il terzo anno di anzianità vengono retribuiti con trattamento economico ragguagliato a quello corrispondente agli aiuto assistenti, pieno ed a quindicina fissa, che resta così stabilito:

oltre i 21 anni	L. 6.405	quindicinali	fisse
da 19 a 21 anni	» 5.445	»	»
sotto i 19 anni	» 4.400	»	»

Specializzati:

a) *aiuto fotografo*, coadiutore dei fotografi in tutte le manipolazioni di fotografia senza responsabilità diretta L. 56,65

b) responsabili alla impressione, alla fotoincisione ed allo spoglio dei quadri; provinatori e correttori di quadri; responsabili alla corrosione chimica dei cilindri fotoincisi, comprese le operazioni inerenti alla bitumatura, fusione, sfoglio ecc. A queste categorie di specializzati viene riconosciuto un 10 per cento in più sul salario base della loro categoria, in considerazione del particolare ambiente di lavoro. Pertanto la loro paga oraria resta fissata in L. 54,20

c) responsabili della verniciatura e del ritocco dei quadri fotoincisori; ritoccati a pennello di cilindri da stampa; preposti al montaggio dei quadri da stampa » 49,25

Qualificati:

a) operai coadiutori nella preparazione dei cilindri e quadri da stampa per la divisione a rapporto di disegno, albuminatura, fotoimpressione e spoglio, operai coadiutori nelle operazioni annesse alla corrosione chimica dei cilindri fotoincisori; a queste categorie di qualificati viene riconosciuto un 10 per cento in più di retribuzione sul salario base della loro categoria, in considerazione del particolare ambiente di lavoro. Pertanto la loro paga oraria resta fissata L. 47,95

b) operai smontatori di quadri vecchi da stampa » 43,60

DONNE.

Superspecializzate:

Lucidiste - Sono coloro che dopo il prescritto periodo di apprendistato eseguono lucidi di qualsiasi difficoltà e natura;

al primo anno di anzianità vengono retribuite con una paga oraria ragguagliata al trattamento economico corrispondente a quello previsto per le aiuto assistenti, con una riduzione del 15 per cento; la paga pertanto resta così fissata:

oltre i 21 anni	L. 46,25
da 19 a 21 anni	» 38,85
sotto i 19 anni	» 32,20

al secondo anno di anzianità vengono retribuite con un trattamento economico ragguagliato come sopra, con una riduzione del 10 per cento, e la paga resta pertanto così fissata:

oltre 21 anni	L. 49,—
da 19 a 21 anni	» 41,10
sotto i 19 anni	» 34,05

al terzo anno di anzianità vengono retribuite con trattamento economico ragguagliato come sopra, con una riduzione del 5 per cento; e la paga resta pertanto così stabilita:

oltre i 21 anni	L. 51,70
sotto i 19 anni	» 43,45
da 19 a 21 anni	» 35,95

dopo il terzo anno di anzianità vengono retribuite con il trattamento economico ragguagliato a quello corrispondente alle aiuto assistenti, pieno ed a quindicina fissa, che resta così stabilito:

oltre i 21 anni	L. 5.445	quindicinali fisse
da 19 a 21 anni	» 4.570	» »
sotto i 19 anni	» 3.790	» »

Specializzate:

Impressioniste, ritoccatrici a pennello per quadri e per cilindri, archiviste di disegni a lucido L. 35,15

Qualificate - Cucitrici per buratti e canaper per quadri » 33,80

6) REPARTI INCISIONE

UOMINI.

Superspecializzati:

Incisori su mollette:

Provetti - Incisori di provata esperienza che eseguono qualsiasi tipo di incisione (sfumature, sovrapposizioni, macchinettista, gauffrage ecc.), con tre anni di anzianità L. 8.280 quindicinali fisse

Qualificati - Appartengono a questa categoria gli incisori che eseguono disegni di particolare importanza e non hanno un'anzianità superiore ai tre anni L. 83,80

Incisori su cilindri di rame:

Provetti - Incisori di provata esperienza che eseguono qualsiasi tipo di incisione ed hanno un'anzianità superiore ai tre anni . . L. 8.280 quindic. fisse

Qualificati - Incisori che eseguono lavoro di una certa importanza, che hanno un'anzianità inferiore a tre anni L. 83,80

Incisori su placche:

Provetti - Appartengono a questa categoria gli incisori che eseguono disegni di particolare importanza, con anzianità superiore a tre anni L. 7.040 quindicinali fisse

Qualificati - Incisori che eseguono disegni di semplice importanza con anzianità inferiore a tre anni L. 71,40

Pantografisti:

Provetti - Pantografisti che controllano più pantografi e curano la corrosione dei cilindri, con anzianità superiore ai tre anni L. 8,280 quindicinali fisse

Qualificati - Controllano i pantografi e curano la corrosione dei cilindri, con anzianità inferiore ai tre anni L. 83,80

Ajouristi, ombreggiatori ed aiuto incisori su moletta » 61,75

Molettatori di cilindri:

Provetti - Lavoratori che eseguono qualsiasi lavoro di molettatura (gauf-
frage, fazzoletti, gramaglieria, lumaca ecc.) con anzianità superiore ai tre
anni L. 7,455 quindicinali fisse

Qualificati - Lavoratori che eseguono lavori di semplice molettatura con
anzianità inferiore ai tre anni L. 75,55

Rilevatori molette:

Provetti - Appartengono a questa categoria i rilevatori che eseguono qual-
siasi lavoro ed hanno un'anzianità superiore a tre anni . . L. 7,455 quindic. fisse

Qualificati - Lavoratori che eseguono lavori semplici di rilevatura con
anzianità inferiore ai tre anni L. 75,55

Responsabili all'impressione - Impressionisti di cilindri, sensibilizzatori, al-
buminatori, divisori a rapporto, spoglio e corrosione L. 61,75

Specializzati:

Ritoccatore di cilindri - Coloro che eseguono lavori di ritocco (ripasso di
incisioni logoranti), ritocco cilindri di fotomeccanica, finitura di incisioni inco-
plete L. 49,25

Preposti ai bagni galvanici di ramatura » 49,25

Qualificati:

Ritoccatore di cilindri - Sono i lavoratori che eseguono lavori di normale
ritocco L. 43,60

Tornitori, molitori, verniciatori e pulitori di cilindri » 43,60

Qualora l'operaio abbia a compiere due o più mansioni (cumulo di mansioni)
passa alla categoria degli specializzati con paga oraria di L. 49,25

DONNE.

Specializzate - Tracciatrici al pantografo, pittrici e proiettatrici su placche
di zinco L. 35,25

Ad ogni lavoratore impressionista ai cilindri, alla corrosione chimica dei ci-
lindri, alla verniciatura dei quadri, verrà mantenuta da parte del datore di la-
voro la somministrazione gratuita di un litro di latte giornalmente e visita me-
dica almeno due volte all'anno.

7) PERSONALE AUSILIARIO

UOMINI.

Fuochisti:

- a) conduttori di generatori di vapore per i quali è richiesto il certificato di abilitazione di secondo grado generale o particolare L. 59,—
- b) conduttori di generatori di vapore per i quali è richiesto il certificato di abilitazione di terzo grado generale o particolare L. 52,35
- Ausiliari specializzati* » 59,—

Sono considerati ausiliari specializzati quegli operai provetti con specifica preparazione tecnico-pratica e che eseguono il lavoro a regola d'arte senza la guida di altro operaio. A titolo esemplificativo:

attrezzisti tornitori, fresatori aggiustatori meccanici, di reparto o di officina, tubisti, lattonieri, saldatori autogeni ed elettrici con funzioni esclusive e prevalenti, fabbri fucinatori non a stampo, fonditori, calderai in rame e piombisti, falegnami, elettricisti bobinatori, avvolgitori elettrici, sellai confezionatori di cinghie e manicotti, conduttori di forni a cementazione, muratori, carpentieri, conduttori di motrici termiche in genere.

- Ausiliari qualificati* L. 52,35

Sono considerati ausiliari qualificati gli operai con mansioni richiedenti una specifica ma normale preparazione tecnica. A titolo esemplificativo:

tornitori, fresatori, aggiustatori meccanici di officina o di reparto, tubisti, meccanici in genere, lattonieri, fabbri, forgiatori, falegnami, elettricisti, sellai, verniciatori, muratori, ferraioli, addetti alla rivestitura in amianto delle tubazioni, turbinisti, idraulici, quadristi non elettricisti, calderai, piombisti ecc.

- Aiutanti degli ausiliari* L. 43,60

Sono considerati aiutanti degli ausiliari gli operai con funzioni non eccezionali, di aiuto agli ausiliari qualificati e specializzati senza responsabilità tecnica del lavoro. A titolo esemplificativo:

aiuto muratori, aiuto fuochisti, aiuto meccanici ecc.

DONNE.

Come per gli uomini ausiliari.

8) PERSONALE CON MANSIONI DISCONTINUE

UOMINI.

- Autisti (*), infermieri patentati, motoscafisti L. 46,30
- Portinai e guardiani diurni » 43,30
- Guardiani notturni » 46,30

(*) Gli autisti incaricati stabilmente di svolgere mansioni di meccanica oltre la normale manutenzione, hanno diritto ad una paga oraria, pari a quella prevista per gli ausiliari qualificati.

Altre mansioni:

oltre i 18 anni	»	41,05
dai 16 ai 18 anni	»	32,85
fino ai 16 anni	»	25,40

DONNE.

Infermiere patentate	L.	39,—
--------------------------------	----	------

Altre mansioni:

oltre i 18 anni	»	30,05
dai 16 ai 18 anni	»	26,85
fino ai 16 anni	»	22,75

9) APPRENDISTATO

a) È considerato apprendista chiunque abbia superato il 14^o anno di età e sia occupato nello stabilimento con lo scopo di acquistare le capacità necessarie per divenire lavoratore qualificato mediante un addestramento pratico anche accessorio.

b) L'età massima dei lavoratori dei quali è ammessa l'assunzione in qualità di apprendisti, è fissata in anni 21 salvo il caso di cui al seguente punto e). Eventuali deroghe potranno essere concordate dalle Organizzazioni competenti.

c) L'apprendista può essere assoggettato ad un periodo di prova della durata uguale a quella stabilita per gli altri operai.

d) La durata massima del lavoro degli apprendisti è quella stabilita dal presente contratto per il lavoro degli altri operai.

e) Il periodo di addestramento già iniziato in una azienda è computato presso una nuova azienda ai fini del completamento del periodo prescritto di apprendistato. Per intero se l'addestramento riguardi le stesse mansioni e sempre che non sia intercorsa una interruzione superiore ai 18 mesi.

f) Durante il periodo dell'apprendistato l'apprendista dovrà lavorare a giornata; nel caso che fosse passato a lavori a cottimo, egli perderà la qualifica di apprendista e sarà considerato operaio ancorché non siano trascorsi i minimi di durata massima dell'apprendistato.

g) Nel caso in cui l'apprendista di tessitura e lavorazioni complementari, provenga da altre lavorazioni di tessitura anche complementari, che comportino un periodo di apprendista già compiuto, il nuovo periodo di apprendistato viene ridotto alla metà, considerando come ultima la prima metà di tale periodo anche agli effetti della retribuzione.

Nel caso in cui si tratti di apprendista che non aveva ancora terminato il periodo di tirocinio nella categoria di origine, gli sarà riconosciuto il periodo compiuto come apprendista in tale categoria con un massimo pari alla metà del nuovo periodo di apprendistato.

Se il passaggio avviene nella stessa azienda sarà mantenuto all'apprendista l'eventuale maggiore guadagno realizzato nelle ultime quattro quindicine nel reparto di provenienza.

Al personale di cui al primo comma della lettera g), nel caso di nuova assunzione, i minimi di paga saranno maggiorati del 10 per cento con un massimo pari alla paga base della categoria di destinazione.

h) il periodo massimo di apprendistato sarà ridotto:

- di due terzi per i licenziati dalle scuole tecniche industriali ad indirizzo tessile;

- di metà per coloro che abbiano superato i corsi biennali per maestranze corrispondenti alla mansione esercitata e per i licenziati dalle scuole di avviamento professionale ad indirizzo tessile;

- di un quarto per i licenziati dai corsi biennali od annuali di avviamento professionale ad indirizzo tessile e per coloro che abbiano superato corsi per maestranze tessili di qualunque durata purché inferiori ai due anni istituiti in base all'apposita legge.

Per tali apprendisti i minimi di paga si intendono maggiorati del 10 per cento con un massimo pari alla paga base di categoria.

Apprendisti d'ambo i sessi.

Le misure di salario per gli apprendisti si stabiliscono applicando sulla paga degli operai e delle operaie della categoria alla quale l'apprendista appartiene le seguenti percentuali di scarto:

	dai 14 ai 16 anni	dai 16 ai 18 anni
1° semestre	50 %	45 %
2° »	45 %	40 %
2° anno	40 %	35 %
3° »	30 %	30 %
4° »	25 %	25 %
5° »	20 %	20 %
6° »	10 %	10 %
7° »	5 %	5 %

Per i reparti di Purga, Tintoria, Apparecchio e Stampa il periodo di apprendistato è ridotto a quattro semestri, coi seguenti minimi di paga oraria:

	dai 14 ai 16 anni		dai 16 ai 18 anni	
	uomini	donne	uomini	donne
1° semestre L.	20,45	20,30	26,60	23,55
2° »	26,65	23,90	31,25	25,75
3° »	32,90	26,65	35,95	27,80
4° »	39,20	29,65	41,20	30,35

PARTE NORMATIVA INTEGRANTE

IL TRATTAMENTO DEL PERSONALE OPERAIO SUPERSPECIALIZZATO RETRIBUITO CON SALARIO QUINDICINALE FISSO

1. *Stato giuridico* - L'operaio anche se retribuito a quindicina fissa, conserva a tutti gli effetti, lo stato giuridico della categoria di operaio.

2. *Trattamento per malattia od infortunio* - In caso di assenza dovuta ad infortunio o malattia: fino a 10 anni di anzianità gli compete il 100 per cento della retribuzione (esclusa la contingenza) per il primo mese, ed il 50 per cento per i due mesi successivi; oltre i 10 anni di anzianità gli compete il 100 per cento della retribuzione (contingenza esclusa) per i primi due mesi, ed il 50 per cento per i quattro mesi successivi.

3. *Preavviso di licenziamento o dimissioni* - Il preavviso di licenziamento o dimissioni è fissato in 15 (quindici) giorni. Il preavviso stesso decorre dalla metà o dalla fine di ogni mese.

4. *Indennità di anzianità* - L'indennità di anzianità sarà corrisposta per le anzianità maturate a partire dalla entrata in vigore del Contratto Nazionale Tessili 31-1-1947, e cioè dal 1° gennaio 1947, e resta stabilito che essa sarà pari ad una quindicina di retribuzione globale per ogni anno di servizio compiuto.

Le frazioni di anno - trascorso il primo anno di anzianità - saranno computate a dodicesimi; le frazioni di mese saranno tralasciate.

Le anzianità precedentemente maturate saranno liquidate in base alle disposizioni già vigenti, e precisamente come sancito dall'art. 33 del nuovo contratto nazionale precitato.

5. *Trattamento in caso di sospensione di lavoro* - In caso di sospensione di lavoro l'azienda garantirà all'operaio il seguente trattamento:

il 100 per cento della retribuzione globale fino a che sarà in funzione la Cassa Integrazione Guadagni; venendo invece a cessare il funzionamento di detta Cassa, l'azienda garantirà per il 1° mese oltre alla quindicina in corso, il 100 per cento della retribuzione globale, ed il 50 per cento per i mesi successivi a un massimo di tre mesi.

TABELLE SALARIALI

per gli operai addetti all'industria dei nastri e tessuti elastici, dei passamani delle trecce e delle stringhe, dei tulli, veli, pizzi e ricami, delle reti da pesca.

(I minimi di paga per il personale femminile operaio previsti dalle presenti tabelle sono già comprensivi della percentuale del 9 per cento, decorrente dal giorno di inizio del periodo di paga in corso alla data del 31 gennaio 1947 e comunque con efficacia al massimo dal 16 gennaio ed al minimo dal 20 gennaio 1947).

NASTRI RIGIDI, NASTRI E TESSUTI ELASTICI, MAGLIE
E CALZE ELASTICHE

UOMINI.

Operai specializzati:

Tintori coloristi, preparatori e cucinatori appretti e bozzime, leggitori di segni addetti esclusivamente al magazzino per la distribuzione dei filati e manufatti alla tintoria e confezioni L. 47,20

Operai qualificati di 1^a categoria:

Tessitori nastri comuni L. 42,10
Tessitori nastri di moda, nastri e tessuti elastici (maggiorazione del 50 per cento della differenza tra il salario tabellare della categoria specializzati e quello della prima categoria qualificati). . . . » 44,65
Tessitori nastri da cappello per uomo (maggiorazione del 95 per cento della differenza tra il salario della categoria specializzati e quello della prima categoria qualificati). » 46,95

Operai qualificati di 2^a categoria:

Tintori non coloristi, apprettatori, imballatori che attendano prevalentemente a tali mansioni » 40,60

Operai comuni:

Addetti alla pulizia, ai trasporti a mano o comunque non qualificati:
sopra i 18 anni » 39,30
dai 16 ai 18 anni » 30,20
al disotto dei 16 anni » 23,55

Gli operai che eseguono prevalentemente lavori di pulizia e trasporto a mano, percepiranno un salario pari al 95 per cento del salario degli operai comuni.

DONNE.

Operaie specializzate:

Maestre addette alla sorveglianza della lavorazione e all'insegnamento, leggitrici di disegni, tessitrici di tessuti elastici che normalmente esplicano la mansione di leggitrici di disegni, maglieriste di elastici su macchine rettilinee a mano, provinatrici, imbozzimatrici e cucinatrici di bozzime » 32,85

Operaie qualificate di 1^a categoria:

Tessitrici nastri comuni » 31,45

Tessitrici nastri di moda, nastri e tessuti elastici (maggiorazione del 50 per cento della differenza tra il salario della categoria specializzate e quello della prima categoria qualificate)	L.	32,15
Tessitrici nastri da cappello per uomo (maggiorazione del 95 per cento della differenza tra il salario della categoria specializzate e quello della prima categoria qualificate)	»	32,80
Maglieriste elastici su macchine a motore	»	32,15
Orditrici, incorsatrici, tagliatrici, rimagliatrici, rammendatrici	»	31,45

Operaie qualificate di 2^a categoria:

Incannatrici, spolatrici, piegatrici, intorcitrici, binatrici, aspatrici, roccatrici, aiuto apprettatrici, addette alla copertura della gomma, cucitrici a mano e a macchina, stiratrici, addette alla confezione, doppiatrici, arrotolatrici, orlatrici, remondine, finitrici, infilatrici	»	30,—
Addette alle macchine da treccia	»	27,50

Operaie comuni:

Addette alla pulizia, trasporti a mano o comunque non qualificate:		
sopra i 18 anni	L.	28,50
dai 16 ai 18 anni	»	27,15
al di sotto dei 16 anni	»	23,—

Le operaie che eseguono prevalentemente lavori di pulizia e trasporti a mano, percepiranno un salario pari al 95 per cento del salario delle operaie comuni.

PASSAMANI

UOMINI.

Operai specializzati:

Preparatori e cucinatori di appretti e bozzime, leggitori di disegni, addetti esclusivamente al magazzino per la distribuzione dei filati e manufatti alla tintoria e confezioni	L.	47,20
--	----	-------

Operai qualificati di 1^a categoria:

Cordonieri di prima categoria, tessitori, addetti alla cernita e alla preparazione delle merci in partenza	»	42,10
Cordonieri a mano (maggiorazione del 60 per cento della differenza tra il salario della categoria specializzati e quello della prima categoria qualificati)	»	45,15

Operai qualificati di 2^a categoria:

Cordonieri di 2 ^a categoria, addetti alle macchine da cordone	»	40,65
--	---	-------

Operai comuni:

Addetti alla pulizia, ai trasporti a mano o comunque non qualificati:

sopra i 18 anni	L.	39,30
dai 16 ai 18 anni	»	30,20
al di sotto dei 16 anni	»	23,55

Gli operai che eseguono prevalentemente lavori di pulizia e trasporto a mano, percepiranno un salario pari al 95 per cento del salario degli operai comuni.

DONNE.

Operaie specializzate:

Maestre addette alla sorveglianza della lavorazione e dell'insegnamento, leggitrici di disegni, tessitrici telai a calcolo e ricami a macchina

» 32,85

Operaie qualificate di 1^a categoria:

Tessitrici telai meccanici, orditrici, incorsatrici, addette alla cernita e alla preparazione delle merci in partenza

L. 31,45

Operaie qualificate di 2^a categoria:

Incannatrici, spolatrici, piegatrici, intorcitrici, binatrici, roccatrici, addette alla confezione, addette al reparto metallico, lavoranti al tavolo

» 30,—

Misuratrici (maggiorazione del 50 per cento della differenza tra il salario della prima categoria e quello della seconda categoria qualificate)

» 30,75

Operaie comuni:

Addette alla pulizia, trasporti a mano o comunque non qualificate:

sopra i 18 anni	»	28,50
dai 16 ai 18 anni	»	27,15
al di sotto dei 16 anni	»	23,—

Le operaie che eseguono prevalentemente lavori di pulizia e trasporti a mano, percepiranno un salario pari al 95 per cento del salario delle operaie comuni.

TRECCE E STRINGHE

UOMINI.

Operai specializzati:

Preparatori e cucinatori di appretti e bozzime, addetti esclusivamente al magazzino per la distribuzione dei filati e manufatti alla tintoria e confezione

» 44,—

Operai qualificati di 1^a categoria:

Mettitori in macchina per stringhe e trecce, addetti alla cernita ed alla preparazione delle merci in partenza L. 39,—

Operai qualificati di 1^a categoria:

Addetti alle macchine da trecce » 38,—
 Lucidatori (maggiorazione del 30 per cento della differenza tra il salario tabellare della prima categoria e quello della seconda categoria) » 38,30

Operai comuni:

Addetti alla pulizia, ai trasporti a mano o comunque non qualificati:
 sopra i 18 anni L. 37,—
 dai 16 ai 18 anni » 28,—
 al di sotto dei 16 anni » 23,—

Gli operai che eseguono prevalentemente lavori di pulizia e trasporto a mano, percepiranno un salario pari al 95 per cento del salario degli operai comuni

DONNE.

Operaie specializzate:

Maestre addette alla sorveglianza della lavorazione e dell'insegnamento » 30,75

Operaie qualificate di 1^a categoria:

Addette alla cernita e alla preparazione delle merci in partenza » 29,25

Operaie qualificate di 2^a categoria:

Incannatrici, spolatrici, piegatrici, intorcitrici, binatrici, roccatrici, addette alla confezionatura » 28,05

Misuratrici, lucidatrici, preparatrici e dipanatrici del filato lucido (maggiorazione del 50 per cento della differenza tra il salario della prima categoria e quello della seconda categoria) » 28,65

Addette alle macchine da treccia e da crochets (maggiorazione del 70 per cento della differenza tra il salario della prima e della seconda categoria) » 28,90

Operaie comuni:

Addette alla pulizia, trasporti a mano o comunque non qualificate:
 sopra i 18 anni » 26,20
 dai 16 ai 18 anni » 25,—
 al di sotto dei 16 anni » 22,—

Le operaie che eseguono prevalentemente lavori di pulizia e trasporti a mano, percepiranno un salario pari al 95 per cento del salario delle operaie comuni.

TULLI, PIZZI, TENDE, VELI ANDALUSA

UOMINI.

Operai specializzati:

Leggitori di disegni (tende e Jonhson) L. 47,20

Operai qualificati di 1^a categoria:

a) Tessitori tullì, tende, Leavers e jonhson, orditori catene (il salario sarà inferiore di lire 0,10 a quello attribuito agli operai specializzati) » 47,10

b) Tessitori su Raschel, apprettatori responsabili del lavoro, leggitori e verificatori disegni Leavers » 42,10

Operai qualificati di 2^a categoria:

Pressatori bobine, aggiustatori bobine, pesatori, ripassatori pezze, carica bobine a macchina » 40,60

Operai comuni:

Aiuto apprettatori, carica bobine al tavolo, fonditori di combs, aggiustatori di carriages, foratori e ricopiatori disegni, orditori subbini Leavers:

sopra i 18 anni » 39,30

dai 16 ai 18 anni » 30,20

al di sotto dei 16 anni » 23,55

Gli operai che eseguono prevalentemente lavori di pulizia e trasporto a mano, percepiranno un salario pari al 95 per cento del salario degli operai comuni.

DONNE.

Operaie specializzate:

Leggitrici di disegni (tende e Jonhson) » 32,85

Operaie qualificate di 1^a categoria:

a) Tessitrici tullì, tende, Leavers e Jonhson, orditrici catene (il salario deve essere inferiore di lire 0,10 di quello attribuito alle operaie specializzate) » 32,75

b) Tessitrici ai telai Raschel, apprettatrici responsabili del lavoro, leggitrici e verificatrici disegni Leavers » 31,45

Operaie qualificate di 2^a categoria:

a) Pressatrici bobine, aggiustatrici bobine, pesatrici, rammendatrici a macchina, rammendatrici Malines e Andalusà, ripassapezze, carica bobine a macchina (il salario deve essere inferiore di lire 0,20 di quello attribuito alle operaie incasellate sotto la lettera b) della prima categoria) » 31,25

b) Rammendatrici a mano, rammendatrici al finissaggio, addette allo stendaggio » 30 —

Operaie comuni:

Addette alle macchine Cornely, addette al finissaggio e magazzino, incannatrici, addette alla lavanderia e alla tintoria, aiuto appretatrici, carica bobine al tavolo, stracannatrici, campionariste, foratrici e ricopiatrici disegni, orditrici subbini Leavers:

sopra i 18 anni	L. 28,50
dai 16 ai 18 anni	» 27,15
al di sotto dei 16 anni	» 23,—

Le operaie che eseguono prevalentemente lavori di pulizia e trasporti a mano, percepiranno un salario pari al 95 per cento del salario delle operaie comuni.

RICAMI A MACCHINA

UOMINI.

Operai specializzati:

Battitori di disegni, meccanici montatori di macchine	L. 47,20
---	----------

Operai qualificati di 1ª categoria:

Ricamatori (maggiorazione del 70 per cento della differenza tra il salario della categoria specializzati e quello della prima categoria qualificati)	» 47,50
--	---------

Operai qualificati di 2ª categoria:

Infilatori macchine automatiche (maggiorazione del 40 per cento della differenza tra il salario della prima categoria e quello della seconda)	» 41,20
---	---------

Operai comuni:

Infilatori macchine a pantografo, carica pezze:	
sopra i 18 anni	» 39,30
dai 16 ai 18 anni	» 30,20
al di sotto dei 16 anni	» 23,55

I navettieri e gli operai che eseguono prevalentemente lavori di pulizia e trasporto a mano, percepiranno un salario pari al 95 per cento del salario degli operai comuni.

DONNE.

Operaie qualificate di 1ª categoria:

Aggiustatrici e rammendatrici a macchina (maggiorazione del 50 per cento della differenza tra il salario della categoria specializzate e quello della prima categoria qualificate)	» 32,15
Tagliatrici e confezionatrici a macchina di indumenti	» 31,45

Operaie qualificate di 2^a categoria:

Infiltratrici macchine automatiche (maggiorazione del 40 per cento della differenza tra il salario della prima categoria e quello della seconda) L. 30,60

Operaie comuni:

Infiltratrici macchine a pantografo, addette ai lavori di allestimento e finisaggio, incannatrici, bobinatrici, aggiunta pezze e stacca pezze.

sopra i 18 anni » 28,15
dai 16 ai 18 anni » 27,15
al di sotto dei 16 anni » 23,—

Le navettiere e le operaie che eseguono prevalentemente lavori di pulizia e trasporti a mano, percepiranno un salario pari al 95 per cento del salario delle operaie comuni.

PIZZI USO TOMBOLO

UOMINI.

Operai specializzati:

Meccanici montatori di macchine, disegnatori L. 47,20

Operai qualificati di 1^a categoria:

Mettitori in macchina » 42,10

Operai qualificati di 2^a categoria:

Addetti alle macchine » 40,50

Operai comuni:

Addetti alla pulizia, ai trasporti a mano o comunque non qualificati.

sopra i 18 anni » 39,20
dai 16 ai 18 anni » 30,20
al di sotto dei 16 anni » 23,55

Gli operai che eseguono prevalentemente lavori di pulizia e trasporto a mano, percepiranno un salario pari al 95 per cento del salario degli operai comuni.

DONNE.

Operaie qualificate di 1^a categoria » 31,45

Operaie qualificate di 2^a categoria:

Addette alle macchine » 30,—

Operaie comuni:

Bobinatrici, addette all'allestimento, stiratura, piegatura e finissaggio

sopra i 18 anni	L.	28,50
dai 16 ai 18 anni	»	27,15
al di sotto dei 16 anni	»	23,—

Le operaie che eseguono prevalentemente lavori di pulizia e trasporti a mano, percepiranno un salario pari al 95 per cento del salario delle operaie comuni.

RETI DA PESCA

UOMINI.

Operai specializzati:

Meccanici regolatori di macchine per reti » 47,20

Operai qualificati di 1^a categoria:

Aiuto meccanici L. 42,10

Operai comuni:

Addetti alla pulizia, trasporti a mano o comunque non qualificati.

sopra i 18 anni	»	39,30
dai 16 ai 18 anni	»	30,20
al di sotto dei 16 anni	»	23,55

Gli operai che eseguono prevalentemente lavori di pulizia e trasporti a mano, percepiranno un salario pari al 95 per cento del salario degli operai comuni.

DONNE.

Operaie qualificate di 1^a categoria:

Misuratrici e controlliste » 31,45

Operaie qualificate di 2^a categoria:

Macchiniste, rammendatrici, bobinatrici, spolatrici, infilatrici, stiratrici » 29,95

Operaie comuni:

Addette alla pulizia, trasporti a mano o comunque non qualificate.

sopra i 18 anni	»	28,50
dai 16 ai 18 anni	»	27,15
al di sotto dei 16 anni	»	23,—

Le operaie che eseguono prevalentemente lavori di pulizia e trasporti a mano percepiranno un salario pari al 95 per cento del salario delle operaie comuni.

APPRENDISTATO

Il periodo massimo di apprendistato ed il salario degli apprendisti vengono stabiliti come appresso:

Settori dei nastri e tessuti elastici, dei passamani, delle trecce e stringhe, dei tulli, veli, pizzi e ricami, delle reti da pesca:

1. Per gli specializzati (uomini e donne), durata mesi 24. Retribuzione:

per il 1° semestre, il 70 % della paga base di categoria;
2° » l' 85 % » » » » »
3° » il 90 % » » » » »
4° » il 95 % » » » » »

2. Per i qualificati di prima categoria (uomini e donne), durata mesi 18. Retribuzione:

per il 1° semestre, il 70 % della paga base di categoria;
2° » l' 85 % » » » » »
3° » il 95 % » » » » »

3. Per i qualificati di seconda categoria (uomini e donne), durata mesi 12. Retribuzione:

per il 1° quadrimestre, il 70 % della paga base di categoria;
2° » l' 85 % » » » » »
3° » il 95 % » » » » »

TRATTAMENTO SALARIALE DEGLI OPERAI AUSILIARI E PER GLI ADDETTI A MANSIONI DISCONTINUE O DI SEMPLICE ATTESA E CUSTODIA DEI SETTORI: NASTRI E TESSUTI ELASTICI, PASSAMANI, TRECCIE E STRINGHE, VELI, TULLI, PIZZI E RICAMI, RETI DA PESCA

a) Conduttori di generatori di vapore per i quali è richiesta la patente di 2° grado generale oppure di 2° grado particolare, nonché conduttori di più generatori di vapore per i quali è richiesta la patente di 3° grado L. 55,—

b) Fuochisti conduttori di generatori di vapore per i quali è richiesta la patente di 3° grado generale o particolare » 49,—

Operai ausiliari specializzati:

Meccanici in genere provetti, elettricisti provetti, muratori provetti, fabbri provetti, saldatori a gas ed elettricisti provetti » 55,—

Operai ausiliari qualificati:

Meccanici in genere comuni, elettricisti comuni, falegnami, muratori, sellai o aggiusta cinghie, tubisti, lattonieri » 49,—

Aiutanti:

Aiuto muratori, aiuto fuochisti, aiuto meccanici ecc.:

sopra i 18 anni	L.	40,—
dai 16 ai 18 anni	»	30,—
al di sotto dei 16 anni	»	22,—

**ADDETTI A MANSIONI DISCONTINUE
O DI SEMPLICE ATTESA E CUSTODIA.**

UOMINI.

Autisti per servizi fuori stabilimento, motoscafisti, infermieri patentati	»	46,30
Portinai e guardiani diurni	»	43,30
Guardiani notturni	»	46,30
Altre mansioni:		
sopra i 18 anni	»	41,05
dai 16 ai 18 anni	»	32,85
al di sotto dei 16 anni	»	25,40

DONNE.

Infermiere patentate	L.	39,—
Altre mansioni:		
sopra i 18 anni	»	30,05
dai 16 ai 18 anni	»	26,85
al di sotto dei 16 anni	»	22,75

**TABELLE DEI MINIMI DI PAGA
per gli operai addetti ai maglifici**

Art. 1. - *Categorie e minimi di paga.*

(I minimi di paga per il personale femminile operaio previsti dalla presente tabella sono già comprensivi della percentuale di aumento del 9 per cento (nove per cento) decorrente dal giorno di inizio del periodo di paga in corso alla data del 31 gennaio 1947 e comunque con efficacia al massimo dal 16 gennaio ed al minimo dal 20 gennaio 1947).

UOMINI.

Operai specializzati:

Coloristi che tingono a campione filati e maglie e che passano indifferentemente dall'uno all'altro colore e dall'una all'altra fibra . L. 47,20

Operai qualificati di 1ª categoria:

Garzatori su macchine tipo Gessner o similari » 42,10

DURATA DELL'APPRENDISTATO

Per gli apprendisti garzatori: dai 14 ai 16 anni: mesi 30; dai 16 ai 18 anni mesi 24.

Apprendisti:

Garzatori: dai 14 ai 16 anni	L. 19,20
dai 16 ai 18 anni	» 21,65

A partire dal 2° semestre di apprendistato per i periodi mancanti al compimento dell'apprendistato stesso, saranno corrisposte agli apprendisti, con scatti semestrali uniformi, le differenze esistenti fra la paga di assunzione e quella fissata per gli operai delle rispettive categorie.

Manovali:

Manovali di tintoria: addetti alle barche, vasche di lavaggio e centrifughe:

sopra i 18 anni	L. 36,75
dai 16 ai 18 anni	» 29,40
dai 14 ai 16 anni	» 25,75

Manovali comuni:

sopra i 18 anni	L. 36,75
dai 16 ai 18 anni	» 29,40
dai 14 ai 16 anni	» 25,75

Operai ausiliari:

Fuochisti:

A) Conduttori di generatori di vapore per i quali è richiesto il certificato di abilitazione di secondo grado generale o particolare	» 56,65
B) Conduttori di generatori di vapore per i quali è richiesto il certificato di abilitazione di terzo grado generale o particolare	» 50,55

C) Ausiliari specializzati:

Sono considerati ausiliari specializzati gli operai provetti con specifica preparazione tecnico-pratica e che eseguono il lavoro a regola d'arte senza la guida di altro operaio. A titolo esemplificativo:

Attrezzisti, tornitori, fresatori, aggiustatori meccanici di reparto o di officina, tubisti, lattonieri, saldatori autogeni ed elettrici con funzioni esclusive o prevalenti, fabbri, fucinatori non a stampo, fonditori, calderai in rame e piombisti, falegnami, elettricisti, bobinatori, avvolgitori elettrici, sellai confezionatori di cinghie e manicotti, conduttori di forni di cementazione, muratori, carpentieri, conduttori di motrici termiche in genere	» 56,65
--	---------

D) Ausiliari qualificati:

Sono considerati ausiliari qualificati gli operai con mansioni richiedenti una specifica ma normale preparazione tecnica. A titolo esemplificativo:

Tornitori, fresatori, aggiustatori meccanici di officina o di reparto, tubisti, meccanici in genere, lattonieri, fabbri, forgiatori, falegnami, elettricisti, sellai, verniciatori, muratori, ferraioli, addetti alla rivestitura in amianto delle tubazioni, turbinisti idraulici, quadristi non elettricisti, calderai, piombisti ecc. L. 50,55

E) Aiutanti degli ausiliari:

Sono considerati aiutanti degli ausiliari gli operai con funzioni non eccezionali, di aiuto agli ausiliari qualificati e/o specializzati senza responsabilità tecnica del lavoro. A titolo esemplificativo:

Aiuto muratori, aiuto fuochisti, aiuto meccanici ecc. » 40,65
dai 14 ai 16 anni » 28,45

DONNE.

Operaie specializzate:

Maestre » 42,15

Operaie qualificate di 1^a categoria:

Rettilinee a mano: per lavorazioni di articoli pregiati tipo angora e affini o con macchine Jacquard a mano; otto serrature; doppia caduta; intarsio; links L. 32,85

Tessitrici su macchine circolari, tubolari, rettilinee, a catena e raschel ecc. - Orditrici - infilatrici - operaie addette alla fabbricazione di indumenti interamente fatti a mano e comunque senza impiego di macchine - operaie addette alla fabbricazione di pizzi a mano - tagliatrici dell'indumento dal tessuto - rammendatrici - addette alla ripassatura e controllo del lavoro finito - stiratrici a mano e addette alle presse a mano o addette a macchine a vapore tipo Prosperity, Offman o similari - garzatrici su macchine tipo Gessner o similari - calandratrici - addette alla piccatura o montatura - addette con macchine Overlock alla confezione della biancheria fine - confezionatrici o rifinitrici di indumenti fini con prevalente lavorazione a mano » 31,45

Operaie qualificate di 2^a categoria:

Tagliatrici di accessori e di indumenti foggiate, nonché di tessuti tubolari senza cuciture laterali - Ripassatrici nelle fasi intermedie di lavorazione - Addette alla stiratura con macchine automatiche - Addette alla dipanatura da matasse e relativo avvolgimento - Garzatrici a mano o motore con non più di due cilindri - Confezionatrici - Confezionatrici o rifinitrici di indumenti comuni con prevalente lavorazione a mano - Ribobinatrici - Stracannatrici - Roccatrici e spolatrici. » 30,—

Operaie comuni:

Operaie addette al ricupero filato a mano ed a macchina - Attaccabottoni a mano e lavori diversi - Rifinitrici - Addette ai lavori normali diversi di magazzino esclusa la scelta ed il controllo L. 28,60

Apprendiste:

Tra i 14 e i 16 anni » 18,80
Tra i 16 e i 18 anni » 21,50

La durata dell'apprendistato viene fissata come segue:

operaie qualificate di 1^a categoria tra i 14 e i 16 anni mesi 30; tra i 16 e i 18 anni: mesi 24;

operaie qualificate di 2^a categoria tra i 14 e i 16 anni: mesi 24; tra i 16 e i 18 anni: mesi 18;

operaie comuni: tra i 14 e i 16 anni: mesi 18; tra i 16 e i 18 anni: mesi 12.

A partire dal 2^o semestre di apprendistato per i periodi mancanti al compimento dell'apprendistato stesso, saranno corrisposte alle apprendiste, con scatti semestrali uniformi, le differenze esistenti fra la paga di assunzione e quella fissata per le operaie delle rispettive categorie.

Manovali (Donne)

Manovali di tintoria (donne):

addette alle barche, vasche di lavaggio e centrifughe: sopra
18 anni L. 26,95
dai 16 ai 18 anni » 24,30
al di sotto dei 16 anni » 21,60

Manovali comuni (donne):

sopra i 18 anni » 26,35
dai 16 ai 18 anni » 24,30
al di sotto dei 16 anni » 21,60

TABELLE DELLE PAGHE

per gli operai e le operaie addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia

UOMINI.

Autisti, infermieri patentati, motoscafisti L. 46,30
Portinai e guardiani diurni » 43,30
Guardiani notturni » 46,30

Altre mansioni:

oltre i 18 anni » 41,05
dai 16 ai 18 anni » 38,85
sino ai 16 anni » 25,40

DONNE.

Infermiere patentate	L. 39,—
<i>Altre mansioni:</i>	
oltre i 18 anni	» 30,05
dai 16 ai 18 anni	» 26,85
sino ai 16 anni	» 22,75

Art. 2. - Terzo elemento.

Restano ferme le norme degli accordi interconfederali per quanto riguarda il coordinamento del terzo elemento per le provincie del centro-sud e quelle relative alle aziende della Sicilia, nonché le norme contrattuali vigenti per quanto riguarda l'istituto della contingenza.

Associazione Italiana Produttori Maglierie e Calzetterie.
Federazione Impiegati Operai Tessili.

TABELLE DEI MINIMI DI PAGA
per gli operai addetti ai calzifici

Art. 1. - *Categorie e minimi di paga.*

(I minimi di paga per il personale femminile operaio previsti dalla presente tabella sono già comprensivi della percentuale di aumento del 9 per cento [nove per cento] decorrente dal giorno di inizio del periodo di paga in corso alla data del 31 gennaio 1947 e comunque con efficacia al massimo dal 16 gennaio ed al minimo dal 20 gennaio 1947).

UOMINI.

<i>Operai specializzati:</i>	
Telaristi cotton 36 - 39 gg.	L. 51,05
42 - 45 gg.	» 53,35
48 ed oltre gg.	» 55,70
Coloristi (che tingono a campione filati o calze e che passano indifferentemente dall'uno all'altro colore e dall'una all'altra fibra)	» 47,20
<i>Operai qualificati di 1ª categoria:</i>	
Montapettini telai - Montapettini talloniere - Addetti ai telai rettilinei da elastici e Jacquard	» 42,10
<i>Apprendisti:</i>	
fra i 14 e i 16 anni	» 19,20
fra i 16 e i 18 anni	» 21,65
fra i 18 e i 20 anni	» 24,05

DURATA DELL'APPRENDISTATO

La durata dell'apprendistato viene fissata come segue:

A) telaristi ai telai cotton: fra i 14 e i 16 anni: anni 5; fra i 16 e i 18 anni: anni 4; fra i 18 e i 20 anni: anni 3;

B) montapettini telai, montapettini talloniere, addetti ai telai rettilinei da elastici e Jacquard: fra i 14 e 16 anni: mesi 30; fra i 16 e i 18 anni: mesi 24.

A partire dal 2° semestre di apprendistato per i periodi mancanti al compimento dell'apprendistato stesso, agli apprendisti saranno corrisposte, con scatti semestrali uniformi, le differenze esistenti fra la paga di assunzione e quella fissata per gli operai delle rispettive categorie.

Manovali:

Manovali di tintoria: addetti alle barche, vasche di lavaggio e centrifughe:

sopra i 18 anni	L.	36,75
dai 16 ai 18 anni	»	29,40
al di sotto dei 16 anni	»	25,75

Manovali comuni:

sopra i 18 anni	L.	36,75
dai 16 ai 18 anni	»	29,40
al di sotto dei 16 anni	»	25,75

DONNE.

Operaie specializzate:

Maestre	»	42,15
Telariste cotton 36 - 39 gg.	»	36,45
42 - 45 gg.	»	38,35
48 ed oltre gg.	»	40,15
Addette alle rettilinee a mano finezza 16 ed oltre	»	32,25

Operaie qualificate di 1ª categoria:

Addette alle macchine rettilinee a motore, addette alla scelta in tinto, addette alle circolari con pettine o doppio cilindro, addette ai telai rettilinei da elastici e Jacquard, addette alle rettilinee fin. 10, 12, 14, montapettini telai, montapettini talloniere, stiratrici a gambale calze donna, rammendatrici finezza 20 ed oltre - Rimagliatrici.



Operaie qualificate di 2ª categoria:

Rammendatrici sino a fin. 18 compresa	»	30,35
Stiratrici calze uomo e bambino	»	30,35
Cucitrici calze telaio donna	»	30,35

Addette alle circolari senza pettine, incannaggio e stracannaggio, addette alle circolari per elastici, orlatrici e finta cucitura, addette al controllo nelle fasi intermedie di lavorazione, pressatrici a mano, addette alle rettilinee a mano: sino a fin. 9 compresa - Cucitrici a macchina L. 30,—

Operaie comuni:

Puntatrici, scatolatrici, etichettatrici, stampatrici, piegatrici, imbustatrici, accoppiatrici, addette ai lavori normali diversi di magazzino, escluso la scelta ed il controllo, pressatrici a macchina . . » 28,60

Apprendiste:

fra i 14 e i 16 anni » 18,80
 fra i 16 e i 18 anni » 21,50
 fra i 18 e i 20 anni » 23,75

DURATA DELL'APPRENDISTATO

La durata dell'apprendistato viene fissata come segue:

A) telariste ai telai cotto: fra i 14 e i 16 anni: anni 5; fra i 16 e i 18 anni: anni 4; fra i 18 e i 20 anni: anni 3;

B) operaie qualificate di 1^a categoria: fra i 14 e i 16 anni: mesi 30; fra i 16 e i 18 anni: mesi 24;

C) operaie qualificate di 2^a categoria: fra i 14 e i 16 anni: mesi 24; fra i 16 e i 18 anni: mesi 18;

D) operaie comuni: fra i 14 e i 16 anni: mesi 18; fra i 16 e i 18 anni: mesi 12.

A partire dal 2^o semestre di apprendistato, per i periodi mancanti al compimento dell'apprendistato stesso, alle apprendiste saranno corrisposte, con scatti semestrali uniformi, le differenze esistenti fra la paga di assunzione e quella fissata per le operaie delle rispettive categorie.

Manovali (donne)

Manovali di tintoria (donne): addette alle barche, vasche di lavaggio e centrifughe:

sopra i 18 anni L. 26,95
 dai 16 ai 18 anni » 24,30
 al di sotto dei 16 anni » 21,60

Manovali comuni (donne):

sopra i 18 anni » 26,95
 dai 16 ai 18 anni » 24,30
 al di sotto dei 16 anni » 21,60

Operai ausiliari:

Fuochisti:

A) conduttori di generatori di vapore per i quali è richiesto il certificato di abilitazione di secondo grado generale e particolare L. 56,65

B) conduttori di generatori di vapore per i quali è richiesto il certificato di abilitazione di terzo grado generale o particolare . . » 50,55

C) *Ausiliari specializzati:*

Sono considerati ausiliari specializzati gli operai provetti con specifica preparazione tecnico-pratica e che eseguono il lavoro a regola d'arte senza la guida di altro operaio. A titolo esemplificativo:

Attrezzisti, tornitori, fresatori, aggiustatori meccanici di reparto o di officina, tubisti, lattonieri, saldatori autogeni ed elettrici con funzioni esclusive e prevalenti, fabbri, fucinatori non a stampo, fonditori, calderai in rame e piombisti, falegnami, elettricisti, bobinatori, avvolgitori elettrici, sellai, confezionatori di cinghie e manicotti, conduttori di forni di cementazione, muratori, carpentieri, conduttori di motrici termiche in genere. » 56,65

D) *Ausiliari qualificati:*

Sono considerati ausiliari qualificati gli operai con mansioni richiedenti una specifica ma normale preparazione tecnica. A titolo esemplificativo:

Tornitori, fresatori, aggiustatori meccanici di officina o di reparto, tubisti, meccanici in genere, lattonieri, fabbri, forgiatori, falegnami, elettricisti, sellai, verniciatori, muratori, ferraioli, addetti alla rivestitura in amianto delle tubazioni, turbinisti idraulici, quadristi non elettricisti, calderai, piombisti ecc. » 50,55

E) *Aiutanti degli ausiliari:*

Sono considerati aiutanti degli ausiliari gli operai con funzioni non eccezionali di aiuto agli ausiliari qualificati e/o specializzati senza responsabilità tecnica del lavoro. A titolo esemplificativo:

Aiuto muratori, aiuto fuochisti, aiuto meccanici ecc. » 40,65
dai 14 ai 16 anni » 28,45

TABELLE DELLE PAGHE

per gli operai e le operaie addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia

UOMINI.

Autisti, infermieri patentati, motoscafisti » 46,30
Portinai e guardiani diurni » 43,30
Guardiani notturni » 46,30

Altre mansioni:

oltre i 18 anni	L.	41,05
dai 16 ai 18 anni	»	32,85
sino ai 16 anni	»	25,40

DONNE.

Infermiere patentate	»	39,—
--------------------------------	---	------

Altre mansioni:

oltre i 18 anni	»	30,05
dai 16 ai 18 anni	»	26,85
sino ai 16 anni	»	22,75

Art. 2. - Terzo elemento.

Restano ferme le norme degli accordi interconfederali per quanto riguarda il coordinamento del terzo elemento per le provincie del centro-sud e quelle relative alle aziende della Sicilia, nonché le norme contrattuali vigenti per quanto riguarda l'istituto della contingenza.

Art. 3

Per quanto riguarda l'incasellamento dei telaristi ai telai cotton per la provincia di Mantova, si demanda alle competenti organizzazioni territoriali il compito di definire tale incasellamento.

La F.I.O.T. per quanto riguarda i telaristi cotton della provincia di Mantova, fa presente che non potrà accordare un trattamento salariale inferiore a quello stabilito in sede nazionale.

Art. 4.

Qualora presso le aziende esistano «meccanici» cui siano attribuite mansioni di cui ai punti A) B) e C) dell'appendice al contratto nazionale tessili relativi alle categorie speciali od intermedie, le aziende dovranno provvedere a regolarizzare la posizione di detti meccanici secondo le norme suddette.

Associazione It. Prod. Maglierie e Calzetterie.

Federazione Impiegati Operai Tessili.

TABELLE DEI MINIMI DI PAGA
in vigore 1-1-1947 per gli addetti all'industria " filatori cascami seta ,,

UOMINI.

Qualificati di 1^a categoria:

A) Ai rulli di macerazione, alla sgrassatura, pettinatori a mano	L.	44,65
--	----	-------

B) Alla preparazione ingredienti, ai bagni, alle centrifughe, alla carbonizzazione, imballo fiocco e pettinato, addetti alla manutenzione macchine, molatori carde L. 42,10

Qualificati di 2ª categoria:

Addetti al magazzino greggi, macerati, pettinato, addetti alla battitura, addetti ai crygtons, imballo roccadino, impacco e imballo filati, oliatori di reparto e cordellisti » 40,65

Operai comuni:

Trasportatori addetti ai reparti:

sopra i 18 anni » 39,30
dai 16 ai 18 anni » 31,45
sotto i 16 anni » 27,50

Manovali:

Addetti ai lavori di pulizia, trasporto, carico, scarico e servizi generali

sopra i 18 anni » 36,75
dai 16 ai 18 anni » 29,40
sotto i 16 anni » 25,75

DONNE.

Specializzate:

A) Maestre » 42,10
B) Provatrici, titolazioni, resistenza e stagionatura, addetti al controllo finale dei fiocchi e dei filati, scelta falsi e pesatrici . . . » 32,90

Qualificate di 1ª categoria:

Segnarotture, aiuto provatrici, controllo dei fiocchi e dei filati nei reparti, ai lavaggi, agli essicatoi, ai crygtons, nappatrici, imbacchettatrici alle fillings, spreaders della pettinatura automatica, imballo fiocco, imbozzimatrici, banchi a fusi, attaccafilati di filatura, levate di filatura e torcitura, incannatoio di binatura e torcitura, gazatrici e raclatrici, aspatrici, cannettatrici e rocchetti » 31,45

Qualificate di 2ª categoria:

A) Ai frottatori - attaccafilati di binatura - mondamento filati » 30,95
B) Scaricatrici di circolari, alle P. A. S., alle repeigneuses . . . » 33,10
C) Agli spreaders di pettinatura a mano, alla battitura e taglio gallette, agli spreaders di filatura, agli stiratoi di preparazione, attaccatrame di filature e torcitura, attaccafilati di torcitura, al controllo meccanico, alla monda cascami di filatura, all'impacco e imballo dei filati, cucitrici a macchina di bisacche, ripopolamento pettini . . . » 30,10

Donne comuni:

A) Caricatrici fillings, stiratoi di pettinatura, carde:

sopra i 18 anni	L.	31,45
dai 16 ai 18 anni	»	28,40
sotto i 16 anni	»	25,20

B) Mondafiocco di pettinatura, rifacimento plastrons, pulitrici laminatoi, cambio anellini, porta rocchelli, verniciatura cilindri, trasporto vasi (esclusa pesatura), apriannelle:

sopra i 18 anni	»	28,60
dai 16 ai 18 anni	»	25,75
sotto i 16 anni	»	22,90

Manovali comuni:

Addette ai lavori di pulizia, trasporti non faticosi e servizi generali:

sopra i 18 anni	»	26,95
dai 16 ai 18 anni	»	24,30
sotto i 16 anni	»	21,60

OPERAI AUSILIARI

Fuochisti:

A) Conduttori di generatori di vapore per i quali è richiesto il certificato di abilitazione di 2° grado generale o particolare » 61,90

B) Conduttori di generatori di vapore per i quali è richiesto il certificato di abilitazione di 3° grado generale o particolare » 59,40

Le paghe anzidette si intendono comprensive del compenso per il tempo necessario alla messa in pressione ed allo spegnimento delle caldaie.

Ausiliari specializzati:

Sono considerati ausiliari specializzati gli operai *provetti* con specifica preparazione tecnico pratica e che eseguono il lavoro a regola d'arte senza la guida di altro operaio. A titolo esemplificativo:

Attrezzisti, tornitori, fresatori, aggiustatori meccanici di reparto o di officina, tubisti, lattonieri, saldatori autogeni ed elettrici con funzioni esclusive o prevalenti, fabbri, fucinatori non a stampo, fonditori, calderai in rame e piombisti, falegnami, elettricisti, bobinatori, avvolgitori elettrici, sellai, confezionatori di cinghie e manicotti, conduttori di forni di cementazione, muratori, carpentieri, conduttori di motrici termiche in genere, cilindrai » 57,30

Ausiliari qualificati:

Sono considerati ausiliari qualificati gli operai con mansioni richiedenti una specifica ma normale preparazione tecnica. A titolo esemplificativo:

Tornitori, fresatori aggiustatori meccanici di officina o di reparto, tubisti, meccanici in genere, lattonieri, fabbri, forgiatori, falegnami, elettricisti, sellai, verniciatori, muratori, ferraioli, addetti alla rivestitura in amianto delle tubazioni, turbinisti idraulici, quadristi non elettricisti, calderai, piombisti ecc. L. 52,65

Aiutanti degli ausiliari:

Sono considerati aiutanti degli ausiliari gli operai con funzioni non eccezionali, di aiuto agli ausiliari qualificati o specializzati senza responsabilità tecnica del lavoro. A titolo esemplificativo:

aiuto muratori, aiuto fuochisti, aiuto meccanici ecc. » 40,65
 dai 14 ai 16 anni » 28,45
Aiuto assistenti » 58,40

ADDETTI A MANSIONI DISCONTINUE

UOMINI.

Autisti, infermieri patentati, motoscafisti » 46,30
 Portinai e guardiani diurni » 43,30
 Guardiani notturni » 46,30

Altre mansioni:

oltre i 18 anni » 41,05
 dai 16 ai 18 » 32,85
 sino ai 16 anni » 25,40

DONNE.

Infermiere patentate » 39,—

Altre mansioni:

oltre i 18 anni » 30,05
 dai 16 ai 18 anni » 26,85
 sino ai 16 anni » 22,75

DURATA DELL'APPRENDISTATO E PERCENTUALI DI PAGA

Per gli operai e le operaie aspiranti alla qualifica di 1^a Categoria:
 retribuzione per 1^o quadrimestre, il 70 per cento della paga base di categoria;

retribuzione per il 2° quadrimestre, l'85 per cento della paga base di categoria;

retribuzione per il 3° quadrimestre, il 95 per cento della paga base di categoria.

Per gli operai e le operaie *aspiranti alla qualifica di 2ª Categoria:*

retribuzione per il 1° bimestre, il 70 per cento della paga base di categoria;

retribuzione per il 2° bimestre, l'85 per cento della paga base di categoria;

retribuzione per il 3° bimestre, il 95 per cento della paga base di categoria.

Per gli operai e le operaie *aspiranti alla qualifica di operai comuni:*

retribuzione per il 1° mese, il 70 per cento della paga base di categoria;

retribuzione per il 2° mese, l'85 per cento della paga base di categoria;

retribuzione per il 3° mese, il 95 per cento della paga base di categoria.

CHIARIMENTI A VERBALE

Le tabelle dei minimi di paga che precedono sono comprensive dell'aumento 9 per cento per il personale femminile conseguente alla decisione ministeriale 31-1-1947.

L'Associazione Industriali Filatori Cascami Seta, la Ditta Guttermann e la F.I.O.T., emersa nella discussione la particolarità del settore, riconoscono la possibilità e l'opportunità di concordare consensualmente quegli spostamenti di categoria e quegli adeguamenti dovuti alla tradizionalità di trattamento aziendale e delle esigenze tecniche di lavorazione; demandando l'accordo in sede locale o aziendale con l'assistenza di un rappresentante della F.I.O.T.

Qualora qualche categoria non fosse contemplata nell'accordo di incasellamento, si procederà in modo analogico, o si concorderà con commissione paritetica.

ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI
FILATORI CASCAMI SETA

F.I.O.T.

Milano, 27 febbraio 1948.



TABELLE DEI MINIMI DI PAGA
per gli addetti alle aziende esercenti l'industria dei recuperi tessili

	Minimi di paga in vigore fin dal 31 maggio 1947	Minimi di paga in vigore dal 1 giugno 1947
Operai specializzati	L. 30,50	L. 47,20
Operai qualificati di 1 ^a categoria	» 27,20	» 42,10
Operai qualificati di 2 ^a categoria	» 26,25	» 40,65

Apprendisti:

dai 14 ai 16 anni
dai 16 ai 18 anni

Durata dell'apprendistato:

per gli operai qualificati di 1^a cat. - mesi 12
» » » » » 2^a » - mesi 6

Salari degli apprendisti:

per il primo periodo - 75 per cento della paga di categoria (1^o quadrimestre o bimestre);
per il secondo periodo - 85 per cento della paga di categoria (2^o quadrimestre o bimestre);
per il terzo periodo - 95 per cento della paga di categoria (3^o quadrimestre o bimestre).

Manovali:

oltre i 18 anni	L. 23,75	L. 36,75
dai 16 ai 18 anni	» 19,—	» 29,40
dai 14 ai 16 anni	» 16,65	» 25,75

DONNE.

Operaie specializzate	» 28,—	» 43,30
Operaie qualificate di 1 ^a categoria	» 20,35	» 31,45
Operaie qualificate di 2 ^a categoria	» 19,40	» 30,—

Operaie comuni:

bisolatrici, sforbiciatrici ecc.	» 18,55	» 28,70
dai 16 ai 18 anni	» 16,65	» 25,75
dai 14 ai 16 anni	» 14,80	» 22,90

Apprendiste:

dai 14 ai 16 anni
dai 16 ai 18 anni
oltre i 18 anni

Durata dell'apprendistato:
 per le operaie qualificate di 1^a cat. - mesi 18
 » » » » » 2^a » - mesi 12

Salari delle apprendiste:
 per il 1^o periodo - 75 per cento della paga base di categoria (1^o semestre o 1^o quadrimestre);
 per il 2^o periodo - 85 per cento della paga di categoria (2^o semestre o 2^o quadrimestre);
 per il 3^o periodo - 95 per cento della paga di categoria (3^o semestre o 3^o quadrimestre);

Manovali (donne).

oltre i 18 anni	L.	17,45	L.	26,95
dai 16 ai 18 anni	»	15,70	»	24,30
dai 14 ai 16 anni	»	13,95	»	21,60

Personale ausiliario:

Fuochisti:

a)	»	36,60	»	56,65
b)	»	32,65	»	50,50
c) ausiliari specializzati	»	36,60	»	56,65
d) ausiliari qualificati	»	32,65	»	50,60
e) aiutanti degli ausiliari	»	26,25	»	40,65
dai 14 ai 16 anni	»	18,40	»	28,45

TABELLA DELLE PAGHE

per gli operai e le operaie addetti a lavori discontinui e di semplice attesa o custodia

UOMINI,

Autisti, infermieri patentati, motoscafisti	L.	31 —	L.	46,30
Portinai e guardiani diurni	»	29 —	»	43,30
Guardiani notturni	»	31 —	»	46,30

Altre mansioni:

oltre i 18 anni	»	27,50	»	41,05
dai 16 ai 18 anni	»	22 —	»	32,85
sino ai 16 anni	»	17 —	»	25,40

DONNE.

Infermiere patentate	»	26,15	»	39 —
--------------------------------	---	-------	---	------

Altre mansioni:

oltre i 18 anni	»	20,15	»	30,05
dai 16 ai 18 anni	»	18 —	»	26,85
sino ai 16 anni	»	15,25	»	22,75

CONTRATTO NAZIONALE INTEGRATIVO PER GLI ADDETTI ALLA INDUSTRIA DELLA TRATTURA DELLA SETA

In Roma addì 5 settembre 1947 presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, fra l'Associazione Nazionale Industriali Filandieri rappresentata dai signori comm. Pasquale Nembri, sig. Agostino Miotti, sig. Angelo Pozzoni, dott. Giorgio Miceli e dott. Franco di Francia, con l'intervento dei signori avv. Dino Solaini, dott. Dino Stefani, dott. Smanio Cesare e con l'assistenza della Confederazione Generale della Industria Italiana rappresentata dall'avv. Amedeo Zanchi, e

la Federazione impiegati operai tessili rappresentata dai suoi segretari Barni Amleto e rag. Navaretti Franco assistiti dai signori Coppo dott. Dionigi, Cort, dott. Bruno, Cappelletti Sergio, Rita Selmo, Giuseppina Galiotto, Mioli Saverioi Caimi Celeste, Salvagnini Ada, Lombardoni Pietro, Tonolli Fabio, Zanol Silvio, Maggioni Ferdinando e Fabretti Eolo,

ad integrazione del Contratto Nazionale di Lavoro 31 gennaio 1947 per l'industrie tessili ed in applicazione della dichiarazione a verbale sottoscritta fra le parti stipulanti in sede di definizione del Contratto stesso, si conviene quanto segue:

Art. 1.

Le festività nazionali ed infrasettimanali, le ferie e la gratifica natalizia di cui agli articoli 16, 17 e 42 del Contratto nazionale richiamato in premessa verranno retribuite con la percentuale complessiva del 19 per cento sulla retribuzione globale di fatto in atto nell'ultimo periodo lavorativo e ciò limitatamente alle ore effettivamente lavorate.

La percentuale complessiva del 19 per cento è così composta:

- gratifica natalizia 9,1 per cento;
- ferie 4,4 per cento;
- fest. nazionali e infrasettimanali 5,5 per cento.

Non sono compresi nella retribuzione globale di fatto i compensi per lavoro straordinario, notturno e festivo (limitatamente per il notturno e festivo alla maggiorazione) e le eventuali indennità per mensa, trasferta, premi e simili.

Art. 2.

La liquidazione della percentuale di cui al precedente articolo, dovrà essere effettuata a fine campagna lavorativa o all'atto di licenziamento se questo avvenga prima.

Art. 3.

Ferme restando tutte le altre norme previste dall'articolo 33 del Contratto nazionale tessili (salvo quanto stabilito nella successiva disposizione transitoria), in relazione alle particolari caratteristiche dell'industria della trattura della seta, per la liquidazione della indennità di licenziamento le frazioni di anno si computano in dodicesimi, con esclusione delle frazioni di mese non superiori ai 15 giorni e ciò anche per il primo anno.

La misura della indennità di licenziamento è portata a 6 giorni per anno, frazionabili ai sensi del precedente comma, limitatamente ai licenziamenti effettuati al termine del ciclo annuale lavorativo.

p. la F. I. O. T.

p. l'Associazione Filandieri

Allegato N. 2.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Per gli operai in servizio che non sono stati licenziati alla fine dell'ultima campagna lavorativa l'anzianità anteriore all'entrata in vigore del presente Accordo, verrà liquidata al momento del licenziamento in base all'articolo 18 del precedente Contratto nazionale 30 ottobre 1937 e secondo i criteri dell'articolo 33 salvo diversi accordi locali intervenuti.

Il presente Contratto per i punti espressamente regolati ad integrazione del Concordato nazionale, ha decorrenza con l'inizio della campagna serica 1947-1948 ed ha la stessa durata del Contratto nazionale tessili 31 gennaio 1947 di cui segue le sorti a tutti gli effetti.

p. la F. I. O. T.

p. l'Associazione Filandieri

Allegato N. 3.

ACCORDO TRANSITORIO AGGIUNTIVO

In relazione alle diverse situazioni di fatto createsi in talune provincie nel corrente anno le due Associazioni locali provvederanno ad esaminare le situazioni stesse applicando i seguenti criteri:

a) lavoratori licenziati e già liquidati alla data di stipulazione del presente Accordo: resta fermo il trattamento praticato in conformità della regolamentazione contrattuale in atto al momento della risoluzione del rapporto;

b) lavoratori licenziati e non liquidati dall'Azienda e lavoratori considerati sospesi per azione dell'organizzazione dei lavoratori: per il periodo lavo-

rativo successivo al 1° gennaio 1947, sei giornate di indennità di licenziamento con la frazionabilità prevista dall'articolo 3 del nuovo Contratto nazionale integrativo per i mesi di effettivo servizio prestato. Per l'eventuale precedente periodo di anzianità ininterrotta valgono le norme delle disposizioni transitorie contenute nel Contratto nazionale integrativo;

c) lavoratori il cui rapporto di lavoro è tuttora in corso e non rientranti nel punto precedente: applicazione delle disposizioni transitorie del Contratto nazionale integrativo.

Roma, 5 settembre 1947.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. la F. I. O. T.

p. l'Associazione Filandieri

Allegato N. 4.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Alla ripresa del lavoro sarà data la preferenza nelle riassunzioni, nell'ambito di ciascuna categoria e specializzazione, agli operai in servizio alla fine dell'ultimo periodo lavorativo tenendo conto di elementi obiettivi in concorso fra di loro, tra cui: anzianità di lavoro presso la stessa Azienda, carichi di famiglia, situazione economica familiare, particolari capacità tecniche e di rendimento ed inoltre della qualifica di membro della Commissione interna in carica.

Roma, 5 settembre 1947

Letto, confermato e sottoscritto.

p. la F. I. O. T.

p. l'Associazione Filandieri

MINIMI DI PAGA PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLA TRATTURA DELLA SETA A PARTIRE DAL 1° GIUGNO 1947

Specializzate	L.	32,85
Operai qualificati di 1ª categoria	»	31,45
Operai qualificati di 2ª categoria (sopra i 16 anni)	»	30 —
Operai comuni sopra i 18 anni	»	28,60
Manovali comuni sopra i 18 anni	»	26,95
Operai qualificati sotto i 16 anni	»	24 —
Operai comuni dai 16 ai 18 anni	»	25,75
Operai comuni sotto i 16 anni	»	22,70
Manovali comuni dai 16 ai 18 anni	»	24,25
Manovali comuni sotto i 16 anni	»	21,60

UOMINI:

Ausiliari:

Conduttori di generatori di vapore per i quali è richiesta la patente di 2° grado generale oppure di 2° grado particolare, nonché conduttori di più generatori di vapore per i quali è richiesta la patente di 3° grado L. 61,90

Fuochisti conduttori di generatori di vapore per i quali è richiesta la patente di 3° grado generale e particolare » 59,60

UOMINI:

discontinui o di semplice attesa o custodia:

Autisti, infermieri patentati » 46,30

Portieri e guardiani diurni » 43,30

Guardiani notturni » 46,30

Altre mansioni:

 oltre i 18 anni » 41,05

 dai 16 ai 18 anni » 32,85

 sino ai 16 anni » 25,40

Maestre » 42,10

Operaio meccanico » 50,55



Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it



CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER GLI ADDETTI ALLA INDUSTRIA DELLA PRODUZIONE DEL SEME BACHI

In Milano, addì 24 maggio 1947, tra l'Associazione Italiana Produttori Seme Bachi rappresentata dal suo Presidente dott. A. Tartufoli, assistito dai signori: cav. A. Rossi, Luigi Allieri, ing. G. Mattana e il dott. Crispo dell'Associazione Industriali di Ascoli Piceno; con l'assistenza della Confederazione Generale della Industria Italiana - Delegazione Alta Italia - rappresentata dal dott. Mario Binaghi; e la Federazione Impiegati Operai Tessili (F. I. O. T.) in persona dei propri segretari, on. Teresa Noce, sig. Amleto Barni, rag. Franco Novaretti, assistiti dai signori: Pietro Bertoia, sig. na Piera De Tomasi, avv. Attilio Sforza e sig. Silvio Zanol; è stato stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per tutte le Aziende rappresentate dall'Associazione Italiana Produttori Seme Bachi e per le relative maestranze, Contratto che sostituisce ed abroga tutti i contratti in vigore regolanti la stessa materia.

PARTE GENERALE

Art. 1.

Il presente Contratto consta di una parte generale; due parti riguardanti operai ed impiegati; una parte contenente le tabelle salariali.

Art. 2. - Interpretazione.

Nella risoluzione delle controversie individuali o collettive le norme del presente Contratto dovranno essere interpretate in base alle disposizioni legislative riguardanti sia il contratto che il rapporto di lavoro.

Art. 3. - Commissioni interne e fiduciari di Azienda.

In ogni stabilimento che si trovi nella condizione di costituire la Commissione interna o di nominare il fiduciario di Azienda, questi devono essere formalmente riconosciuti con i poteri, nei limiti e secondo la procedura stabiliti dal vigente Accordo interconfederale 2 settembre 1943, Buozzi-Mazzini (Allegato 1).

Art. 4. - *Immunità sindacale.*

Al lavoratore che ricopra cariche sindacali o sia investito di incarichi sindacali riconosciuti e regolarmente notificati alla ditta, il datore di lavoro deve assicurare e garantire la libertà di esplicazione della conseguente attività la quale dovrà essere svolta senza recare pregiudizio all'andamento del lavoro nell'Azienda.

Qualora il predetto lavoratore incorra in una delle mancanze di cui al presente Contratto, le sanzioni relative - previste dall'articolo 30 per gli operai e... per gli impiegati - operano pienamente anche nei suoi confronti, salvo che la sanzione non sia connessa all'attività sindacale dell'interessato, nel qual caso la sanzione stessa dovrà essere preventivamente autorizzata dalle rispettive Organizzazioni territoriali competenti.

Se queste ultime si trovassero in disaccordo, la questione verrà risolta con l'intervento del competente Circolo dell'Ispettorato del Lavoro.

Art. 5. - *Cariche pubbliche e sindacali.*

I lavoratori che prestano la loro opera a carattere continuativo presso l'Azienda, ove venissero a ricoprire cariche pubbliche e sindacali, avranno diritto alla conservazione del posto per la durata normale della carica. Le parti raccomandano alle Aziende di conservare a tali lavoratori anche la decorrenza dell'anzianità.

Art. 6. - *Inscindibilità delle disposizioni del Contratto e condizioni di miglior favore.*

Le disposizioni del presente Contratto nell'ambito di ogni Istituto sono correlative ed inscindibili fra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.

Ferma restando detta inscindibilità, le parti col presente Contratto non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli al lavoratore in servizio alla data di applicazione, non derivanti da Accordi nazionali, le quali dovranno essere mantenute in vigore *ad personam*, esclusione fatta del caso in cui derivassero da accordi provvisori di cui sia prevista la decadenza nel caso di stipulazione del Contratto nazionale.

Art. 7. - *Controversie.*

I reclami e le controversie di carattere individuale, seguendo le consuetudinarie norme disciplinari di Azienda, saranno trattati e risolti tra lavoratori e datori di lavoro con l'intervento, ove esista, della Commissione interna o del fiduciario di Azienda.

Nel caso che non esista la Commissione interna o il fiduciario di Azienda, o che comunque non si raggiunga l'Accordo, il reclamo o la controversia saranno sottoposti all'esame delle competenti Associazioni territoriali.

Riuscito vano il tentativo di componimento in sede sindacale, la controversia sarà denunciata all'Autorità giudiziaria competente.

Le controversie collettive per l'interpretazione e l'applicazione del presente Contratto saranno deferite, a seconda della loro natura, alle competenti Associazioni nazionale o provinciali, per l'esame e la risoluzione.

Art. 8. - *Decorrenza e durata.*

La data di decorrenza del presente Contratto è fissata al 1° maggio 1947 ed il contratto stesso avrà vigore per la durata di anni due dalla sua stipulazione.

Tuttavia, trascorso un anno dalla data di cui sopra, ciascuna delle parti avrà la facoltà di chiedere la revisione delle clausole concernenti la parte retributiva, purchè ne dia preavviso all'altra parte contraente con lettera raccomandata almeno due mesi prima.

Le clausole a carattere normativo rimarranno ferme per l'intera durata del Contratto.

PARTE PRIMA

OPERAI.

Art. 1. - *Assunzione.*

Per l'assunzione al lavoro valgono le disposizioni sul collocamento, salvo eventuali accordi e disposizioni locali.

All'atto dell'assunzione, l'operaio dovrà presentare i documenti prescritti dalla legge, oltre, se richiesto, un certificato penale di data non anteriore a tre mesi.

Quando l'operaio venga assunto nonostante la mancanza di qualche documento, l'assunzione definitiva opera soltanto dopo la presentazione dei documenti mancanti. Se i documenti risultano regolari e consentono la prosecuzione del rapporto di lavoro, il periodo di prova si considera decorrente dall'inizio delle prestazioni. Il datore di lavoro, nel caso di mancanza od irregolarità di documenti riguardanti il trattamento previdenziale, è tenuto a regolarizzare la posizione dell'operaio dal giorno della sua assunzione. Il datore di lavoro potrà sottoporre a visita medica il personale da assumere.

Art. 2. - *Periodi di prova.*

L'assunzione al lavoro dell'operaio si intende fatta per un periodo di prova la cui durata in via normale non potrà essere superiore a sei giorni lavorativi. Nel caso di assunzione di operai specializzati il periodo stesso potrà essere prorogato d'accordo fino a 12 giorni lavorativi.

Durante il periodo di prova è ammessa, in qualsiasi momento, da entrambe le parti, la rescissione del rapporto di lavoro senza alcun preavviso, mediante il solo pagamento del salario corrispondente al lavoro compiuto.

All'operaio confermato la Direzione fisserà la paga che non potrà essere inferiore al minimo stabilito dal presente Contratto per la categoria alla quale viene assegnato, a decorrere dal giorno dell'assunzione.

Tale paga dovrà essere corrisposta con decorrenza dal giorno di assunzione, dal quale decorrerà pure, a tutti gli effetti, l'anzianità dell'operaio.

L'operaio che non venga confermato o che non creda di accettare le condizioni propostegli, lascerà senz'altro lo stabilimento, e gli verrà pagato il salario corrispondente al lavoro compiuto, senza diritto ad alcuna indennità.

Art. 3. - *Orario di lavoro.*

La durata normale dell'orario di lavoro è quella fissata dalle norme legislative e interconfederali con un massimo di otto [ore giornaliere, salvo le deroghe di legge per quanto riguarda particolarmente il periodo dello sfarfallamento durante il quale il limite normale può essere portato fino ad un massimo di 60 ore settimanali, nonché per il personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.

La distribuzione dell'orario giornaliero viene stabilita dalla ditta, udita - ove esista - la Commissione interna o il fiduciario di Azienda e comunicata agli operai in apposite tabelle da affiggersi all'entrata dello stabilimento.

Art. 4. - *Lavoro straordinario, festivo e notturno.*

Il lavoro straordinario potrà essere effettuato solo nei casi, nei limiti e con la procedura previsti dalle vigenti norme legislative o interconfederali.

Il lavoro autorizzato e prestato in giorno di domenica è considerato festivo, salvo le deroghe previste dalla legge.

Il lavoro autorizzato e prestato tra le ore 22 e le ore 6 è considerato notturno.

Il lavoro straordinario, festivo e notturno sarà retribuito con le percentuali di maggiorazioni di cui all'articolo seguente.

Art. 5. - *Percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, festivo e notturno.*

Sono considerate ore straordinarie quelle eseguite oltre l'orario normale stabilito per legge, salvo od impregiudicate le eventuali situazioni economiche di miglior favore già stabilite con Accordi locali.

Salvo eventuali diverse determinazioni di legge circa un primo scaglione di ore, le percentuali di maggiorazione sono le seguenti:

lavoro notturno a turni non avvicendati	30 %
lavoro notturno a turno avvicendati	25 %
lavoro straordinario diurno	30 %
lavoro straordinario notturno	60 %
lavoro domenicale senza riposo compensativo	80 %

lavoro domenicale con riposo compensativo	15 %
lavoro notturno festivo straordinario	100 %

Per il lavoro straordinario svolto durante il periodo dello sfarfallamento si stabiliscono le seguenti percentuali:

straordinario diurno	20 %
straordinario notturno	25 %
festivo	40 %
festivo con riposo settimanale compensativo	15 %

Le percentuali di cui sopra si applicheranno sul salario individuale di fatto maggiorato - per i cottimisti - delle percentuali di cottimo, esclusa la contingenza.

Le dette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili: la maggiore assorbe la minore.

Art. 6. - *Pulizia del macchinario.*

Qualora la pulizia del macchinario venga effettuata oltre l'orario normale di lavoro essa sarà considerata come prestazione straordinaria.

Art. 7. - *Interruzioni del lavoro.*

In caso di interruzione di lavoro sarà riservato agli operai il seguente trattamento:

1° per le ore perdute, ma passate in stabilimento a disposizione della Azienda, sarà corrisposta la paga di fatto e la indennità di contingenza con facoltà per l'Azienda di adibire gli operai stessi ad altri lavori;

2° per le ore perdute, per le quali gli operai pur non essendo trattenuti in stabilimento, non vennero preavvisati in termine utile in relazione alla prevedibilità dell'evento, sarà corrisposta la intera paga di fatto ed il 50 per cento dell'indennità di contingenza per la prima giornata di sospensione;

3° per le ore perdute e per le quali gli operai siano stati tempestivamente preavvisati, non sarà dovuta alcuna retribuzione.

Restano ferme le norme sulla cassa integrazione salari per quanto riguarda il rimborso da chiedersi dalle Aziende.

Nel caso di sospensione del lavoro per un periodo maggiore di 15 giorni, l'operaio ha facoltà di dimettersi con diritto alla indennità sostitutiva del preavviso ed a quella di anzianità.

Art. 8. - *Recuperi.*

È ammesso il recupero a salario normale delle ore di lavoro perdute per le cause di cui all'articolo precedente e per le interruzioni di lavoro concordate fra le parti, purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno oltre

le ore normali nella giornata e si effettuino entro le due quindicine immediatamente successive a quelle in cui è avvenuta l'interruzione.

Art. 9. - *Lavori discontinui.*

L'orario normale degli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, di cui alla tabella annessa al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, non può superare le 10 ore giornaliere. Per i custodi ed i portieri aventi alloggio nello stabilimento o immediate dipendenze, tale orario è portato fino a 12 ore, fermo restando l'obbligo per i lavoratori di cui sopra di rispondere, senza diritto a compensi ulteriori, alle eventuali chiamate di carattere eccezionale che potessero aver luogo oltre i predetti limiti di orario.

Per le ore eccedenti i limiti di orario suddetti, verranno corrisposte le normali maggiorazioni per lavoro straordinario.

La prestazione dei guardiani notturni non comporta la corresponsione della percentuale per lavoro notturno.

Agli effetti della contingenza sarà riconosciuta la corresponsione della intera quota giornaliera per le prime 8 ore di prestazione, di mezza quota oraria (quota oraria uguale quota giornaliera diviso otto) per ogni ora eccedente le otto e fino ai limiti dell'orario normale di cui al presente articolo, e di una intera quota oraria (quota oraria uguale quota giornaliera diviso otto) per ogni eventuale ora straordinaria.

Art. 10. - *Giorni festivi e riposo settimanale.*

Sono giorni festivi non recuperabili i seguenti:

- | | |
|--|-------------|
| 1. - Capodanno | 1 Gennaio |
| 2. - Epifania | 6 Gennaio |
| 3. - S. Giuseppe | 19 Marzo |
| 4. - Ascensione | |
| 5. - Corpus Domini | |
| 6. - Ss. Pietro e Paolo | 29 Giugno |
| 7. - Assunzione M. V. | 15 Agosto |
| 8. - I Santi | 1 Novembre |
| 9. - Immacolata Concezione | 8 Dicembre |
| 10. - S. Natale | 25 Dicembre |
| 11. - S. Patrono delle località ove ha sede lo stabilimento. | |

Per i giorni festivi anzidetti sarà corrisposta agli operai la normale retribuzione, intendendosi per tale quella che avrebbero percepito se avessero lavorato secondo l'orario normale giornaliero.

In caso di prestazione di lavoro in dette giornate, oltre la retribuzione suddetta sarà corrisposta la retribuzione globale per le ore lavorate come in un giorno feriale.

Sono pure giorni festivi - non retribuiti - e recuperabili a regime normale i seguenti:

1. - Il giorno dell'Angelo
 2. - S. Stefano
- 26 Dicembre

È ammessa la facoltà in sede nazionale o territoriale di sostituire queste due festività con altri due giorni.

Per le festività nazionali si applicano le norme legislative o interconfederali vigenti.

Il giorno di riposo settimanale sarà normalmente di domenica, salvo le eccezioni previste dalla legge.

Art. 11. - *Ferie, festività nazionali, festività intrasettimanali, gratifica natalizia.*

Tenuto conto della stagionalità della lavorazione, si stabilisce che le ferie, le festività nazionali, le festività intrasettimanali e la gratifica natalizia, saranno compensate complessivamente ai lavoratori interessati con una percentuale del 15 per cento da aggiungersi all'intero salario percepito, compresa l'indennità di contingenza.

Art. 12. - *Malattia ed infortunio.*

All'operaio ammalato non in prova, con rapporto di lavoro a carattere continuativo, saranno conservati il posto e gli eventuali diritti di anzianità:

per mesi sei in caso di anzianità nella stessa azienda fino a cinque anni;
per mesi otto in caso di anzianità nella stessa azienda da cinque anni in poi.

In caso di ripetizione della medesima malattia dopo non più di due mesi dalla guarigione della prima, la successiva conservazione del posto avverrà rispettivamente per tre o per quattro mesi a seconda dell'anzianità dell'operaio come sopra precisato.

All'operaio infortunato nell'Azienda, sarà conservato il posto con gli eventuali diritti di anzianità fino alla guarigione clinica, intesa questa nel senso che la stessa coincida con il rilascio del certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro.

In caso di prolungamento dell'assenza al di là del limite massimo stabilito nei precedenti capoversi, il datore di lavoro potrà effettuare, e l'operaio potrà chiedere, la risoluzione del rapporto, conservando in ogni caso l'operaio il diritto all'indennità di anzianità e al preavviso.

L'assenza deve essere comunicata alla Ditta nello spazio di 24 ore e il certificato medico relativo deve essere consegnato e fatto pervenire entro tre giorni dall'inizio dell'assenza stessa.

All'operaio ammalato, occupato per la sola attività stagionale, la conservazione del posto sarà contenuta nei limiti di durata delle lavorazioni per le quali è stato assunto.

Art. 13. - *Congedo matrimoniale.*

Agli operai di ambo i sessi sarà concesso in occasione del loro matrimonio un periodo di congedo della durata di otto giorni consecutivi, in base alle norme e secondo le modalità di cui all'Accordo interconfederale stipulato in materia.

Le norme del presente articolo non sono applicabili nei confronti dei lavoratori assunti per il periodo dello sfarfallamento.

Art. 14. - *Trattamento salariale.*

Il trattamento salariale è regolato dalla tabella allegata e dalle norme relative.

Art. 15. - *Corresponsione della retribuzione.*

La corresponsione della retribuzione può effettuarsi a settimana, a quattordicina, a quindicina o a mese, secondo le consuetudini aziendali. Nel caso che sia effettuata a mese sono dovuti acconti quindicinali di almeno il 95 per cento dell'importo quindicinale.

Eventuali variazioni a dette modalità di pagamento saranno concordate tra le parti interessate. Il pagamento deve essere comunque effettuato entro sette giorni dalla scadenza del periodo di paga.

La consegna della paga all'operaio deve essere accompagnata da un prospetto che può essere riprodotto sulla busta paga, contenente le seguenti indicazioni; categoria dell'operaio; elementi costitutivi del guadagno; elementi costitutivi delle trattenute.

L'operaio ha diritto di reclamo sulla rispondenza della somma pagata a quella indicata sulla busta paga o prospetto, nonchè sulla qualità legale della moneta, a condizione che tale reclamo avvenga all'atto del pagamento. Tale diritto al reclamo non è necessario che sia esercitato all'atto del pagamento per gli errori puramente contabili o di inquadramento.

Il datore di lavoro sulla busta paga o prospetto dovrà fare esplicito riferimento agli estremi del presente contratto,

Art. 16. - *Cambiamento di mansioni.*

L'operaio passato temporaneamente, per comprovate esigenze di ordine tecnico a mansioni che comportano maggiore retribuzione, ha diritto oltre alla paga di competenza della propria categoria, alla differenza tra detta paga e quella prevista per le nuove mansioni per il tempo in cui vi rimane adibito.

L'operaio passato temporaneamente per comprovate esigenze di ordine tecnico a mansioni inferiori, ha diritto di conservare la qualifica e la retribuzione di propria competenza. La permanenza nelle nuove mansioni non può durare oltre

due mesi nell'anno, salvo i casi di forza maggiore; le eventuali contestazioni saranno deferite all'esame delle competenti organizzazioni territoriali.

Art. 17. - *Indennità scolastica.*

Il datore di lavoro corrisponderà all'operaio capo famiglia una indennità scolastica per i figli fino a 14 anni di età che, per mancanza di scuola elementare locale, debbano incontrare spese per accedere alla più vicina scuola.

La determinazione della misura di tale indennità è rimessa al datore di lavoro udita, dove esista, la Commissione interna.

Il datore di lavoro corrisponderà analoga indennità scolastica per i figli degli operai che siano alle dipendenze dell'Azienda da almeno tre anni, per la frequenza - con accertato profitto - al corso professionale della categoria.

La determinazione della misura di tale indennità è rimessa al datore di lavoro udita, dove esista, la Commissione interna.

Art. 18. - *Indennità di bicicletta.*

Il datore di lavoro deve corrispondere all'operaio che fa uso di propria bicicletta per ragioni di servizio una indennità in misura da determinarsi udita, se esiste, la Commissione interna.

Art. 19. - *Zona malarica.*

L'operaio in zona malarica ha diritto ad una indennità di rischio la cui entità deve essere concordata dalle organizzazioni territoriali competenti.

Le zone malariche saranno determinate dalle parti contraenti con il concorso delle Autorità sanitarie.

Art. 20. - *Servizio militare.*

Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro e l'operaio conserva per tutta la durata del servizio il diritto al suo posto ed il decorso dell'anzianità agli effetti della liquidazione.

Esaurito il servizio l'operaio deve ripresentarsi in Azienda, nel termine di 15 giorni; tale termine potrà essere prorogato sino al massimo di un mese nel caso di comprovato e giustificato motivo. In difetto viene considerato dimissionario.

Per la chiamata alle armi per obblighi di leva si intendono applicabili le norme di legge.

Art. 21. - *Risoluzione del rapporto di lavoro.*

Il rapporto di lavoro si risolve:

- a) per licenziamento;
- b) per dimissioni;
- c) per scadenza del termine contrattuale individuale;
- d) per cessazione dell'Azienda;
- e) per trapasso dell'Azienda o per nuova destinazione dell'operaio;
- f) per fallimento o scioglimento dell'Azienda;
- g) per morte dell'operaio.

Art. 22. - *Preavviso.*

Il licenziamento per motivi non disciplinari o le dimissioni degli operai potranno avere luogo in qualsiasi giorno della settimana mediante preavviso di sei giorni (quarantotto ore di lavoro); per il personale addetto allo sfarfallamento detto periodo è ridotto a tre giorni (ventiquattro ore).

Durante il periodo di preavviso il datore di lavoro ha il diritto di esonerare in qualsiasi momento l'operaio dalla prestazione d'opera corrispondendogli la paga normale per le ore di lavoro mancanti al compimento del periodo di preavviso stesso. L'operaio che risolve il rapporto senza dare o compiere il periodo di preavviso, non ha diritto alla retribuzione corrispondente.

Art. 23. - *Indennità di anzianità in caso di licenziamento.*

All'operaio licenziato non ai sensi dell'articolo 30 sarà corrisposto per ogni anno compiuto di anzianità ininterrotta presso la stessa Azienda, una indennità nella seguente misura:

dal 1° al 5° anno di anzianità	-	4	giornate della retribuzione globale
dal 6° al 12°	»	»	- 6 » » »
dal 13° al 20°	»	»	- 8 » » »
oltre il 20°	»	»	- 10 » » »

Trascorso il primo anno di anzianità ininterrotta, per la liquidazione di tale indennità le frazioni di anno si computano con l'esclusione delle frazioni di mese.

La predetta regolamentazione si applica alle anzianità maturate a partire dal 1° gennaio 1945.

Le anzianità pregresse, espresse in numero di giorni e considerate come tali per ogni operaio, in base alle norme contrattuali precedentemente in atto saranno liquidate al momento del licenziamento nella misura del 40 per cento della retribuzione globale.

Considerato che la natura dell'industria presenta dei periodi ricorrenti di attività stagionale, per le anzianità inferiori ad un anno saranno corrisposti a

titolo di indennità di licenziamento tanti dodicesimi di cinque giornate lavorative per quanti sono i mesi interi di servizio prestato.

Ai fini del presente articolo si intende per retribuzione globale il complesso della paga di fatto, compresa la indennità di contingenza e, per il centro-sud, l'eventuale terzo elemento, il tutto riferito all'orario normale e nella misura in atto al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 24. - *Indennità di anzianità in caso di dimissioni.*

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni verranno corrisposte all'operaio le sottoindicate aliquote della indennità di cui all'articolo 23:

- 100 % agli uomini che abbiano compiuti i 55 anni di età; alle donne che abbiano compiuto i 50 anni di età; ai dimissionari per malattia, maternità, matrimonio, infortunio, trasferimento; ai dimissionari che abbiano compiuto 20 anni di anzianità ininterrotta presso l'Azienda;
- 75 % ai dimissionari che abbiano compiuto 15 anni di anzianità ininterrotta presso l'Azienda;
- 50 % ai dimissionari che abbiano compiuto 10 anni di anzianità ininterrotta presso l'Azienda;
- 25 % ai dimissionari che abbiano compiuto 5 anni di anzianità ininterrotta presso l'Azienda.

Art. 25. - *Indennità di anzianità in caso di morte.*

In caso di morte dello operaio il datore di lavoro corrisponderà l'indennità di anzianità ai sensi dell'articolo 2122 del Codice civile.

In caso di morte dell'operaio il datore di lavoro valuterà per le anzianità inferiori ai cinque anni la opportunità di integrare l'indennità di anzianità dovuta a termine di contratto, nella ipotesi di sopravvivenza del coniuge o figli minori, già conviventi a carico dell'operaio defunto e in condizione di particolare bisogno.

Art. 26. - *Disciplina del lavoro.*

Durante il lavoro l'operaio non può allontanarsi dal proprio posto senza giustificato motivo e senza autorizzazione.

Compatibilmente con le esigenze del lavoro l'operaio può chiedere ed ottenere brevi permessi per assentarsi dallo stabilimento per giustificati motivi. Tutte le assenze devono essere giustificate nei due giorni successivi salvo i casi di materiale impossibilità a farlo. L'assenza ingiustificata è punita nei modi previsti dall'articolo 30 sulle sanzioni disciplinari.

Nell'interno dello stabilimento è proibito introdurre bevande alcoliche o cibi senza il permesso della direzione.

Parimenti non è consentito fumare nè fiutare tabacco se non nei luoghi appositamente stabiliti e fuori dell'orario di lavoro.

Nessun operaio può rifiutarsi a qualunque visita di inventario che per ordine superiore venisse fatta agli oggetti affidatigli ed a visite personali all'uscita dello stabilimento. La visita sulla persona dovrà essere compiuta nel minor tempo possibile ed in locale adatto, e per le operaie dovrà effettuarsi con l'intervento esclusivamente di personale femminile all'uopo incaricato.

Durante l'orario di lavoro o comunque nell'ambiente di lavoro sono vietate le raccolte di fondi, di firme, di quote di qualunque genere nonché la vendita di merci, oggetti, biglietti e simili.

Art. 27. - *Doveri dell'operaio.*

L'operaio deve svolgere le mansioni affidategli con la normale diligenza richiesta dalla natura del lavoro nell'interesse dell'Azienda.

L'operaio deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro.

L'operaio durante il rapporto di lavoro non può divulgare notizie che possano recare danno all'Azienda dalla quale dipende.

Art. 28. - *Diritti dell'operaio.*

L'operaio ha diritto:

- a) di ricevere puntualmente la corresponsione della retribuzione alla scadenza del periodo di paga;
- b) di conoscere le mansioni affidategli;
- c) di fruire del trattamento previdenziale a norma di legge e di contratto.

Art. 29. - *Danni e trattenute per risarcimento.*

I danni che importino trattenute per risarcimento debbono essere contestati all'operaio non appena venuti a conoscenza della Ditta.

L'importo del risarcimento ragguagliato alla entità del danno, sarà ratealmente trattenuto nella misura massima del 12 per cento della retribuzione globale per ogni periodo di paga, salvo il caso di risoluzione del rapporto nella quale ipotesi il saldo eventuale sarà ritenuto su tutti i compensi ed indennità dovuti all'operaio a qualsiasi titolo.

Art. 30. - *Sanzioni disciplinari.*

Le infrazioni al presente contratto e alle altre norme e regolamenti interni di cui alla parte generale, possono essere punite:

- 1° col rimprovero verbale o o scritto;
- 2° con la multa fino ad un massimo di tre ore di paga e contingenza;
- 3° con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a cinque giorni;
- 4° con il licenziamento senza preavviso ma con la sola indennità di cui all'articolo 23.
- 5° con il licenziamento in tronco senza preavviso e senza indennità.

Il rimprovero e la multa possono essere inflitti all'operaio:

- a) che abbandona il proprio posto senza autorizzazione e senza giustificato motivo;
- b) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza autorizzazione e senza giustificato motivo;
- c) che eseguisca con negligenza il lavoro affidatogli;
- d) che per disattenzione guasti il macchinario o il materiale di lavorazione oppure non avverta i superiori diretti di eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro;
- e) che in qualunque modo trasgredisca le norme del presente contratto, o quelle del regolamento interno, o commetta contro la disciplina, la morale, l'igiene e la sicurezza dello stabilimento, mancanze che non siano punibili con il licenziamento.

La minore o maggiore gravità delle mancanze e la loro recidività costituiscono titolo per l'applicazione o del semplice rimprovero o delle altre sanzioni maggiori.

Il licenziamento, con immediata cessazione del lavoro o della paga, può essere inflitto:

- 1° senza preavviso ma con indennità:
 - a) per contravvenzione al divieto di fumare o di fiutare tabacco di cui al 5° capoverso dell'articolo 26;
 - b) per risse in fabbrica;
 - c) per assenze senza giustificato motivo per tre giorni di seguito o per tre volte nell'anno nei giorni seguenti ai festivi o seguenti alle ferie;
 - d) per recidiva in qualunque delle colpe che abbia dato luogo a due recidive nella medesima mancanza o ad una sospensione nei sei mesi precedenti;
- 2° senza preavviso e senza indennità:
 - a) per movimenti irregolari di medaglie, scritturazioni o timbrature di schede o per altre alterazioni dolose dei sistemi aziendali di controllo di presenza;
 - b) per insubordinazione grave;
 - c) per furto a danno dell'Azienda;
 - d) per negligenza od atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l'Azienda;

e) per danneggiamenti volontari, rivelazioni di procedimenti o di sistemi di lavoro, trafugamenti di disegni e campionature, lavorazione in stabilimento per conto proprio o di terzi con danno per l'Azienda.

Art. 31. - Destinazione dell'importo delle multe disciplinari.

L'importo delle multe disciplinari deve essere versato alla cassa di malattia.

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

In considerazione della particolare situazione dell'industria del seme bachi, le parti domandano alle organizzazioni territoriali di studiare e di risolvere il problema delle mense aziendali.

PARTE TERZA

QUALIFICHE DEI LAVORATORI DEL SEME BACHI.

DONNE.

Specializzate:

A) maestre (addette alla sorveglianza della lavorazione ed all'insegnamento);

B) controlliste, microscopiste.

Qualificate: addette all'incubazione interna (sorveglianza del grado di temperatura); addette alla decantazione del seme.

Comuni: addette alle disinfezioni, alla pesatura ed imballaggio, alla cernita dei bozzoli, ai ginocrini, alla raccolta delle farfalle, all'accoppiamento, alle macchine chiudi-celle, alla preparazione della selezione microscopica, alla sgranatura, lavatura, asciugatura del seme.

Manovali: sono le addette esclusivamente ai lavori di pulizia e trasporti.

UOMINI.

Ausiliari:

Specializzati: bigattini.

Qualificati: meccanici, falegnami, elettricisti ecc.

Manovali.

MINIMI DI PAGA BASE ORARIA.

DONNE.

	Alta Italia	Italia centro-meridionale
Maestre	L. 27,25	25,50
Controlliste	21,25	20 —
Microscopiste	20,75	19,50
Qualificate	20,30	19,10
Comuni oltre i 18 anni	18,45	17,35
Comuni tra i 16 e i 18 anni	16,65	15,65
Comuni inferiori ai 16 anni	14,80	13,90
Manovali oltre i 18 anni	17,45	16,40
Manovali tra i 16 e i 18 anni	15,75	14,80
Manovali inferiori ai 16 anni	14 —	13,15

UOMINI.

Ausiliari:

Specializzati	L. 37 —	34,80
Qualificati	34 —	32 —
Manovali oltre i 18 anni	23,75	22,35

(per i manovali di età inferiore vedi scarti previsti dagli Accordi interconfederali).

Le operaie comuni, per la prima campagna, saranno considerate operaie non pratiche e pertanto percepiranno la retribuzione fissata per le manovali e cioè:

Superiori ai 18 anni	L. 17,45	16,40
Tra i 16 e i 18 anni	15,75	14,80
Inferiori ai 16 anni	14 —	13,15

Alle operaie che, durante il periodo dello sfarfallo sono addette all'accoppiamento, verrà riconosciuto - a titolo forfettario, per il periodo di giorni 10 complessivamente - un compenso fisso di lire 15 al giorno da aggiungersi alla retribuzione normale.

p. Federazione Impiegati Operai Tessili
F. I. O. T.

p. Associazione Italiana Produttori
Seme Bachi

F.to: Avv. ATTILIO SFORZA
AMLETO BARNI
Rag. FRANCO NOVARETTI
BERTOLA PIETRO

F.to: Dott. AMOR TARTUFOLI



INDICE DEGLI ARTICOLI

	<i>Pag.</i>	
PARTE GENERALE	3	
Art. 1. - Contratto	4	
Art. 2. - Categorie soggette ed efficacia del contratto	4	
Art. 3. - Interpretazione	4	
Art. 4. - Commissioni interne	4	
Art. 5. - Immunità sindacale	4	
Art. 6. - Cariche pubbliche e sindacali	4	
Art. 7. - Regolamento interno	5	
Art. 8. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore	5	
Art. 9. - Controversie	5	
Art. 10. - Decorrenza e durata	5	
PARTE PRIMA	6	
Art. 1. - Assunzione	6	
Art. 2. - Periodo di prova	6	
Art. 3. - Apprendistato	7	
Art. 4. - Trattamento dei minori	7	
Art. 5. - Lavori nocivi	7	
Art. 6. - Orario di lavoro	8	
Art. 7. - Lavoro straordinario, domenicale e notturno	8	
Art. 8. - Percentuali per lavoro straordinario, domenicale e notturno	8	
Art. 9. - Pulizia del macchinario	9	
Art. 10. - Interruzioni del lavoro	9	
Art. 11. - Recuperi	9	
Art. 12. - Lavoro discontinui	10	
Art. 13. - Lavoro a squadre	10	
Art. 14. - Turni o scacchi	11	
Art. 15. - Assegnazione del macchinario	11	
Art. 16. - Giorni festivi e riposo settimanale	11	
Art. 17. - Ferie	12	
Art. 18. - Malattia ed infortunio	13	
Art. 19. - Congedo matrimoniale	13	
Art. 20. - Trattamento salariale	14	
Art. 21. - Corresponsione della retribuzione	14	
Art. 22. - Disciplina del cottimo	14	
Art. 23. - Trasferte e trasferimenti	15	
Art. 24. - Nuova destinazione	16	

Indice degli articoli

Art. 25. - Cambiamento di mansioni	Pag. 16
Art. 26. - Abiti di lavoro	16
Art. 27. - Indennità scolastica	16
Art. 28. - Indennità di bicicletta	17
Art. 29. - Zona malarica	17
Art. 30. - Servizio militare	17
Art. 31. - Risoluzione del rapporto di lavoro	17
Art. 32. - Preavviso	17
Art. 33. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento	18
Art. 34. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni	18
Art. 35. - Indennità di anzianità in caso di morte	18
Art. 36. - Disciplina del lavoro	19
Art. 37. - Doveri dell'operaio	19
Art. 38. - Diritti dell'operaio	19
Art. 39. - Danni e trattenute per risarcimento	20
Art. 40. - Sanzioni disciplinari	20
Art. 41. - Destinazione dell'importo delle multe disciplinari	21
Art. 42. - Gratifica natalizia	21
PARTE SECONDA - Categorie speciali od intermedie	
PARTE TERZA - Impiegati	
Art. 1. - Assunzione	21
Art. 2. - Contratto a termine	22
Art. 3. - Periodo di prova	22
Art. 4. - Categorie e gradi dell'impiegato	23
Art. 5. - Commissione tecnica per le categorie impiegatizie	24
Art. 6. - Assegnazione al competente grado	24
Art. 7. - Criteri transitori per l'assegnazione ai gradi	24
Art. 8. - Laureati e diplomati	24
Art. 9. - Stipendio	24
Art. 10. - Corresponsione della retribuzione	25
Art. 11. - Stipendio base	25
Art. 12. - Garanzia dello stipendio	25
Art. 13. - Aumenti periodici di anzianità	25
Art. 14. - Cauzione per maneggio di denaro	26
Art. 15. - Orario di lavoro. Lavoro straordinario, notturno e festivo	26
Art. 16. - Valore aritmetico della quota oraria	27
Art. 17. - Giorni festivi e riposo settimanale	27
Art. 18. - Ferie	28
Art. 19. - Permessi	28
Art. 20. - Periodo di aspettativa	29
Art. 21. - Esplicazione temporanea di mansioni	29
Art. 22. - Passaggio dalla categoria di operaio a quella di impiegato	30
Art. 23. - Indennità di tascferta	30
Art. 24. - Trasferimento	30

Indice degli articoli

Art. 25. - Indennità di trasferimento	Pag. 31
Art. 26. - Indennità di alloggio	31
Art. 27. - Indennità di zona malarica	31
Art. 28. - Indennità ai vestiario	31
Art. 29. - Lavori nocivi	32
Art. 30. - Trattamento per invenzioni	32
Art. 31. - Trattamento di malattia	33
Art. 32. - Trattamento di infortunio	33
Art. 33. - Tutela della maternità	34
Art. 34. - Servizio militare	34
Art. 35. - Diritti e doveri delle parti	34
Art. 36. - Doveri generali dell'impiegato	34
Art. 37. - Ritenute per danni	35
Art. 38. - Provvedimenti disciplinari a carico dell'impiegato	35
Art. 39. - Risoluzione del rapporto di impiego	36
Art. 40. - Preavviso in caso di licenziamento o di dimissioni	36
Art. 41. - Indennità per mancato preavviso	36
Art. 42. - Rapporto di impiego durante il periodo di preavviso	37
Art. 43. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento	37
Art. 44. - Cessione e trasformazione di azienda	38
Art. 45. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni	38
Art. 46. - Indennità di anzianità in caso di morte	38
Art. 47. - Decadimento del limite della retribuzione	39
Art. 48. - Certificato di lavoro	39
Art. 49. - Trattamento di previdenza	39
Art. 50. - Disposizioni generali	39
<i>Appendice - CATEGORIE SPECIALI o INTERMEDIE</i>	
Art. 1. - Aumenti periodici di anzianità	40
Art. 2. - Trattamento in caso di sospensione o riduzione di lavoro	41
Art. 3. - Dimissioni	41
 PROTOCOLLO AGGIUNTIVO	 42
 ACCORDO NORMATIVO ASSISTENTI AD INTEGRAZIONE E COORDINAMENTO DELLA PARTE SECONDA E DELLA APPENDICE DEL CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO 31 GENNAIO 1947 DEL 7 OTTOBRE 1947	
Art. 1. - Lettera di assunzione	46
Art. 2. - Contratto a termine	46
Art. 3. - Periodo di prova	47
Art. 4. - Paga mensile e garanzia della retribuzione	47
Art. 5. - Gratifica natalizia	47
Art. 6. - Aumenti periodici di anzianità	48
Art. 7. - Orario di lavoro. Lavoro straordinario, notturno e festivo	48
Art. 8. - Determinazione contabile della paga oraria	49

Indice degli articoli

Art. 9. - Giorni festivi e riposo settimanale	Pag. 49
Art. 10. - Ferie	50
Art. 11. - Congedo matrimoniale	50
Art. 12. - Esplicazione temporanea di mansioni	50
Art. 13. - Trattamento in caso di malattia e di infortunio	51
Art. 14. - Permessi	51
Art. 15. - Preavviso	51
Art. 16. - Indennità di anzianità	52
Art. 17. - Dimissioni	52
Art. 18. - Indennità di alloggio	53
Art. 19. - Trattamento per invenzioni	53
Art. 20. -	53
Art. 21. - Certificato di lavoro	53
Art. 22. - Decorrenza e durata	53
Art. 23. - Disposizioni generali.	53
TABELLE SALARI E STIPENDI PER L'INDUSTRIA TESSILE	54-134
Contratto nazionale integrativo per gli addetti alla industria della tratta-	
tura della seta	135
Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti alla industria della	
produzione del seme bachi del 24 maggio 1947	139
PARTE GENERALE	Pag. 139
Art. 1. -	139
Art. 2. - Interpretazione	139
Art. 3. - Commissioni interne e fiduciari di Azienda	139
Art. 4. - Immunità sindacale	140
Art. 5. - Cariche pubbliche e sindacali	140
Art. 6. - Inscindibilità delle disposizioni del Contratto e condizioni di miglior favore	140
Art. 7. - Controversie	140
Art. 8. - Decorrenza e durata	141
PARTE PRIMA - Operai	141
Art. 1. - Assunzione	141
Art. 2. - Periodo di prova	141
Art. 3. - Orario di lavoro	142
Art. 4. - Lavoro straordinario festivo e notturno	142
Art. 5. - Percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, festivo e notturno	142
Art. 6. - Pulizia del macchinario	143
Art. 7. - Interruzioni del lavoro	143

Indice degli articoli

Art. 8. - Recuperi	Pag. 143
Art. 9. - Lavori discontinui	144
Art. 10. - Giorni festivi e riposo settimanale	144
Art. 11. - Ferie, festività nazionali, festività infrasettimanali, gratifica natalizia	145
Art. 12. - Malattia ed infortunio	145
Art. 13. - Congedo matrimoniale	146
Art. 14. - Trattamento salariale	146
Art. 15. - Corresponsione della retribuzione	146
Art. 16. - Cambiamento di mansioni	146
Art. 17. - Indennità scolastica	147
Art. 18. - Indennità di bicicletta	147
Art. 19. - Zona malarica	147
Art. 20. - Servizio militare	147
Art. 21. - Risoluzione del rapporto di lavoro	148
Art. 22. - Preavviso	148
Art. 23. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento	148
Art. 24. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni	149
Art. 25. - Indennità di anzianità in caso di morte	149
Art. 26. - Disciplina del lavoro	149
Art. 27. - Doveri dell'operaio	150
Art. 28. - Diritti dell'operaio	150
Art. 29. - Danni e trattenute per risarcimento	150
Art. 30. - Sanzioni disciplinari	151
Art. 31. - Destinazione dell'importo delle multe disciplinari.	152

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it

